

Domande frequenti

Attuazione del regolamento UE sulla deforestazione

Versione 4 – aprile 2025

Traduzione a cura di Conlegno - Monitoring Organization riconosciuta dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 995/2010 - EUTR

Il presente è un documento di lavoro redatto dai servizi della Commissione con l'intento di fornire informazioni alle autorità nazionali, agli operatori dell'UE e agli altri portatori di interessi, ai fini dell'attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (indicato nel presente documento come «il regolamento», «il presente regolamento» o «EUDR»). Il documento riflette soltanto le opinioni dei servizi della Commissione. Non è giuridicamente vincolante e non comporta la responsabilità della Commissione.

L'eventuale revisione di una FAQ preesistente o l'aggiunta di una nuova, in questa versione del documento (pubblicato nell'aprile 2025), sono indicate con le parole "AGGIORNATA" e "NUOVA".

Sommario

1.	TRACCIABILITÀ	8
1.1.	Perché e come gli operatori devono raccogliere le coordinate? (AGGIORNATA)	8
1.2.	Tutte le materie prime (importate, esportate, scambiate) devono essere tracciabili? (AGGIORNATA)	9
1.3.	Come comportarsi in caso di prodotti sfusi o compositi? (AGGIORNATA)	9
1.4.	Sono consentite catene di custodia per il bilancio di massa?	9
1.5.	Cosa succede se una parte di un prodotto non è conforme?	10
1.6.	Quali sono le regole per i terreni che non risultano proprietà immobiliari?	10
1.7.	Qual è la dimensione dell'area (in ettari) che può essere coperta da un poligono?	10
1.8.	La geolocalizzazione deve essere sempre indicata tramite poligoni?	11
1.9.	(CANCELLATA e le informazioni spostate alla domanda 7.26)	11
1.10.	Cosa succede se i registri o i titoli di proprietà non sono disponibili?	11
1.11.	Un operatore può utilizzare i dati di geolocalizzazione del produttore?	11
1.12.	Gli operatori devono verificare la geolocalizzazione? (AGGIORNATA)	12
1.13.	La dovuta diligenza deve essere ripetuta per i prodotti provenienti dallo stesso appezzamento? (AGGIORNATA)	12
1.14.	Un poligono può coprire più appezzamenti di terreno?	12
1.15.	Cosa succede se una materia prima interessata viene prodotta su un appezzamento di terreno facente parte di una proprietà immobiliare che ne comprende anche altri?	12
1.16.	I poligoni possono essere individuati da una circonferenza?	13
1.17.	Come deve essere dichiarato il luogo di produzione dei prodotti mescolati?	13
1.18.	In quali circostanze gli operatori possono dichiarare (in una DDS) un numero di appezzamenti di terreno superiore a quello effettivamente interessato dalla produzione della specifica merce immessa sul mercato? Quali sono le implicazioni di una "dichiarazione in eccesso"?	14
1.19.	In che modo la geolocalizzazione consentirà di verificare praticamente le dichiarazioni? (AGGIORNATA)	15
1.20.	In che modo l'UE verificherà la validità delle dichiarazioni d'assenza di deforestazione?	16
1.21.	Che tipo di controlli possono effettuare, nei paesi terzi, le autorità competenti degli Stati membri UE nel caso in cui un prodotto sia ritenuto potenzialmente non conforme all'EUDR?	16
1.22.	Le autorità competenti utilizzeranno le definizioni del regolamento?	16
1.23.	Che cos'è la tracciabilità della catena di approvvigionamento? (AGGIORNATA)	16
1.24.	Come funzionerà la tracciabilità per i prodotti provenienti da più paesi?	17
1.25.	Cosa si intende per data o l'intervallo di produzione? (AGGIORNATA)	17
1.26.	Come funziona la tracciabilità per i bovini? (AGGIORNATA)	18
1.26.1.	In che modo gli operatori devono adempiere agli obblighi relativi ai "mangimi utilizzati per il bestiame"? (NUOVA)	18
1.27.	Cosa succede se i fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste? (AGGIORNATA)	19
1.28.	Devono essere fornite coordinate per i terreni dei paesi a basso rischio?	19
1.29.	Il requisito di legalità si applica ai terreni a deforestazione zero?	19
1.29.1.	In quali casi la legislazione può essere considerata pertinente anche se non è collegata agli obiettivi dell'EUDR di arrestare la deforestazione e il degrado forestale? (NUOVA)	19

1.29.2.	Una merce viene raccolta nel Paese A e trasportata nel Paese B per la successiva lavorazione (ad esempio, i semi di cacao provenienti dal Paese A vengono trasformati in polvere di cacao nel Paese B) prima che la polvere di cacao venga immessa sul mercato dell'UE nel Paese C. Quali sono le leggi applicabili in quale paese? (NUOVA)	20
1.30.	Ci sono obblighi per i paesi extra UE?	20
1.31.	In che modo i produttori possono condividere dati di geolocalizzazione vietati da alcuni governi? (AGGIORNATA)	20
2.	AMBITO D'APPLICAZIONE	20
2.1.	Quali sono i prodotti interessati dal Regolamento?	20
2.2.	E per quanto riguarda i prodotti interessati che non contengono materie prime interessate? (AGGIORNATA)	21
2.3.	Il regolamento si applica indipendentemente dalla quantità o dal valore?	21
2.4.	E per quanto riguarda i prodotti fabbricati nell'UE? (AGGIORNATA)	22
2.5.	In che modo si applica il Regolamento al legno e alla carta utilizzati per gli imballaggi? (AGGIORNATA)	22
2.6.	La resa al fornitore di un imballaggio vuoto, effettuata da un retailer, è considerata una "messa a disposizione sul mercato UE" anche se lo stesso imballaggio è già stato immesso precedentemente sul mercato come prodotto a sé stante? (AGGIORNATA)	23
2.7.	Il commercio di prodotti interessati di seconda mano rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR?	23
2.8.	La carta e il cartone riciclati rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento?	23
2.8.1.	Le carcasse o le carcasse di pneumatici ricostruiti sono soggette all'EUDR? (NUOVA)	24
2.9.	Cosa sono i codici NC e SA e come devono essere utilizzati? Dove posso trovare maggiori informazioni sulle misure TARIC applicabili? (AGGIORNATA)	24
2.10.	Quando si verifica la "fornitura" di un prodotto EUDR, nel senso che è immesso o reso disponibile sul mercato nel corso di un'attività commerciale? In che misura le aziende rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento quando utilizzano o trasformano prodotti interessati? (AGGIORNATA)	25
2.11.	Quando è necessario esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS se la stessa persona fisica o giuridica trasforma più volte un prodotto pertinente nel corso della sua attività commerciale?	27
2.12.	Il bambù rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR? Cosa fare in caso di prodotti non derivati da materie prime interessate, ma elencati nell'allegato I?	27
2.13.	Gli scambi di lettere scritte e altri documenti di corrispondenza sono soggetti ai requisiti dell'EUDR? (NUOVA)	28
2.14.	I campioni e i prodotti utilizzati a scopo di esame, analisi o test rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR? (NUOVA)	28
2.15.	Il regolamento copre il noleggio di prodotti interessati? (NUOVA)	28
3.	SOGGETTI E OBBLIGHI	29
3.1.	Chi è considerato un operatore? (AGGIORNATA)	29
3.1.1.	In che misura la modifica del codice SA ha un impatto sulla designazione dell'azienda come operatore o commerciante? (NUOVA)	29
3.2.	Cosa significa "nel corso di un'attività commerciale"?	29
3.3.	Che cosa significa "legislazione pertinente del paese di produzione"? (AGGIORNATA)	30
3.4.	Quali sono gli obblighi degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI? (AGGIORNATA)	30
3.5.	Quali sono gli obblighi degli operatori delle PMI a valle della catena di fornitura? (AGGIORNATA)	33
3.6.	Gli operatori e i commercianti non PMI più a valle della catena di approvvigionamento avranno accesso alle informazioni di geolocalizzazione contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori a monte al sistema informativo? (AGGIORNATA)	33
3.7.	Cosa succede se un operatore con sede al di fuori dell'UE immette sul mercato UE un prodotto o una materia prima interessata? In quali circostanze gli operatori con sede al di fuori dell'UE avranno accesso al Sistema di Informazione? (AGGIORNATA)	34
3.8.	Quali aziende non sono commercianti PMI e quali sono i loro obblighi?	34
3.9.	Le imprese non PMI che vendono al dettaglio sono commercianti EUDR?	35
3.10.	Chi è una PMI ai sensi dell'EUDR? (AGGIORNATA)	35
3.10.1.	Sono una PMI esentata dall'obbligo di presentare la DDS. Le aziende non PMI a cui fornisco possono comunque richiedermi di presentare una DDS? (NUOVA)	35
3.11.	Chi è responsabile in caso di violazione del regolamento? (AGGIORNATA)	36
3.12.	Chi è l'operatore EUDR per quanto riguarda alberi in piedi o i diritti di raccolta? (AGGIORNATA)	36

3.13.	Come si applica il Regolamento ai gruppi societari? (AGGIORNATA).....	36
3.14.	Chi è l'operatore o il commerciante quando un'azienda commissiona a un'altra azienda la fornitura di prodotti legati alle sue attività commerciali? Ad esempio, una caffetteria in loco, un piccolo negozio o uno stand allestito oltre all'attività principale. (NUOVA)	37
3.15.	Come si configurano i ruoli di "rappresentante autorizzato" ai sensi dell'art. 6 dell'EUDR e quello di "rappresentante doganale" ai sensi dell'Art. 18 del Regolamento (UE) 952/2013 (CDU)? (NUOVA)	38
4.	DEFINIZIONI	38
4.1.	Cosa significa "deforestazione globale"?	38
4.2.	Cosa significa "appezzamento di terreno"? (AGGIORNATA)	39
4.3.	A Quali criteri deve conformarsi il legno?	39
4.4.	Quali sono i livelli di raccolta conformi?.....	39
4.5.	Come dovrebbe essere intesa l'espressione "senza indurre degrado forestale" nella definizione di "deforestazione zero" per i prodotti interessati che contengono o sono stati realizzati utilizzando legno?.....	40
4.6.	Come valutare se un prodotto legnoso è esente da degrado forestale e qual è il periodo di tempo rilevante da prendere in considerazione? (AGGIORNATA)	40
4.7.	Il legno può essere esente da degrado forestale se è stato raccolto da una foresta che, dopo il 31 dicembre 2020, ha subito cambiamenti strutturali non sono indotti dalle attività di raccolta?	42
4.8.	In alcuni casi, le prove che il prelievo del legno induca "degrado forestale" possono non essere evidenti per un periodo successivo all'immissione (la messa a disposizione, o l'esportazione) di un prodotto derivato sul mercato UE. Gli operatori sono responsabili anche di eventi verificatisi dopo la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza? In questo caso, i prodotti in legno sarebbero considerati esenti da deforestazione?	42
4.9.	La definizione di "degrado forestale" disincentiva l'impianto e la semina intenzionale di alberi, che può essere una pratica importante per la protezione e il ripristino delle foreste?	43
4.10.	Come applicare la clausola "alberi in grado di raggiungere tali soglie in situ" relativa all'altezza delle piante e alla copertura delle loro chiome nella definizione di "foresta" (di cui all'articolo 2, comma 4) del regolamento?	43
4.11.	Quale modifica della destinazione d'uso dei suoli forestali è conforme al regolamento?.....	43
4.12.	Una catastrofe naturale comporta deforestazione in termini EUDR?	43
4.13.	Saranno inclusi gli "altri terreni boschivi" o altri ecosistemi? (AGGIORNATA).....	44
4.14.	La coltivazione della gomma è considerata un "uso agricolo" ai sensi dell'EUDR?	44
5.	DOVUTA DILIGENZA.....	44
5.1.	Quali sono i miei obblighi in qualità di operatore? (AGGIORNATA).....	44
5.2.	Chi può incaricare un rappresentante autorizzato? (AGGIORNATA)	45
5.2.1.	Che cos'è un rappresentante autorizzato? Un rappresentante autorizzato può rappresentare più operatori e commercianti? Quali obblighi EUDR può assolvere un rappresentante autorizzato? (NUOVO)	46
5.3.	È possibile svolgere la due diligence per conto delle imprese controllate?.....	47
5.4.	Cosa fare in caso di reimportazione di un prodotto? Quali sono i miei obblighi di due diligence se sto reimportando un prodotto che è stato precedentemente esportato dall'UE? (NUOVA).....	47
5.5.	Quali sono le procedure doganali interessate?	47
5.6.	L'immissione sul mercato di prodotti non fabbricati nell'Unione europea richiede lo sdoganamento? La dichiarazione doganale è un documento sufficiente in questo contesto?	48
5.6.1.	Come si applica il regolamento alle esportazioni? (NUOVO)	48
5.7.	Qual è il ruolo degli schemi di certificazione o di verifica? (AGGIORNATA)	48
5.8.	Per quanto tempo va conservata la documentazione? Per quanto tempo l'operatore deve conservare la documentazione utilizzata per la due diligence? Gli operatori e i commercianti PMI sono tenuti a conservare le informazioni sui prodotti interessati che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'UE o che esportano? Qual è l'inizio di questo periodo di tempo? (AGGIORNATA)	48
5.9.	Quali sono i criteri per i "prodotti a rischio trascurabile"?	49
5.10.	I "prodotti a rischio trascurabile" sono esenti?	49
5.11.	Alcune materie prime provenienti da un determinato paese possono essere considerate a "rischio trascurabile"?	49
5.12.	Qual è il momento su cui dovrebbero concentrarsi le verifiche del rispetto del requisito "a deforestazione zero"?	49
5.13.	Per quali prodotti gli operatori e i commercianti devono raccogliere informazioni necessarie per la dovuta diligenza?	50
5.14.	Quando gli operatori non PMI dovranno presentare la loro prima relazione annuale ai sensi dell'articolo	

12, comma 3, del regolamento? (AGGIORNATA).....	50
5.15. Esiste un modello di dichiarazione di dovuta diligenza differenziato per gli operatori dei vari settori commerciali afferenti alle sette materie prime?.....	50
5.16. C'è una serie di formati predeterminati o un elenco di domande per eseguire la due diligence?	50
5.17. Gli operatori e i commercianti (e/o i loro rappresentanti autorizzati) che desiderano commercializzare, mettere a disposizione o esportare prodotti interessati sul mercato dell'UE devono registrarsi nel sistema informativo?.....	50
5.18. La Commissione fornirà ulteriori dettagli in merito alle immagini satellitari da utilizzare per verificare la conformità dei prodotti interessati (ad esempio, per quanto riguarda la risoluzione minima)?	51
5.19. Con quale frequenza devono essere presentate le dichiarazioni di due diligence nel Sistema Informativo? Tali dichiarazioni possono coprire più spedizioni (lotti)? Che fare nel caso di immissioni sul mercato ripetute in un determinato periodo di tempo? (AGGIORNATA).....	51
5.20. Qual è la data ultima per la presentazione di una DDS? (AGGIORNATA)	52
5.21. Qual è la prima data utile per presentare una DDS? (NUOVA).....	53
5.22. La mia azienda importa nell'UE prodotti rilevanti che vengono poi venduti sul mercato UE a più clienti o esportati senza trasformazioni ulteriori. Devo presentare una DDS due volte (prima dell'importazione e prima della vendita/esportazione)? (NUOVA)	54
6. BENCHMARKING (CLASSIFICAZIONE DEI PAESI) E PARTENARIATO	54
6.1. Cos'è l'analisi comparativa per paese? (AGGIORNATA).....	54
6.2. Qual è la metodologia? (AGGIORNATA).....	54
6.3. Lo sviluppo del sistema di analisi comparativa ai sensi del regolamento dell'UE sulla deforestazione (EUDR) è presentato regolarmente nelle riunioni della piattaforma multilaterale sulla deforestazione e in altre riunioni pertinenti. Come possono contribuire le parti interessate?.....	55
6.4. I paesi possono condividere i dati rilevanti con la Commissione?.....	55
6.5. Saranno presi in considerazione i rischi di legalità?.....	55
6.6. Quale sostegno è previsto per paesi produttori e per i piccoli agricoltori? (AGGIORNATA)	56
6.7. Quali sono i diversi elementi dell'iniziativa TEI?.....	56
6.8. Qual è il rapporto tra l'iniziativa TEI e la CSDDD? (AGGIORNATA)	57
6.9. Come prevenire che gli operatori evitino determinati approvvigionamenti da paesi produttori e aree subnazionali "ad alto rischio"?.....	57
6.10. In che modo l'UE garantirà la trasparenza?.....	57
7. IMPLEMENTAZIONE DIGITALE (SISTEMA INFORMATIVO EUDR).....	58
7.1. Cos'è il sistema di informazione e lo "sportello unico dell'UE"? (AGGIORNATA)	58
7.2. Sono previste garanzie di sicurezza dei dati? (AGGIORNATA)	58
7.3. Come possono registrarsi gli operatori e i commercianti?.....	58
7.4. Il sistema sarà in grado di memorizzare i dati utilizzati frequentemente?	59
7.5. Il sistema aiuterà gli agricoltori a identificare la geolocalizzazione? Le ortofoto o le immagini satellitari saranno disponibili nello strumento mappa del sistema informativo? (AGGIORNATA)	59
7.6. È possibile modificare una dichiarazione di dovuta diligenza? (AGGIORNATA)	59
7.7. Chi può visualizzare i dati di geolocalizzazione memorizzati nel Sistema Informativo? (AGGIORNATA) ..	60
7.8. Quale formato di dati è necessario per la geolocalizzazione da caricare nel Sistema Informativo?	60
7.9. È pronto il Sistema Informativo?	60
7.10. Devo creare un nuovo numero DDS come operatore a valle o commerciante se tratto solo merci già importate nell'UE e dotate di un numero di riferimento DDS? (NUOVA)	60
7.11. Il Sistema di informazione è sempre disponibile o ci saranno finestre di inattività ricorrenti? (NUOVA) ..	60
7.12. Quali sono i limiti di inserimento dati della Dichiarazione di diligenza? In altre parole, qual è il contenuto massimo che un utente può inserire in una singola dichiarazione di diligenza? (NUOVA)	61
7.13. È possibile dichiarare un luogo di produzione con un file GeoJSON composto da più coordinate in più Paesi? (NUOVA).....	61
7.14. Per quanto tempo i dati del DDS saranno salvati nel sistema informativo? È necessario esportare e salvare i dati a scopo di archiviazione? (NUOVA)	62
7.15. Come si possono condividere le coordinate di geolocalizzazione lungo la catena di fornitura se i fornitori precedenti non hanno approvato la condivisione delle informazioni di geolocalizzazione tramite il numero di riferimento nel sistema informativo? (NUOVA).....	62
7.16. Cosa succede se le dimensioni del DDS superano la dimensione massima del file di 25 MB? (NUOVA) ...	62
7.17. Cosa succede se il file di geolocalizzazione è composto da un numero di cifre diverso da quello richiesto	

dal regolamento? (NUOVA)	63
7.18. Quando si importano o esportano prodotti, è necessario dichiarare la massa netta, anche se il prodotto è solitamente commercializzato in altre unità di misura? (NUOVA)	63
7.19. Le DDS possono contenere testi non in inglese (ad esempio, forniti nella lingua dello Stato membro)? (NUOVA)	64
7.20. È necessario creare una DDS separata per ogni mercato in cui il prodotto viene esportato? (NUOVA) ...	64
7.21. È necessario includere il numero di riferimento EUDR nei documenti di spedizione, come la bolla di consegna o la fattura, e inviare i documenti insieme alle spedizioni? È un obbligo per lo sdoganamento delle importazioni/esportazioni? (NUOVA)	64
7.22. La "massa netta" in una DDS si riferisce alla massa dell'intero prodotto, solo alla parte di merce rilevante all'interno del prodotto, o all'intera spedizione (cioè il prodotto più il pallet/imballaggio)? (NUOVA)	64
7.23. È possibile condividere informazioni aggiuntive, come ad esempio documenti legali, tramite il sistema informativo? (NUOVA)	65
7.24. A che livello di dettaglio devono essere dichiarati i codici SA nel Sistema informativo? (NUOVA)	65
7.25. È possibile controllare la validità dei numeri di riferimento e di verifica del DDS nel sistema informativo? (NUOVA)	65
7.26. Perché è consentito solo il formato GeoJSON per caricare i dati di geolocalizzazione in un file? (NUOVA)	66
7.27. Quale elenco di nomi scientifici utilizza il Sistema Informativo? È sufficiente indicare solo un genere o è necessario menzionare una specie specifica? Il nome scientifico è obbligatorio per tutti le merci a base di legno, come la pasta di legno o i prodotti di carta? (NUOVA)	66
7.28. È necessario inserire nuovamente i nomi scientifici quando si fa riferimento a un'altra DDS? (NUOVA)	66
7.29. Quali sono i requisiti dell'account dell'operatore economico di una persona che svolge più ruoli, come operatore, commerciante e rappresentante autorizzato? È possibile utilizzare un unico account per tutti i ruoli o ogni ruolo deve avere un account dedicato all'operatore economico all'interno del Sistema Informativo? (NUOVA)	66
7.30. Cosa si dovrebbe fare di fronte a problemi informatici relativi al sistema informativo? (AGGIORNATA)	67
8. TEMPISTICHE	67
8.1. Quando entra in vigore e viene attuato il regolamento EUDR? (AGGIORNATA)	67
8.2. Cosa fare nel periodo transitorio? I prodotti immessi sul mercato dell'Unione tra l'entrata in vigore del regolamento e la data o le date di applicabilità dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento? (AGGIORNATA)	67
8.3. Come dimostrare che il prodotto è stato fabbricato prima dell'entrata in vigore del Regolamento? Quali sono le regole per la produzione di prodotti bovini?	67
9. ALTRE DOMANDE	68
9.1. Quali sono gli obblighi degli operatori e dei commercianti non PMI che immettono sul mercato o esportano un prodotto interessato, derivato da materie prime o da prodotti interessati immessi sul mercato durante il periodo transitorio compreso tra la data d'entrata in vigore (29/6/2023) e quella d'attuazione del regolamento (30/12/2025)? (AGGIORNATA)	68
9.2. Quali prove sono necessarie per dimostrare che il prodotto è stato immesso sul mercato prima della data d'attuazione dell'EUDR (quali documenti sono ammessi come prova dell'immissione sul mercato)? Tali prodotti devono essere dichiarati nel sistema informativo? (AGGIORNATA)	70
9.3. I prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio possono essere mescolati con altri prodotti conformi (immessi sul mercato dopo il periodo di transizione) se è possibile dimostrare che ciascun lotto è stato immesso sul mercato durante il periodo transitorio o è conforme al regolamento?	70
9.4. Come funziona in pratica la combinazione di merci stoccate durante il periodo transitorio e di altre immesse sul mercato UE dopo il 30 dicembre 2025, in particolare per quanto riguarda il Sistema informativo? (AGGIORNATA)	70
9.5. Quando inizia e termina il periodo transitorio?	71
9.6. In che modo le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli sui prodotti che sono stati immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio per garantire la conformità al regolamento?	71
9.7. La Commissione emanerà linee guida? (AGGIORNATA)	71
9.8. La Commissione emanerà specifiche linee guida sulle materie prime? (AGGIORNATA)	71
9.9. Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli operatori?	72
9.10. Cos'è l'Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale? (AGGIORNATA)	72
9.10.1. La mappa della copertura forestale globale per l'anno 2020 può essere utilizzata come fonte definitiva di	

<i>informazioni per la conformità al Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), o sono necessari ulteriori passaggi e fonti di dati per dimostrare la conformità? (NUOVA)</i>	<i>73</i>
<i>9.10.2. Quale livello di accuratezza ci si può aspettare dalle mappe territoriali globali e nazionali? Si può fare affidamento su di esse come riferimento per i processi di due diligence e di verifica? (NUOVA)</i>	<i>74</i>
<i>9.10.3. Una merce è automaticamente non conforme se prodotta in un'area designata come foresta nella mappa della copertura forestale globale per l'anno 2020? (NUOVA)</i>	<i>74</i>
<i>9.10.4. Uno stakeholder può utilizzare le mappe forestali nazionali insieme alla mappa della copertura forestale globale per l'anno 2020? (NUOVA)</i>	<i>74</i>
<i>9.11. Cosa si intende per alto rischio e per quanto può durare la sospensione dell'immissione sul mercato? ..</i>	<i>74</i>
<i>9.12. In che modo il regolamento si collega alla direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili? (AGGIORNATA)....</i>	<i>75</i>
<i>9.13. Come vengono considerati gli Stati EFTA/SEE nel regolamento? (NUOVA).....</i>	<i>75</i>
10. SANZIONI	76
<i>10.1. Cosa significa che le sanzioni stabilite dagli Stati membri UE devono rispettare la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio? (AGGIORNATA)</i>	<i>76</i>
<i>10.2. Qual è l'ammontare massimo delle sanzioni?.....</i>	<i>76</i>
<i>10.3. Per quanto riguarda la direttiva sugli appalti pubblici, spetta agli Stati membri dell'UE decidere, nell'attuazione del regolamento, debba essere attivato il self-cleaning?</i>	<i>76</i>
<i>10.4. In base all'art. 25(3) EUDR, "gli Stati membri notificano alla Commissione le sentenze definitive" e le sanzioni imposte alle persone giuridiche. La Commissione pubblicherà un elenco di queste sentenze sul suo sito web. Si tratta di tutte le decisioni amministrative o delle sentenze dei tribunali?</i>	<i>76</i>
<i>10.5. Ho abbattuto alcuni alberi nella mia proprietà dove ora allevo bovini. Ho intenzione di vendere il legname e la carne su un mercato locale dell'UE. Mi verranno imposte delle sanzioni per il taglio degli alberi? (AGGIORNATA)</i>	<i>77</i>
<i>10.6. (ELIMINATA) Le informazioni spostate nella FAQ 7.30.</i>	<i>77</i>

1. Tracciabilità

1.1. Perché e come gli operatori devono raccogliere le coordinate? (AGGIORNATA)

Il regolamento impone agli operatori - che immettono sul mercato dell'UE prodotti interessati - di raccogliere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime.

La tracciabilità dell'appezzamento (ossia l'obbligo di raccogliere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime) è necessaria **per dimostrare che non vi è deforestazione nello specifico luogo di produzione**. Le informazioni geografiche che collegano i prodotti all'appezzamento di terreno vengono già utilizzate da una parte dell'industria e da alcuni organismi di certificazione. Le informazioni telerilevate (foto aeree, immagini satellitari) o altre (ad esempio fotografie sul campo con geotag e riferimenti temporali) possono essere utilizzate per verificare se le materie prime e i prodotti geolocalizzati sono collegati alla deforestazione.

Le coordinate di geolocalizzazione devono essere fornite nelle dichiarazioni di dovuta diligenza (da ora in poi denominate “Dichiarazione di Dovuta Diligenza” o “DDS”) che gli operatori sono tenuti a presentare sul Sistema Informativo, prima dell'immissione sul mercato dell'UE o dell'esportazione dall'UE dei prodotti¹. Pertanto, si tratta di una parte fondamentale del regolamento, che vieta l'immissione sul mercato UE, o l'esportazione da esso, di qualsiasi prodotto che rientri nell'ambito di applicazione della norma le cui coordinate di geolocalizzazione non siano ancora state raccolte e presentate nell'ambito di una dichiarazione di dovuta diligenza.

La raccolta delle coordinate di geolocalizzazione di un appezzamento di terreno può essere effettuata tramite telefoni cellulari, dispositivi portatili del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) e applicazioni digitali diffuse e gratuite (ad esempio i sistemi informativi geografici (GIS)). Questi non richiedono copertura di rete mobile, ma solo un segnale GNSS stabile, come quelli forniti da Galileo.

Per gli appezzamenti di terreno estesi più di 4 ettari in cui si producono materie prime diverse dal bestiame, la geolocalizzazione deve essere fornita utilizzando poligoni, ovvero punti di latitudine e longitudine a sei cifre decimali che delimitano il perimetro di ciascun appezzamento. Per la geolocalizzazione di appezzamenti inferiori a 4 ettari, gli operatori possono utilizzare un poligono o un singolo punto di latitudine e longitudine a sei cifre decimali. Gli stabilimenti in cui vengono allevati i bovini possono essere descritti con un unico punto di coordinate di geolocalizzazione.

Si noti che il regolamento non impone obblighi diretti ai produttori dei Paesi terzi (a meno che non immettano direttamente prodotti sul mercato dell'UE).

Per gli obblighi degli operatori a valle non PMI e per i commercianti non PMI vedere la FAQ 3.4.

¹ Il funzionamento del Sistema Informativo è stabilito nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, Regolamento di Esecuzione - UE - 2024/3084 - EN - EUR-Lex. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Capitolo 7 del presente documento.

1.2. Tutte le materie prime (importate, esportate, scambiate) devono essere tracciabili? (AGGIORNATA)

I requisiti di tracciabilità si applicano a ciascun lotto di prodotti interessati importati, esportati o commercializzati. Il regolamento prevede che gli operatori risalcano per **tutte le merci interessate** al relativo appezzamento di produzione, prima di mettere a disposizione, immettere sul mercato o esportare un prodotto interessato. Di conseguenza, **la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza, che include informazioni sulla geolocalizzazione, è un requisito per l'importazione dei prodotti interessati** (regime doganale «immissione in libera pratica»), per l'esportazione (regime doganale «esportazione»), per la spedizione e per le transazioni all'interno del mercato UE. In caso di esportazione da parte di operatori a valle non PMI, le informazioni necessarie possono essere fornite facendo riferimento alle DDS precedenti (vedere FAQ 3.4., per le PMI all'esportazione vedere FAQ 5.6.1).

1.3. Come comportarsi in caso di prodotti sfusi o compositi? (AGGIORNATA)

Nel caso di prodotti **sfusi**, come la soia o l'olio di palma, gli operatori devono garantire che tutti gli appezzamenti di terreno relativi ad una spedizione siano identificati e che le materie prime non siano state mescolate - in nessuna fase del processo - con altre d'origine sconosciuta o provenienti da aree deforestate o degradate dopo la data limite del 31 dicembre 2020.

Nel caso di prodotti **compositi**, come i mobili contenenti varie componenti in legno, l'operatore deve geolocalizzare tutti gli appezzamenti di terreno in cui è stato prodotto il legname utilizzato nella fabbricazione. Ciò può essere fatto raccogliendo le geolocalizzazioni o facendo riferimento a una DDS precedente che contiene le geolocalizzazioni di tutti gli appezzamenti di terreno. I componenti delle materie prime interessate non devono essere di origine sconosciuta, né provenire da aree disboscate o degradate dopo il 31 dicembre 2020.

Nel caso di prodotti **compositi** contenenti più materie prime e/o altri prodotti interessati (come una tavoletta di cioccolato contenente cacao in polvere, burro di cacao e olio di palma, o mobili di legno con componenti in pelle), l'operatore che li immette sul mercato dell'UE o li esporta da esso, dovrà esercitare la dovuta diligenza solo per la materia prima principale e per i prodotti da essa (derivati) e interessati dall'EUDR (elencati nella colonna di sinistra dell'allegato I). Ad esempio, per le tavolette di cioccolato (codice 1806), la materia prima interessata è il cacao. Ciò significa che gli obblighi di dovuta diligenza e d'informazione si estendono soltanto ai prodotti interessati elencati nella colonna di destra dell'allegato I, sotto la materia prima cacao cioè a: polvere e burro di cacao.

1.4. Sono consentite catene di custodia per il bilancio di massa?

Il regolamento prevede che le materie prime utilizzate per tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione siano riconducibili agli appezzamenti di terreno (*Nota di Conlegno: dove le stesse sono state prodotte*).

Le catene di custodia di bilancio di massa che consentono di mescolare, in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, prodotti a deforestazione zero con prodotti di origine sconosciuta o prodotti non a deforestazione zero **non sono consentite** ai sensi del regolamento, in quanto non garantiscono che i prodotti immessi sul mercato o esportati siano

a deforestazione zero. Pertanto, in ogni fase della catena di approvvigionamento, le materie prime immesse sul mercato, o esportate, devono essere separate da quelle d'origine sconosciuta o non estranee alla deforestazione. Poiché il bilancio di massa non è consentito, non è necessaria identificarle.

1.5. Cosa succede se una parte di un prodotto non è conforme?

Se una parte di un prodotto interessato non è conforme deve essere **identificata e separata da quella restante** prima che il prodotto interessato sia immesso sul mercato o esportato; tale parte non può essere né immessa sul mercato né esportata.

Se una parte di un prodotto interessato non è conforme, deve essere identificata e separata dal resto prima che il prodotto interessato sia immesso sul mercato o esportato, e tale parte non può essere né immessa sul mercato né esportata.

Per esempio, nel caso in cui prodotti non conformi siano stati mescolati con altri conformi, l'intero lotto in questione non è conforme in quanto non è possibile garantire le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento e pertanto, non può essere né immesso sul mercato né esportato.

Ad esempio, quando i prodotti sfusi sono stati mescolati e sono collegati a diverse centinaia di appezzamenti di terreno, il fatto che uno degli appezzamenti di terreno sia stato deforestato dopo il 2020 renderebbe l'intero prodotto in questione non conforme.

Tuttavia, un prodotto è conforme se il 100% delle materie prime o dei prodotti interessati (che esso contiene – NOTA di Conlegno) immessi sul mercato dell'UE: 1) può essere ricondotto all'appezzamento di terreno, 2) è legale ed esente da deforestazione ai sensi del regolamento e 3) non è stato mai mescolato con materie prime di origine sconosciuta o non esenti da deforestazione.

1.6. Quali sono le regole per i terreni che non risultano proprietà immobiliari?

Cosa succede con i terreni pubblici o comunali che non rientrano nel concetto di "proprietà immobiliare"?

Il regolamento prevede che le merci immesse sul mercato o esportate siano state prodotte o raccolte sul terreno designato come appezzamento. L'assenza di un catasto o di un titolo formale non dovrebbe impedire la designazione di un terreno che è di fatto utilizzato come appezzamento (cfr. sotto).

1.7. Qual è la dimensione dell'area (in ettari) che può essere coperta da un poligono?

Il regolamento non prevede una soglia fissa per la dimensione minima o massima degli appezzamenti di terreno, a condizione che l'appezzamento rappresenti l'effettiva area di produzione e goda di condizioni sufficientemente omogenee da consentire una valutazione del livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale, associato alle materie prime interessate provenienti da tali terreni. Vedere anche la domanda 1.1 relativa alle coordinate geografiche degli appezzamenti inferiori a 4 ettari.

Non c'è un limite prefissato per l'area dei poligoni da riportare sul Sistema Informativo, ma la dimensione totale del file della DDS non può superare i 25 Mb.

1.8. La geolocalizzazione deve essere sempre indicata tramite poligoni?

No. Per appezzamenti di terreno di dimensioni inferiori a quattro ettari, la geolocalizzazione può essere descritta con la latitudine e longitudine di un singolo punto. Nel caso dei bovini, non sono necessari poligoni, ma punti di geolocalizzazione singoli; ciò, in particolare, per tutti gli “stabilimenti” (ai sensi dell'articolo 2, comma 29, del Regolamento) in cui sono stati ospitati i bovini.

1.9. (CANCELLATA e le informazioni spostate alla domanda 7.26)

1.10. Cosa succede se i registri o i titoli di proprietà non sono disponibili?

In che modo gli operatori e i commercianti non PMI possono ottenere dati di geolocalizzazione in Paesi in cui i registri immobiliari sono incompleti e in cui gli agricoltori potrebbero non avere documenti d'identità o titoli relativi ai loro terreni? (AGGIORNATA)

Gli agricoltori possono raccogliere la geolocalizzazione dei loro appezzamenti di terreno indipendentemente dall'assenza di un catasto o dalla mancanza di documenti d'identità o titoli relativi ai loro terreni. A meno che non si tratti di fornitori diretti degli operatori o degli operatori stessi, non è richiesta alcuna informazione personale agli agricoltori ed è sufficiente la geolocalizzazione dei terreni utilizzata per fornire materie prime da immettere sul mercato dell'UE.

Riguardo ai requisiti di legalità in relazione al diritto d'uso dei terreni (articolo 2, comma 40 lettera a), EUDR), il Regolamento impone il rispetto delle leggi nazionali. Se gli agricoltori sono legalmente autorizzati a coltivare e vendere i loro prodotti ai sensi delle leggi nazionali (che potrebbero non prevedere un registro delle proprietà e in cui alcuni agricoltori potrebbero non avere un documento d'identità), ciò significa che gli operatori (o i commercianti che non PMI) che si riforniscono da tali agricoltori saranno generalmente in grado di soddisfare i requisiti di legalità. Se il possesso di un titolo fondiario non è richiesto dalla legislazione nazionale per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli, allora non è richiesto dall'EUDR. Gli operatori (o i commercianti che non PMI), tuttavia, dovranno verificare che non vi sia alcun rischio di illegalità nelle loro catene di approvvigionamento, ovvero che vengano rispettate le leggi pertinenti applicabili nel paese di produzione. Sono diversi i mezzi che gli operatori (o i commercianti non PMI) utilizzano già oggi per raccogliere le informazioni di geolocalizzazione e legalità: alcuni ricorrono alla mappatura diretta dei propri fornitori, mentre altri si affidano a intermediari come cooperative, enti di certificazione, sistemi nazionali di tracciabilità o altre aziende. Gli operatori (o i commercianti non PMI) sono legalmente tenuti a garantire che le informazioni di geolocalizzazione e legalità siano corrette, indipendentemente dai mezzi o dagli intermediari che utilizzano per raccogliere tali informazioni.

1.11. Un operatore può utilizzare i dati di geolocalizzazione del produttore?

Sì, ma l'operatore, in ultima analisi, è responsabile della sua accuratezza e non il produttore che la fornisce. L'EUDR non si applica ai produttori (agricoltori) che non immettono direttamente prodotti sul mercato dell'Unione europea (e che quindi non rientrano nella

definizione di operatori e commercianti).

In tal caso, l'operatore dovrà assicurarsi che l'area in cui è stata prodotta la materia prima interessata sia mappata correttamente e che la geolocalizzazione corrisponda all'appezzamento di terreno. Tra le misure che l'operatore può utilizzare vi sono quelle di supporto (NOTA di Conlegno: messe a disposizione dalla Commissione europea e/o dalle Autorità competenti degli Stati membri) che consentono ai fornitori di soddisfare i requisiti dell'EUDR, in particolare per i piccoli agricoltori, attraverso iniziative di formazione e altri investimenti.

1.12. Gli operatori devono verificare la geolocalizzazione? (AGGIORNATA)

Gli operatori **devono verificare ed essere in grado di dimostrare che la geolocalizzazione è corretta.**

Garantire la veridicità e la precisione delle informazioni di geolocalizzazione è un aspetto cruciale delle responsabilità che gli operatori devono assolvere. Fornire dati di geolocalizzazione errati costituirebbe una violazione degli obblighi degli operatori ai sensi del regolamento.

1.13. La dovuta diligenza deve essere ripetuta per i prodotti provenienti dallo stesso appezzamento? (AGGIORNATA)

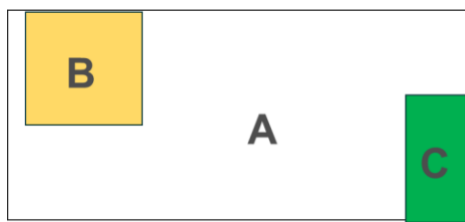
L'obbligo di informazione sulla geolocalizzazione da fornire nelle DDS, tramite il Sistema Informativo, è collegato a ciascun prodotto interessato. Gli operatori (o i commercianti non PMI) dovranno quindi indicare tali informazioni ogni volta che intendono immettere, mettere a disposizione sul mercato o esportare un prodotto interessato. La dovuta diligenza deve essere ripetuta (cioè aggiornata) per ogni prodotto interessato, fornendo di conseguenza anche le coordinate di geolocalizzazione. Le informazioni necessarie possono essere fornite facendo riferimento a DDS precedenti, dopo aver accertato che a monte è stata esercitata la dovuta diligenza (vedere FAQ 3.4.).

1.14. Un poligono può coprire più appezzamenti di terreno?

I poligoni devono essere utilizzati per descrivere il perimetro degli appezzamenti di terreno in cui è stata prodotta la merce. **Ogni poligono deve indicare un singolo appezzamento di terreno, contiguo o meno.** Diversi poligoni devono essere forniti in un'unica dichiarazione di dovuta diligenza quando un prodotto pertinente è costituito da merci provenienti da diversi appezzamenti di terreno. Non è possibile tracciare il perimetro aree casuali che potrebbero includere appezzamenti soltanto in alcune delle loro parti.

1.15. Cosa succede se una materia prima interessata viene prodotta su un appezzamento di terreno facente parte di una proprietà immobiliare che ne comprende anche altri?

La situazione è descritta di seguito.



A → Single property

B → Plot of land where relevant commodity is produced (soy for example)

C → Deforested area

i) Se la materia prima (quale la soia dell'esempio) viene prodotta nell'area B, quale geolocalizzazione deve essere fornita?

Sulla base della definizione di appezzamento di terreno ("terreno all'interno di una singola proprietà immobiliare") l'operatore deve fornire soltanto la geolocalizzazione del lotto di terreno in cui viene prodotta la materia prima in questione (l'area B dell'esempio).

ii) Cosa succede se la deforestazione nell'area C è legale e dopo la data limite (Nota di Conlegno: 31 dicembre 2020)?

Se nell'area C non viene prodotta alcuna materia prima pertinente, l'eventuale deforestazione della stessa area C non pregiudica la conformità della soia prodotta nell'area B;

Se nell'area C viene prodotta un'altra materia prima pertinente (ad esempio bovini), il bestiame non è conforme (non è esente da deforestazione), ma la soia dell'area B è, in linea di principio, conforme.

Se la stessa materia prima (soia) è prodotta nelle aree B e C, l'operatore dovrà dimostrare la trascurabilità del rischio, tenendo conto in particolare dell'elevata probabilità di mescolanza all'interno della singola proprietà [articolo 10, comma 2, lettera j]

iii) Cosa succede se lo status giuridico dell'immobile A è compromesso da una non conformità EUDR (ad esempio, in caso di deforestazione illegale nell'area C)?

La soia prodotta nell'area B è compromessa?

La soia prodotta nell'area B non è legale - e quindi non conforme all'EUDR - in quanto lo status giuridico dell'area di produzione (non l'appezzamento di terreno, ma l'intera proprietà, in linea con l'articolo 2 comma 40) non è conforme alla legislazione pertinente del paese di produzione.

1.16. I poligoni possono essere individuati da una circonferenza?

Non è possibile fornire informazioni sull'appezzamento di terreno per mezzo di una circonferenza. **Per gli appezzamenti di terreno superiori a quattro ettari** (in cui si producono delle materie prime interessate, diverse dal bestiame), la geolocalizzazione deve essere fornita utilizzando poligoni (non un unico punto centrale con una circonferenza) con punti di latitudine e longitudine sufficienti a descrivere il perimetro di ciascun appezzamento di terreno.

1.17. Come deve essere dichiarato il luogo di produzione dei prodotti mescolati?

L'operatore deve dichiarare il luogo di produzione di tutte le merci effettivamente fornite nell'UE.

Ad esempio, se merci conformi provenienti da più luoghi di produzione sono mescolate nello stesso silo, pila, cisterna, ecc., e poi alcune di queste vengono immesse sul mercato UE:

- Andrebbero dichiarati i luoghi di produzione di **tutte le merci entrate nel silo dall'ultimo svuotamento** (che potrebbero essere potenzialmente incluse nella fornitura);
- Se i silos non venissero svuotati regolarmente, l'operatore dovrebbe dichiarare il luogo di produzione di tutte le merci che sono entrate nel silo durante un periodo di tempo che garantisca che le merci di luoghi di produzione sconosciuti non vengano mescolate nel processo. Ad esempio, quando si scarica parte della merce stoccata nel silo, ciò potrebbe essere fatto in modo sicuro dichiarando la geolocalizzazione di tutte le merci precedenti che sono entrate nel silo fino a un minimo del 200% della capacità del silo, a condizione che lo stesso funzioni con il sistema "first-in first-out", o con un sistema equivalente che assicuri l'esaurimento cronologico delle materie prime in base all'ordine del loro ingresso: questo approccio si applica alle materie prime o ai prodotti interessati stoccati in pile, serbatoi, ecc. e a tutte le lavorazioni continue. Sono possibili altri approcci per il principio "first-in first-out" e per altri sistemi di stoccaggio, purché sia garantito che le merci provenienti da un luogo di produzione sconosciuto o che non sono conformi all'EUDR non vengano mescolate nel processo;
- **non è consentito** dichiarare il luogo di produzione di "x" quantità di merci entrate nel silo, dove "x" è la quantità immessa nell'UE, in quanto violerebbe il divieto EUDR di immettere prodotti d'origine sconosciuta sul mercato dell'Unione.

Ciò non pregiudica le disposizioni transitorie descritte nella sezione 9.

1.18. In quali circostanze gli operatori possono dichiarare (in una DDS) un numero di appezzamenti di terreno superiore a quello effettivamente interessato dalla produzione della specifica merce immessa sul mercato? Quali sono le implicazioni di una "dichiarazione in eccesso"?

L'orientamento della norma impone una corrispondenza tra materie prime e prodotti immessi sul mercato e gli appezzamenti di terreno in cui sono effettivamente prodotti (pertanto, la norma si basa sul principio di una rigorosa tracciabilità, in base alla quale gli operatori devono raccogliere le coordinate precise di geolocalizzazione corrispondenti agli appezzamenti di terreno di produzione). Tuttavia, un operatore può, in circostanze specifiche, fornire le coordinate di geolocalizzazione per un numero limitato di appezzamenti di terreno superiori a quelli in cui sono state prodotte le materie prime.

Gli operatori possono dichiarare "in eccesso" solo in situazioni in cui una merce sfusa è completamente tracciabile fino all'appezzamento di terreno e non è soggetta a miscelazione con merci non conformi o d'origine sconosciuta. Quando tale merce sfusa viene mescolata durante il processo logistico o produttivo (ad esempio in silos per lo stoccaggio, a bordo delle navi per il trasporto o in molini durante il processo di produzione), l'operatore può ricorrere a una dichiarazione in eccesso unicamente quando, sul mercato, ne viene immessa soltanto

una parte (Nota di Conlegno: testo tradotto letteralmente dalla versione originale in lingua inglese). Gli operatori sono tenuti a reperire dati di tracciabilità il più possibile dettagliati.

La dichiarazione in eccesso può essere applicata anche in caso di rotazione delle colture su un insieme di appezzamenti di terreno agricolo di un'azienda agricola, dove ad esempio la soia viene prodotta ogni anno in una parte diversa della superficie totale coltivabile dell'azienda agricola.

Se l'operatore dichiara "in eccesso" nella dichiarazione di dovuta diligenza, si assume la piena responsabilità per tutti gli appezzamenti di terreno per i quali è prevista la geolocalizzazione, indipendentemente dal fatto che tali appezzamenti siano interessati dalla produzione di materie prime (o prodotti) eventualmente immessi sul mercato. Se anche un singolo appezzamento di terreno "geolocalizzato" nella dichiarazione di dovuta diligenza non è conforme, non è considerato conforme l'intero insieme degli appezzamenti. In questi casi, l'operatore che dichiara gli appezzamenti di terreno in eccesso deve esercitare la dovuta diligenza nel rispetto degli obblighi previsti dall'EUDR, per tutti gli appezzamenti di terreno dichiarati (compresi quelli in eccesso) e deve comprovare che: 1) il rischio di non conformità (per quanto riguarda l'assenza di deforestazione e l'obbligo di legalità) è stato valutato in conformità all'articolo 10, comma 2, EUDR per tutti gli appezzamenti; 2) che, nell'ambito di tale valutazione, ha tenuto conto in particolare dei criteri (i) e (j), dell'articolo 10 EUDR, e 3) che il rischio è trascurabile per tutti gli appezzamenti di terreno. Più in dettaglio, l'operatore deve considerare l'esistenza di un rischio se è difficile collegare i prodotti agli appezzamenti (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera i) e se sussiste la probabilità d'elusione del regolamento o di miscelazione di prodotti d'origine sconosciuta (ai sensi dell'art. 10, comma 3). L'operatore deve ridurre tali rischi a un livello trascurabile prima di immettere o rendere disponibili tali prodotti sul mercato o di esportarli.

Fatti salvi gli scenari di cui sopra, le pratiche di tracciabilità che mirano a dichiarare appezzamenti di terreno in eccesso (ad esempio, a scala regionale o nazionale) non sono generalmente in linea con l'EUDR. Tali pratiche non consentirebbero agli operatori di rispettare i loro obblighi fondamentali di dovuta diligenza, attenuando il rischio di elusione (in quanto, ai sensi dell'articolo 8, non è possibile esercitare la dovuta diligenza su un intero Paese). Ciò ostacolerebbe inoltre il lavoro delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, rendendo difficile (o addirittura impossibile) i controlli obbligatori di cui all'articolo 16.

1.19. In che modo la geolocalizzazione consentirà di verificare praticamente le dichiarazioni? (AGGIORNATA)

In che modo la geolocalizzazione consentirà di verificare la validità delle dichiarazioni d'assenza di deforestazione nella pratica? Si tratta di allineare il posizionamento della navigazione satellitare e le mappe della deforestazione? Esisteranno mappe di riferimento delle aree forestali o delle aree che hanno subito deforestazione e degrado forestale? Cosa fare se la geolocalizzazione di aziende agricole, piantagioni o concessioni non è disponibile?

È responsabilità dell'operatore raccogliere le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime. Se l'operatore non è in grado di raccogliere la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno che

contribuiscono alla produzione delle materie prime interessate, lo stesso non immetterà i prodotti derivati sul mercato né li esporterà, conformemente all'articolo 3 del regolamento.

Gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) e le autorità preposte all'applicazione dell'EUDR possono effettuare controlli incrociati delle coordinate di geolocalizzazione con le immagini satellitari o le mappe di copertura forestale per valutare se i prodotti soddisfano il requisito di deforestazione zero previsto dal regolamento.

1.20. In che modo l'UE verificherà la validità delle dichiarazioni d'assenza di deforestazione?

Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE dovrebbero effettuare controlli per stabilire che le materie prime e i prodotti interessati che sono stati o sono destinati a essere immessi sul mercato o messi a disposizione sul mercato o esportati, provengono da appezzamenti di terreno a deforestazione zero e sono stati prodotti legalmente (conformemente all'articolo 16 del regolamento). Ciò include l'esecuzione di controlli sulla validità delle dichiarazioni di dovuta diligenza e sulla conformità generale degli operatori e dei commercianti alle disposizioni del regolamento.

Per maggiori informazioni sull'ambito di applicazione degli obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, si rimanda agli articoli 18 e 19 del regolamento.

1.21. Che tipo di controlli possono effettuare, nei paesi terzi, le autorità competenti degli Stati membri UE nel caso in cui un prodotto sia ritenuto potenzialmente non conforme all'EUDR?

Le autorità competenti, cooperando con le autorità amministrative di paesi terzi, possono effettuare audit in campo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), del Regolamento, a condizione che tali paesi siano d'accordo.

Si ricorda che il regolamento non impone alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE di consultare i paesi produttori se un prodotto è valutato come "potenzialmente non conforme" o "non conforme".

1.22. Le autorità competenti utilizzeranno le definizioni del regolamento?

Nel contesto dell'attuazione dell'EUDR le autorità competenti degli Stati membri dell'UE **utilizzeranno le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento.**

Un regolamento è un atto legislativo vincolante nell'UE. Deve essere applicato in modo armonizzato nella sua interezza nei 27 Stati membri.

1.23. Che cos'è la tracciabilità della catena di approvvigionamento? (AGGIORNATA)

Le informazioni, i documenti e i dati che gli operatori e i commercianti non PMI devono raccogliere e conservare per un periodo di 5 anni per dimostrare la conformità al regolamento sono elencati all'articolo 9 e all'allegato II, nonché all'articolo 2, punto 28, per quanto riguarda i dati relativi alla geolocalizzazione.

Gli operatori esercitano la dovuta diligenza per tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore. Pertanto, essi istituiscono un sistema di dovuta diligenza, che comprende la raccolta

di informazioni, dati e documenti necessari per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9; misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10; misure di mitigazione del rischio di cui all'articolo 11. I requisiti per l'istituzione e il mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza, di comunicazione e di tenuta dei registri sono elencati all'articolo 12. Gli operatori **dovranno** comunicare agli operatori e ai commercianti più a valle della catena di approvvigionamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o che è stato riscontrato un rischio trascurabile in conformità all'Articolo 4, comma 7 dell'EUDR.

Gli operatori e i commercianti a valle della catena di approvvigionamento che ricevono tali informazioni possono basare la propria dovuta diligenza sulle informazioni ricevute, ma il fatto che un altro operatore o commerciante più a monte della catena del valore abbia effettuato la dovuta diligenza non costituisce in alcun modo una deroga ai propri obblighi. Per gli obblighi degli operatori a valle non PMI e commercianti non PMI, vedere la FAQ 3.4.

Gli operatori e i commercianti che non sono PMI sono tenuti a garantire che le informazioni sulla tracciabilità che forniscono alle autorità competenti degli Stati membri attraverso la dichiarazione di dovuta diligenza presentata al sistema di informazione siano corrette.

Lo sviluppo e il funzionamento del sistema informativo saranno in linea con le pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati. Inoltre, **il sistema sarà dotato di misure di sicurezza che garantiranno l'integrità e la riservatezza delle informazioni condivise.**

1.24. Come funzionerà la tracciabilità per i prodotti provenienti da più paesi?

Gli operatori e i commercianti non PMI sono tenuti a garantire che le informazioni richieste sulla tracciabilità che forniscono alle autorità competenti degli Stati membri sono corrette, **indipendentemente dalla lunghezza o dalla complessità delle loro catene di approvvigionamento.**

Le informazioni sulla tracciabilità possono essere sommate lungo le catene di approvvigionamento. Ad esempio, un grande approvvigionamento di soia acquistata da diverse centinaia di appezzamenti di terreno da diversi paesi dovrebbe essere associato a una dichiarazione di due diligence che includa tutti i paesi di produzione pertinenti e le informazioni di geolocalizzazione per ogni singolo appezzamento di terreno (di ogni paese) che ha contribuito alla spedizione.

1.25. Cosa si intende per data o l'intervallo di produzione? (AGGIORNATA)

Gli operatori sono tenuti a raccogliere informazioni sulla data o sull'intervallo di produzione in forza degli obblighi previsti dall'articolo 9 del Regolamento. Queste informazioni sono necessarie per stabilire se il prodotto è a deforestazione zero. Per questo motivo si applica alle materie prime interessate, immesse sul mercato UE e a quelle utilizzate per la produzione dei prodotti oggetto del regolamento.

Per i prodotti diversi dai bovini, la data di produzione si riferisce alla raccolta dei prodotti e l'intervallo di tempo di produzione si riferisce alla durata del processo produttivo (ad esempio, nel caso del legname, l'"intervallo di tempo di produzione" si riferisce alla durata delle operazioni di raccolta). La data di produzione e l'intervallo di tempo di produzione devono essere correlate agli appezzamenti di terreno designati.

Se non fossero disponibili informazioni più precise, a causa delle specificità della produzione, potrebbero essere utilizzati l'anno o la stagione di raccolta.

Per i prodotti afferenti ai "bovini", l'intervallo di tempo di produzione si riferisce alla vita dell'animale: dal momento in cui il bestiame è nato fino al momento della macellazione. Se il bestiame vivo (codice HS 0102 21, 0102 29) viene immesso sul mercato dell'UE (ad esempio, importando o vendendo per la prima volta un bovino nato nell'UE), tutte le geolocalizzazioni fino alla prima immissione sul mercato dell'UE dovranno essere raccolte e presentate con la dichiarazione di dovuta diligenza (DDS). Se il bestiame vivo sarà successivamente messo a disposizione sul mercato dell'UE, i commercianti non PMI saranno obbligati a raccogliere e aggiungere tutte le ulteriori geolocalizzazioni degli stabilimenti in cui il bestiame è stato tenuto dopo la prima immissione sul mercato dell'UE (cfr. articolo 9, comma 1, lettera d). I commercianti PMI non dovranno aggiungere la loro geolocalizzazione né emettere nuovi DDS, ma dovranno conservare, per almeno 5 anni, le informazioni relative ai prodotti che intendono mettere a disposizione sul mercato, come stabilito all'articolo 5, commi 3 e 4.

Si noti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e in linea con la definizione di "*prodotto*" di cui all'articolo 2, comma 14, l'EUDR non si applica ai bovini e ai prodotti derivati se il bestiame è nato prima dell'entrata in vigore del regolamento, ossia prima del 29 giugno 2023.

1.26. Come funziona la tracciabilità per i bovini? (AGGIORNATA)

Basta fornire la geolocalizzazione del terreno dove è nato il vitello? Alcuni bovini possono essere spostati in uno o più luoghi prima della macellazione.

Gli operatori (o i commercianti non PMI) che immettono sul mercato prodotti bovini devono geolocalizzare o far riferimento ad una DDS contenente la geolocalizzazione di tutti gli stabilimenti associati all'allevamento del bestiame, comprendendo il luogo di nascita, le aziende agricole in cui sono stati nutriti, i pascoli e i macelli nel caso in cui il bestiame sia tenuto in questo stabilimento (ma per ciascuno di questi "stabilimenti" è necessaria solo la geolocalizzazione corrispondente a un punto di latitudine e a un punto di longitudine, non quella dei poligoni).

1.26.1. In che modo gli operatori devono adempiere agli obblighi relativi ai "mangimi utilizzati per il bestiame"? (NUOVA)

Ai sensi del considerando 39 del regolamento, gli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati realizzati utilizzando bovini dovrebbero garantire, nell'ambito del loro sistema di dovuta diligenza, che i mangimi utilizzati per il bestiame siano a deforestazione zero. Tuttavia, non dovrebbero essere richieste informazioni di geolocalizzazione per il mangime stesso. Tenendo conto del fatto che l'EUDR impone requisiti per i prodotti interessati, i mangimi utilizzati per il bestiame sono interessati ai sensi dell'EUDR, solo se tali mangimi sono un prodotto interessato al momento dell'alimentazione (ad esempio, SA 1208 10 – farina e farina di soia).

Una DDS per i mangimi inclusi nell'allegato I deve essere presentata solo quando sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati in quanto tali.

Nel caso in cui il mangime utilizzato per il bestiame sia già stato sottoposto a dovuta diligenza in una fase precedente della catena di approvvigionamento, l'esercizio della dovuta diligenza sui bovini e sui prodotti interessati derivati può includere le relative fatture, numeri di riferimento delle corrispondenti dichiarazioni di dovuta diligenza o qualsiasi altra documentazione pertinente come prova che il mangime è a deforestazione zero. Le prove possono essere richieste dalle autorità competenti nel corso di un controllo nel caso in cui esse ottengano o siano messe a conoscenza di informazioni pertinenti, comprese le informazioni basate su segnalazioni comprovate, presentate da terzi, secondo cui esiste il rischio che il mangime non sia conforme all'EUDR. Le prove dovrebbero riguardare l'intero ciclo di vita degli animali, fino a un massimo di cinque anni.

1.27. Cosa succede se i fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste? (AGGIORNATA)

Se un operatore o un commerciante che immette o rende disponibile una merce sul mercato o la esporta non è in grado di ottenere le informazioni richieste dal regolamento dai fornitori a monte, deve astenersi dall'immettere i prodotti in questione sul mercato o dall'esportarli, in quanto ciò comporterebbe una violazione del regolamento.

1.28. Devono essere fornite coordinate per i terreni dei paesi a basso rischio?

Non ci sono **eccezioni** per l'obbligo di tracciabilità tramite geolocalizzazione. Gli operatori devono inoltre valutare la complessità della catena di approvvigionamento pertinente e il rischio di elusione del regolamento e il rischio di mescolanza con prodotti di origine sconosciuta o di origine in paesi ad alto rischio o a rischio standard o parti di essi (articolo 13). Se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni pertinenti che potrebbero indicare il rischio che i prodotti in questione non siano conformi al regolamento o che quest'ultimo sia eluso, l'operatore deve adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 e comunicare immediatamente tutte le informazioni pertinenti all'autorità competente.

1.29. Il requisito di legalità si applica ai terreni a deforestazione zero?

Le materie prime interessate non possono essere immesse sul mercato o esportati, a meno che non siano state prodotte in conformità con la legislazione applicabile nel paese di produzione secondo il requisito di cui all'articolo 3, lettera b (il cosiddetto "requisito di legalità").

Gli obblighi di cui all'articolo 3 sono cumulativi, il che significa che tutti devono essere soddisfatti: (1) **il requisito di legalità (articolo 3, lettera b)**; (2) **il requisito di "deforestazione zero" (articolo 3, lettera a)** e (3) il requisito, per le materie prime o i prodotti, di essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 3, lettera c del Regolamento).

1.29.1. In quali casi la legislazione può essere considerata pertinente anche se non è collegata agli obiettivi dell'EUDR di arrestare la deforestazione e il degrado forestale? (NUOVA)

Come indicato nella parte introduttiva della definizione di cui all'art. 2(40) dell'EUDR, la legislazione è rilevante se riguarda lo status giuridico dell'area di produzione, ovvero quando le leggi hanno un impatto specifico o influenzano lo status giuridico dell'area in cui le materie

prime sono state prodotte.

Inoltre, l'art. 2(40) dell'EUDR specifica che ciò può includere, tra l'altro, le leggi commerciali e doganali. Tali leggi, che per loro natura non riguardano lo status giuridico dell'area di produzione, possono anche essere rilevanti se riguardano specificamente i settori della produzione agricola o legnosa - questo potrebbe essere il caso, ad esempio, di documenti specifici relativi all'agricoltura o alle foreste che devono essere forniti in dogana o come parte delle leggi commerciali del Paese di produzione.

1.29.2. Una merce viene raccolta nel Paese A e trasportata nel Paese B per la successiva lavorazione (ad esempio, i semi di cacao provenienti dal Paese A vengono trasformati in polvere di cacao nel Paese B) prima che la polvere di cacao venga immessa sul mercato dell'UE nel Paese C. Quali sono le leggi applicabili in quale paese? (NUOVA)

Nell'esempio, il Paese di produzione è A, quindi i requisiti di legalità riguardano solo le leggi applicabili nel Paese A.

1.30. Ci sono obblighi per i paesi extra UE?

Non ci sono obblighi di legge applicabili ai paesi extra UE. Il presente regolamento stabilisce obblighi per gli operatori e i commercianti (cfr. capitolo 2 del regolamento), nonché per gli Stati membri dell'UE e le loro autorità competenti (cfr. capitolo 3 del regolamento).

Tuttavia, molti paesi in tutto il mondo hanno adottato misure per migliorare le catene di approvvigionamento a deforestazione zero, rafforzare i sistemi pubblici di tracciabilità dei prodotti interessati, ecc., agevolando in tal modo i compiti delle imprese ai sensi del presente regolamento. Ciò è positivo, in quanto tali sviluppi possono aiutare notevolmente gli operatori e i commercianti a rispettare i loro obblighi.

1.31. In che modo i produttori possono condividere dati di geolocalizzazione vietati da alcuni governi? (AGGIORNATA)

Uno degli obblighi fondamentali degli operatori è la raccolta delle informazioni di geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime e i prodotti da immettere sul mercato dell'UE o da esportare [articolo 9, comma 1, lettera d), del regolamento]. Gli operatori non possono fare affidamento sull'esistenza di leggi nazionali che vietano la condivisione di tali dati (pubblici) con operatori e commercianti per essere esentati dall'obbligo di raccogliarli e caricarli sul Sistema di Informazione. Gli operatori devono presentare tali informazioni di geolocalizzazione come parte dei loro obblighi; in caso contrario, operatori e commercianti quando fanno riferimento ad una precedente DDS, non possono rispettare gli obblighi di dovuta diligenza di cui all'articolo 8 e pertanto, non possono importare, mettere a disposizione o esportare prodotti interessati.

2. Ambito d'applicazione

2.1. Quali sono i prodotti interessati dal Regolamento?

Il regolamento si applica solo ai prodotti elencati nell'allegato I. I prodotti non inclusi nell'allegato I non sono soggetti ai requisiti del regolamento, anche se contengono prodotti

interessati che rientrano nel suo campo di applicazione. Ad esempio, il sapone non rientrerà nell'ambito di applicazione del regolamento, anche se contiene olio di palma.

Analogamente, i prodotti con un codice doganale non incluso nell'allegato I, ma che potrebbero includere componenti o elementi derivati da prodotti contemplati dal regolamento, come le automobili con sedili in pelle o pneumatici in gomma naturale, non sono soggetti ai requisiti del regolamento.

N.B.: Il regolamento prevede che l'elenco dei prodotti interessati e le relative descrizioni possano essere modificati dalla Commissione mediante un atto delegato. Inoltre, la Commissione valuterà la necessità e la fattibilità di presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per estendere l'ambito di applicazione del regolamento ad altre materie prime, sulla base di una valutazione d'impatto dei prodotti interessati sulla deforestazione e sul degrado forestale. Il primo riesame dell'ambito di applicazione delle merci avrà luogo entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento.

2.2. E per quanto riguarda i prodotti interessati che non contengono materie prime interessate? (AGGIORNATA)

	... costituito da una materia prima elencata nella corrispondente colonna sinistra dell'allegato I	... <u>non</u> costituito da una materia prima elencata nella corrispondente colonna sinistra dell'allegato I
Prodotti rilevanti elencati nell'allegato I...	Soggetto al regolamento (EUDR)	<u>Non</u> soggetto al regolamento
Altri prodotti <u>non</u> elencati nell'allegato I...	<u>Non</u> soggetto al regolamento	<u>Non</u> soggetto al regolamento

I prodotti inclusi nell'allegato I che non contengono o non sono costituiti da materie prime elencate nella corrispondente colonna sinistra dell'allegato I non rientrano nell'ambito di applicazione dal regolamento.

"ex" prima del codice SA (Nota di Conlegno: in inglese HS – Harmonized System) dei prodotti di cui all'allegato I significa che il prodotto descritto nell'allegato è un "estratto" di tutti i prodotti che possono essere classificati con il codice SA. Ad esempio, il codice 9401 potrebbe includere sedili realizzati con materie prime diverse dal legno, ma solo i sedili in legno sono soggetti ai requisiti del regolamento. Analogamente, il codice SA 0201 include le "Carni di bovini, fresche o refrigerate", mentre l'ex 0201 dell'allegato I del regolamento riguarda solo le "Carni di **bovini**, fresche o refrigerate", vale a dire i bovini del genere *Bos* e dei suoi sottogeneri: *Bos*, *Bibos*, *Novibos* e *Poephagus*, ma le carni di bisonte (genere *Bison*) o di bufalo (genere *Syncerus*) **non sono** contemplate dal regolamento. Nel caso in cui il prodotto in questione, ad esempio "ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma" sia costituito da una miscela di gomma sintetica e naturale, l'operatore (o il commerciante non PMI) deve esercitare la dovuta diligenza solo per la componente gomma naturale.

2.3. Il regolamento si applica indipendentemente dalla quantità o dal valore?

Non esiste una soglia di volume o di valore di una materia prima o di un prodotto interessato, anche all'interno dei prodotti trasformati, al di sotto della quale il regolamento non si applica.

Gli operatori e i commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato o esportano un prodotto pertinente incluso nell'allegato I, indipendentemente dalla sua quantità, sono soggetti agli obblighi del regolamento.

2.4. E per quanto riguarda i prodotti fabbricati nell'UE? (AGGIORNATA)

I prodotti realizzati all'interno dell'UE sono **soggetti agli stessi requisiti dei prodotti realizzati al di fuori dell'UE**. Il regolamento si applica ai prodotti elencati nell'allegato I, siano essi realizzati nell'UE o importati.

Ad esempio, se un'impresa dell'UE produce cioccolato (codice 1806, che è incluso nell'allegato I), sarà considerata un operatore soggetto agli obblighi del regolamento, anche se il cacao in polvere utilizzato nel cioccolato è già stato immesso sul mercato dell'UE e ha soddisfatto gli obblighi di dovuta diligenza (cfr. anche la domanda 3.4 e 3.5 sugli operatori a valle della catena di approvvigionamento).

2.5. In che modo si applica il Regolamento al legno e alla carta utilizzati per gli imballaggi? (AGGIORNATA)

Ad esempio, nel caso di un produttore che vende imballaggi, come i pallet, ad aziende manifatturiere (per proteggere il prodotto finito – non per essere venduti come prodotto finito ai consumatori) il testo **"esclusi i materiali di imballaggio utilizzati unicamente come materiale di imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato"** di cui all'allegato I dovrebbe essere inteso come segue:

Se uno qualsiasi degli imballaggi in questione è immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé (ossia come imballaggio a sé stante), anziché come imballaggio per un altro prodotto, esso è disciplinato dal regolamento e pertanto si applicano gli obblighi di dovuta diligenza.

Se l'imballaggio, classificato con il codice SA 4415, o altro codice SA, ad esempio SA 48, è utilizzato per "sostenere, proteggere o trasportare" un altro prodotto, esso non è disciplinato dal regolamento.

Il materiale da imballaggio utilizzato esclusivamente come tale per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato non è un prodotto interessato ai sensi dell'allegato I del regolamento, indipendentemente dal codice SA in cui rientra.

Il fatto che il materiale di imballaggio sia elencato sulla fattura insieme al prodotto trasportato è irrilevante; è piuttosto decisivo il fatto che l'imballaggio sia classificato congiuntamente o separatamente in uno scenario di importazione o esportazione (vedere regola 5b) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata). Secondo la regola 5b), i materiali di imballaggio e i contenitori di imballaggio presentati con le merci in essi contenute sono classificati con le merci se sono del tipo normalmente utilizzato per l'imballaggio di tali merci. Quando l'imballaggio è, o può, essere classificato congiuntamente al prodotto trasportato, si può considerare utilizzato esclusivamente come materiale di imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso o messo a disposizione sul

mercato dell'UE o esportato da esso.

In un progetto di Atto delegato presentato dalla Commissione, si propone che anche i manuali d'uso, gli opuscoli informativi, i cataloghi, il materiale di marketing e le etichette che accompagnano altri prodotti rientrino nell'ambito di tale esenzione, a meno che non siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati come prodotti a sé stanti.

2.6. La resa al fornitore di un imballaggio vuoto, effettuata da un *retailer*, è considerata una “messa a disposizione sul mercato UE” anche se lo stesso imballaggio è già stato immesso precedentemente sul mercato come prodotto a sé stante? (AGGIORNATA)

Se l'imballaggio, come ad esempio un pallet, è stato immesso sul mercato, messo a disposizione o esportato come prodotto a sé stante (ovvero come imballaggio autonomo), e non come sostegno o protezione di altri prodotti, esso è regolamentato dall'EUDR e pertanto, soggetto agli obblighi di dovuta diligenza (vedere la domanda precedente). Ciò dovrebbe valere a condizione che l'imballaggio in questione sia utilizzato a fini commerciali come prodotto a sé stante.

Invece, se l'imballaggio viene utilizzato per sostenere, proteggere o trasportare altre merci, non rientra nell'ambito d'applicazione dell'EUDR. Ciò significa che la vendita o il noleggio di materiale da imballaggio usato, ad altre aziende, non è soggetto all'EUDR. Analogamente, il materiale di imballaggio vuoto, già utilizzato per la prima volta, per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto, ad esempio quando viene commercializzato all'interno di un sistema di scambio a circuito chiuso (come quando i pallet vengono trasferiti da un'azienda all'altra per essere riutilizzati per il trasporto) non è disciplinato dal regolamento. Per ulteriori informazioni sul noleggio dei prodotti, consultare la FAQ 2.14.

Se l'imballaggio che è già stato utilizzato per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto viene riparato e venduto, deve essere conforme all'EUDR solo per quanto riguarda i nuovi prodotti interessati utilizzati per la riparazione (ad esempio, un pallet riparato con componenti in legno non riciclati). Ciò significa che, nell'esempio, è necessario presentare una nuova DDS per il pallet, ma solo i nuovi componenti in legno sono soggetti all'esercizio della dovuta diligenza.

2.7. Il commercio di prodotti interessati di seconda mano rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR?

I prodotti di seconda mano che hanno completato il loro ciclo di vita e che verrebbero altrimenti smaltiti come rifiuti (vedere il considerando n. 40 e l'allegato I) non sono soggetti agli obblighi EUDR.

2.8. La carta e il cartone riciclati rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento?

La maggior parte dei prodotti in carta e cartone riciclati contiene una piccola percentuale di pasta di cellulosa vergine o carta riciclata (ad esempio, scarti della produzione di scatole di cartone) per rafforzare le fibre.

L'allegato I stabilisce che il regolamento **non si applica alle merci interamente prodotte a partire da materiali che hanno completato il loro ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stati smaltiti come rifiuti** ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE. Pertanto, al materiale riciclato non si applica alcun obbligo ai sensi del regolamento EUDR.

Al contrario, **se il prodotto contiene materiale non riciclato, allora è soggetto ai requisiti del Regolamento** e il materiale non riciclato dovrà essere ricondotto all'appezzamento di origine tramite geolocalizzazione.

L'allegato I chiarisce inoltre che, in generale, i sottoprodotti di un processo di fabbricazione sono soggetti al regolamento. Nel caso di carta/cartone che costituiscono un prodotto recuperato (rifiuti e avanzi), gli stessi sono esclusi dall'ambito di applicazione ai sensi dell'allegato I (cfr. capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata).

2.8.1. Le carcasse o le carcasse di pneumatici ricostruiti sono soggette all'EUDR? (NUOVA)

In un progetto di atto delegato presentato dalla Commissione, si propone che le carcasse e gli involucri di pneumatici usati (generalmente utilizzati per la ricostruzione di pneumatici) siano fuori dal campo di applicazione del regolamento, mentre i pneumatici ricostruiti rientrano nel campo di applicazione solo per le nuove parti in gomma naturale, come il battistrada, applicate alle carcasse e agli involucri.

2.9. Cosa sono i codici NC e SA e come devono essere utilizzati? Dove posso trovare maggiori informazioni sulle misure TARIC applicabili? (AGGIORNATA)

La nomenclatura disciplinata dalla Convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comunemente nota come "**Nomenclatura SA**", è una **nomenclatura internazionale** multiuso elaborata sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Questa nomenclatura assegna codici a sei cifre per classificare le merci e si applica in tutto il mondo. I paesi o le altre aree geografiche possono aggiungere altri numeri alla nomenclatura SA universale a sei cifre per una classificazione più dettagliata. **La nomenclatura combinata (codice NC)** dell'Unione europea è un codice merceologico a otto cifre che suddivide ulteriormente la nomenclatura SA globale in merci più specifiche per soddisfare le esigenze della Comunità europea.

Il codice NC costituisce la base per la dichiarazione delle merci destinate all'importazione o l'esportazione dall'Unione europea, nonché per le statistiche sugli scambi intracomunitari. Le materie prime e i prodotti di cui all'allegato I del regolamento sono classificati in base ai rispettivi codici NC. I prodotti interessati di cui all'allegato I del regolamento sono classificati dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

All'importazione, all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci - ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 - il codice NC può essere ulteriormente suddiviso in un codice TARIC a dieci cifre creato appositamente per rispondere alle esigenze della legislazione dell'UE. Quando si dichiarano le merci per il regime di esportazione di cui all'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013, la suddivisione finale può arrivare fino a un codice NC a otto cifre.

I membri della catena di approvvigionamento devono classificare i loro prodotti in base all'allegato I del regolamento NC di base (regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio relativo

alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune) per stabilire se il regolamento si applica agli stessi. I codici HS possono evolversi ogni 5 anni. Il regolamento NC dell'UE viene adottato ogni anno, per tenere conto di eventuali aggiornamenti.

Per maggiori informazioni: Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Un documento esplicativo contenente ulteriori informazioni sull'integrazione delle misure EUDR nel sistema tariffario integrato dell'Unione europea (la banca dati TARIC), comprese le esenzioni TARIC applicabili introdotte nella TARIC, è disponibile online².

2.10. Quando si verifica la "fornitura" di un prodotto EUDR, nel senso che è immesso o reso disponibile sul mercato nel corso di un'attività commerciale? In che misura le aziende rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento quando utilizzano o trasformano prodotti interessati? (AGGIORNATA)

Occorre distinguere tra la persona che, nella catena di fornitura, importa o commercializza un prodotto interessato sul mercato dell'UE e le persone che si trovano più a valle nella catena di fornitura. Chi immette sul mercato un **prodotto elaborato o fabbricato nell'UE**, ne effettua la prima fornitura. Una fornitura presuppone un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di qualsiasi diritto di proprietà relativo al prodotto in questione e comporta che la merce sia stata fabbricata o che la materia prima immessa sul mercato sia stata prodotta (cfr. articolo 2, comma 14). La fornitura è interessata dall'EUDR indipendentemente dal fatto che il prodotto in questione sia immesso sul mercato per a) la trasformazione, b) la distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o c) l'uso nell'attività dell'operatore stesso (cfr. articolo 2, comma 19). L'azienda che effettua la fornitura è un operatore, deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS.

Se un **prodotto è vincolato al regime doganale di "immissione in libera pratica"** nel corso di un'attività commerciale e non è destinato all'uso o al consumo privato, si presume che sia destinato ad essere immesso sul mercato, a prescindere dal fatto che costituisca una "fornitura" o dalla presenza di un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà o di un diritto equivalente (relativo al prodotto in questione).

Quando un prodotto è stato immesso sul mercato, dopo che la fabbricazione (e la produzione nel caso delle materie prime) ha avuto luogo, esso è considerato "fornito" per la distribuzione, per il consumo o per l'uso, se esiste un accordo tra persone fisiche o giuridiche, volto al trasferimento di proprietà oppure un atto equivalente relativo al prodotto in oggetto (come un contratto di vendita o donazione).

In generale l'EUDR non stabilisce obblighi per chi assicura servizi logistici lungo la catena d'approvvigionamento (ad esempio, spedizionieri, agenti di trasporto o rappresentanti doganali non sono "operatori" o "commercianti" ai sensi dell'EUDR) se tali soggetti non immettono prodotti sul mercato o li esportano.

Queste situazioni possono essere spiegate con alcuni esempi:

² [Taric and Quota Data & Information - Biblioteca](#)

- 1) L'azienda automobilistica B acquista pelli bovine (prodotto pertinente) dalla conceria T (di uno Stato membro UE) per fabbricare sedili di un'automobile. La casa automobilistica B immette l'automobile (prodotto non pertinente) sul mercato vendendola ai consumatori finali. L'azienda automobilistica B non è un operatore (in quanto l'auto che fornisce sul mercato non è un prodotto pertinente nell'allegato I) e non è un commerciante, in quanto non fornisce pelli bovine (come prodotto a sé stante) sul mercato.
- 2) L'azienda automobilistica B importa (cioè sottopone a procedura doganale di "immissione in libera pratica") pelli bovine per la fabbricazione di automobili. L'azienda automobilistica B è un operatore nell'importazione della pelle per le proprie operazioni commerciali. B deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS prima dell'immissione in libera pratica.
- 3) L'agricoltore D acquista farina di soia (prodotto pertinente) da un molino di uno Stato membro UE e la somministra a dei polli (prodotti non interessati) che poi vende. D non è un operatore al momento della vendita dei polli (in quanto i polli non sono prodotti interessati dell'allegato I) e non è un commerciante, in quanto non fornisce la farina di soia sul mercato. Tuttavia, D sarebbe un operatore se importasse da Paesi extra UE (ossia fosse sottoposto al regime doganale di "immissione in libera pratica") la farina di soia per l'alimentazione dei polli (cfr. precedente scenario 2).

Nel caso in cui un agricoltore fornisca ai bovini prodotti interessati a base di soia, si rimanda al considerando 39.

- 4) La società di stampa P acquista la carta dal produttore di carta B e stampa vari prodotti che vengono poi forniti all'editore C. P è un operatore quando vende prodotti di carta stampata (prodotto pertinente) all'editore C. D'altro canto, se l'impresa di stampa P si limita a offrire servizi di stampa senza mai possedere i prodotti stampati, non fornisce direttamente prodotti di carta stampata, il che significa che in questo caso P è un fornitore di servizi senza obblighi ai sensi dell'EUDR.

Negli esempi seguenti, le persone **realizzano** o **utilizzano** prodotti interessati **nella loro attività**. Esse sono soggette al regolamento solo nei casi in cui li forniscono sul mercato:

- 5) L'impresa A acquista dal rivenditore B in un paese terzo e importa (ossia sottopone a regime doganale di "immissione in libera pratica") tavoli e sedie in legno (prodotti interessati). I mobili saranno utilizzati dai dipendenti di A durante l'orario di lavoro. A è un operatore e deve esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS prima dell'immissione in libera pratica dei tavoli e delle sedie.
- 6) L'impresa D acquista tavoli e sedie in legno (prodotti interessati) dall'operatore dell'UE B che li ha importati da un paese terzo e che ha già effettuato la dovuta diligenza e ha presentato un DDS. L'azienda D utilizzerà i mobili per i propri dipendenti durante l'orario di lavoro. I mobili non vengono forniti e quindi D non è soggetto all'EUDR.
- 7) L'agricoltore F dell'UE raccoglie i propri semi di soia (prodotti interessati) e li trasforma in farina di soia (prodotto pertinente) che viene utilizzata per nutrire polli nella sua azienda agricola. Poiché l'agricoltore F non fornisce semi e farina di soia ad altre persone fisiche o giuridiche, gli stessi non sono immessi sul mercato e quindi F non è soggetto all'EUDR.

- 8) L'agricoltore F stabilito nell'UE raccoglie i propri semi di soia (prodotti interessati) e li trasforma in farina di soia (prodotto pertinente) che vende all'agricoltore stabilito nell'UE G. L'agricoltore F è un operatore per quanto riguarda la farina di soia, così come viene fornita all'agricoltore G.
- 9) L'azienda B, con sede nell'UE, taglia la propria foresta e produce cippato dai tronchi raccolti (entrambi prodotti interessati). Utilizza il cippato come combustibile per il riscaldamento dei propri impianti. Poiché B non fornisce tronchi o cippato sul mercato, non vi è alcuna immissione o messa a disposizione di prodotti interessati e l'azienda B non è soggetta all'EUDR.
- 10) L'impresa C acquista cippato di legno (prodotto pertinente) da un operatore dell'UE che ha già effettuato la dovuta diligenza e ha presentato un DDS. L'azienda C utilizza il cippato come combustibile per il riscaldamento dei propri impianti. Poiché C non fornisce tronchi o cippato di legno sul mercato, non vi è alcuna immissione o messa a disposizione sul mercato e l'azienda C non è soggetta all'EUDR.
- 11) L'impresa C acquista cippato di legno (prodotto interessato) da un operatore dell'UE che ha già effettuato la dovuta diligenza e ha presentato un DDS. L'azienda C utilizza il cippato per produrre elettricità. Poiché l'azienda C non immette o mette a disposizione sul mercato un prodotto interessato non è soggetta all'EUDR.

2.11. Quando è necessario esercitare la dovuta diligenza e presentare una DDS se la stessa persona fisica o giuridica trasforma più volte un prodotto pertinente nel corso della sua attività commerciale?

In caso di più fasi di trasformazione interna (ad esempio, il prodotto X in questione viene trasformato nel prodotto Y e successivamente nel prodotto Z da parte della stessa società), sorgono obblighi soltanto per l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto in questione (prodotto Z). Ciò può essere dimostrato dal seguente esempio:

L'impresa C non PMI acquista fave di cacao (prodotto pertinente) dall'operatore dell'UE I e le trasforma in cacao in polvere (prodotto pertinente) e successivamente in preparazioni alimentari contenenti cacao (prodotto pertinente). L'impresa C immette quindi sul mercato le preparazioni alimentari vendendole all'impresa D: in questo caso, gli obblighi si applicano solo alle preparazioni alimentari; quindi, l'azienda C deve accertare la conformità della dovuta diligenza e presentare una DDS prima di immetterle sul mercato.

Se l'impresa C fosse una PMI, non sarebbe tenuta a esercitare la dovuta diligenza o a presentare una DDS per le preparazioni alimentari, ciò a condizione che l'operatore I abbia già esercitato la dovuta diligenza per le fave di cacao da cui sono stati ottenuti i prodotti trasformati (cfr. articolo 4, comma 8, LTUE). In tal caso, la società C deve soltanto conservare il numero di riferimento della dovuta diligenza ricevuto dall'operatore I.

2.12. Il bambù rientra nell'ambito di applicazione dell'EUDR? Cosa fare in caso di prodotti non derivati da materie prime interessate, ma elencati nell'allegato I?

I prodotti realizzati esclusivamente in bambù non rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR. L'articolo 1, comma 1, definisce che per l'EUDR i "prodotti interessati" sono

soltanto quelli che contengono o sono fabbricati a partire da materie prime interessate, tra cui il legno. La definizione di cui all'articolo 2, comma 2, chiarisce inoltre che, ai fini del regolamento, i codici HS dell'allegato I identificano soltanto i prodotti rilevanti per l'EUDR.

Come indicato dalla FAO, il bambù è un prodotto forestale non legnoso; di conseguenza, non rientra nella materia prima legno.

2.13. Gli scambi di lettere scritte e altri documenti di corrispondenza sono soggetti ai requisiti dell'EUDR? (NUOVA)

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, e 141, comma 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 al Codice doganale dell'Unione, gli "invii di corrispondenza" non sono soggetti agli obblighi di dichiarazione doganale e quindi alla presentazione di un numero di riferimento DDS. Allo stesso modo, all'interno dell'UE, tali oggetti di corrispondenza non sono immessi o resi disponibili sul mercato, ma hanno uno scopo di comunicazione. Si noti che i prodotti rilevanti contenuti negli oggetti di corrispondenza (ad esempio in una busta) non possono essere considerati "oggetti di corrispondenza" e quindi, se del caso, sono soggetti agli obblighi di dichiarazione doganale e alla presentazione di un numero di riferimento DDS.

2.14. I campioni e i prodotti utilizzati a scopo di esame, analisi o test rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR? (NUOVA)

In un progetto di atto delegato presentato dalla Commissione, si propone che i campioni di prodotti di valore e quantità trascurabili, che possono essere consumati o utilizzati solo per richiedere ordini di merci del tipo che rappresentano - a condizione che le modalità di presentazione e la quantità, per prodotti dello stesso tipo o qualità, ne escludano il consumo o l'utilizzo per scopi diversi dalla ricerca di ordini - non rientrino nel campo di applicazione del regolamento. Lo stesso vale per i prodotti destinati a essere esaminati, analizzati o testati per determinarne la composizione, la qualità o altre caratteristiche tecniche a scopo di informazione o di ricerca industriale o commerciale, a condizione che i prodotti da analizzare, esaminare o testare siano completamente consumati o distrutti nel corso dell'esame, dell'analisi o del test.

Esempi di forniture di campioni e prodotti utilizzati a scopo di esame, analisi o test includono:

- Un fornitore che invia pneumatici a un produttore di veicoli affinché il destinatario ne testi la qualità e la durata (i pneumatici saranno distrutti nel corso dei test).
- Un fornitore che invia piccole quantità di un nuovo ingrediente (ad esempio, cacao o caffè in grani) a un produttore di alimenti a scopo di valutazione sensoriale e per testarne la qualità e la sicurezza alimentare all'interno dell'azienda. L'ingrediente viene completamente consumato nel corso dell'analisi e dei test. In questo caso, il fornitore e il produttore di alimenti sono fuori dal campo di applicazione se l'ingrediente è chiaramente destinato a essere utilizzato a fini di analisi e test, dati gli accordi contrattuali e le circostanze circostanti.
- Un'azienda produttrice di caffè che importa un piccolo campione di chicchi di caffè da una nuova zona di produzione per utilizzarli e consumarli nella propria attività al fine di decidere se ordinare una grande quantità di chicchi di caffè dalla stessa zona.

2.15. Il regolamento copre il noleggio di prodotti interessati? (NUOVA)

Se un prodotto rilevante viene dato in affitto o fornito in base a un simile accordo contrattuale, il prodotto non è considerato immesso o reso disponibile sul mercato. Una fornitura ai sensi dell'EUDR presuppone un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche volto al trasferimento della proprietà o di qualsiasi altro diritto di proprietà sul prodotto in questione (cfr. FAQ 2.10.). Tuttavia, come specificato nel comma 3 della FAQ 2.10, qualsiasi prodotto immesso in libera pratica sul mercato dell'UE o posto sotto il regime doganale di "esportazione", anche se affittato, è considerato immesso sul mercato ed è quindi soggetto al Regolamento).

3. Soggetti e obblighi

3.1. Chi è considerato un operatore? (AGGIORNATA)

Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento, un operatore è una persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti interessati (anche tramite importazione) o li esporta nel corso di un'attività commerciale.

Questa definizione comprende anche le imprese che trasformano un prodotto dell'allegato I (che è già stato oggetto di dovuta diligenza) in un altro prodotto dell'allegato I, qualora tale trasformazione corrisponda a una modifica del codice SA (cfr. FAQ 3.1.1.). Ad esempio, se la società A, con sede nell'UE, importa burro di cacao (codice SA 1804, incluso nell'allegato I) e la società B, anch'essa con sede nell'UE, utilizza tale burro di cacao per produrre cioccolato (codice SA 1806, incluso nell'allegato I) e lo immette sul mercato, sia la società A che la società B sono considerate operatori ai sensi del regolamento. L'azienda A sarebbe considerata "operatore a monte", mentre l'azienda B sarebbe "operatore a valle". Gli operatori che immettono sul mercato dell'UE un prodotto elencato nell'allegato I che non è stato sottoposto a dovuta diligenza in una fase precedente della catena di approvvigionamento (ad esempio gli importatori che si riforniscono di cacao) sono soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, all'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

3.1.1. In che misura la modifica del codice SA ha un impatto sulla designazione dell'azienda come operatore o commerciante? (NUOVA)

Una modifica del codice merceologico (SA, NC o TARIC) di un prodotto già immesso sul mercato fa sì che un'azienda che immette sul mercato un prodotto derivato sia un operatore solo se la modifica riguarda le cifre elencate nell'Allegato I. Ad esempio, la società A, con sede nell'UE, importa caffè non torrefatto (codice SA 0901 11), che rientra nel codice SA 0901 elencato nell'Allegato I. La società B, anch'essa con sede nell'UE, successivamente tosta i chicchi di caffè (codice SA 0901 21), che rimane sotto il codice SA 0901 nell'allegato I. Nell'esempio citato, la società A sarebbe considerata un operatore ai sensi del regolamento, mentre la società B sarebbe classificata come commerciante. Questo perché il codice SA per il caffè torrefatto inizia con le stesse quattro cifre del codice SA per i chicchi di caffè non torrefatti, e solo queste prime quattro cifre sono elencate nell'allegato I dell'EUDR. Nel caso dei codici SA 47, 48 e 49, lo stesso principio si applica alle prime due cifre dei codici SA.

3.2. Cosa significa "nel corso di un'attività commerciale"?

Per attività commerciale si intende un'attività che si svolge in un contesto aziendale.

Le definizioni combinate di "operatore" (articolo 2.15) e di «nel corso di un'attività commerciale» (articolo 2.19) implicano che chiunque immetta sul mercato un prodotto interessato per la vendita (con o senza trasformazione) o come regalo, ai fini della trasformazione o della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali, o per l'uso nell'ambito delle sue attività commerciali, sarà soggetto agli obblighi di dovuta diligenza e dovrà presentare la dichiarazione di dovuta diligenza.

3.3. Che cosa significa "legislazione pertinente del paese di produzione"? (AGGIORNATA)

Le materie prime e i prodotti interessati possono essere immessi sul mercato dell'UE solo se soddisfano i tre requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento, vale a dire (1) sono a deforestazione zero [articolo 3, lettera a)], (2) sono conformi alla legislazione pertinente del paese di produzione [articolo 3, lettera b)] e (3) sono coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 3, lettera c)).

La "legislazione pertinente" può includere, tra l'altro, le leggi nazionali (comprese quelle secondarie) e la giurisprudenza, nonché le norme internazionali applicabili a livello nazionale. Per «paese di produzione» si intende il paese in cui è stata prodotta una materia prima interessata (cfr. articolo 2, comma 24, dell'EUDR). Per «prodotto» si intende l'allevamento, la raccolta, la provenienza o l'allevamento su appezzamenti di terreno pertinenti o, per quanto riguarda i bovini, in stabilimenti (cfr. articolo 2, comma 14 dell'EUDR). Di conseguenza, la legislazione di altri paesi in cui possono aver avuto luogo ulteriori fasi di un processo di fabbricazione non è pertinente ai fini del requisito di legalità (ad esempio, i semi di soia raccolti nel paese di produzione A vengono trasformati in farina di soia nel paese B prima di essere immessi sul mercato dell'UE nel paese C). Il regolamento presenta un elenco di settori legislativi senza specificare particolari atti giuridici, in quanto questi differiscono da paese a paese e possono essere soggetti a modifiche. Secondo la definizione, la normativa - di cui all'articolo 2, comma 40, lettere da a) a h) - deve essere interpretata nel senso che è relativa alla zona di produzione. Per la legislazione sulla protezione dell'ambiente, si dovrebbe tenere conto del significato e dello scopo di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b) dell'EUDR. Pertanto, la legislazione riferita alla protezione delle foreste, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o la protezione della biodiversità è rilevante.

Ai fini della valutazione del rischio è necessaria la documentazione pertinente di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h), articolo 10 dell'EUDR. Tale documentazione può consistere, ad esempio, in documenti ufficiali di autorità pubbliche, accordi contrattuali, decisioni giudiziarie o valutazioni d'impatto e audit effettuati. In ogni caso, l'operatore deve verificare che tali documenti siano verificabili e affidabili, tenendo conto del rischio di corruzione nel paese di produzione. Ulteriori informazioni possono essere reperite nel Documento di orientamento della Commissione (C/2024/6789).

3.4. Quali sono gli obblighi degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI? (AGGIORNATA)

Gli operatori a valle della catena di approvvigionamento sono quelli che immettono sul mercato o esportano prodotti rilevanti elencati nell'Allegato I, i cui componenti o ingredienti (tutti) sono stati precedentemente sottoposti alla Dovuta Diligenza ai sensi dell'EUDR e per i

quali è stata presentata una DDS. Ad esempio, un fabbricante di arredi che vende mobili di legno che sono già stati assoggettati agli obblighi EUDR, sarà considerato un operatore a valle. I loro obblighi variano in base al fatto che siano o meno imprese di dimensioni piccole e medie (PMI) (per gli obblighi degli operatori a valle PMI, vedere la FAQ 3.5.).

Quando presentano la dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema informativo, gli operatori non PMI a valle della catena di approvvigionamento possono fare riferimento alla dovuta diligenza effettuata in precedenza nella catena di approvvigionamento, includendo il numero di riferimento inerente alle parti dei loro prodotti interessati già sottoposti a dovuta diligenza.

Obblighi:

Gli operatori non PMI a valle e i commercianti non PMI sono tenuti a:

1. accertare che la due diligence sia stata esercitata a monte della catena di fornitura ai sensi dell'art. 4, comma 9, dell'EUDR; a tal fine, possono rivedere le informazioni contenute nel sistema informativo (vedere i dettagli di seguito).
2. Presentare una Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) e far riferimento alle precedenti DDS includendo i relativi numeri di riferimento e di verifica³ ricevuti dai loro fornitori diretti.

Secondo l'Articolo 12 dell'EUDR, gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI hanno l'obbligo di istituire e tenere aggiornato un sistema di dovuta diligenza per accertare che la dovuta diligenza sia stata esercitata a monte.

Accertamento dell'esercizio della dovuta diligenza

Gli operatori a valle non PMI e gli operatori non PMI **accertano** che la dovuta diligenza è stata esercitata a monte **raccogliendo i numeri di riferimento e i numeri di verifica** delle DDS presentate a monte e **verificando la validità dei numeri di riferimento**. Gli operatori a valle non PMI e gli operatori non PMI **presentano quindi le proprie DDS, facendo riferimento a tutte le DDS precedenti ricevute dai loro fornitori diretti**. (N.B.: Il sistema d'informazione di cui all'articolo 33 dell'EUDR verifica automaticamente la validità di un massimo di 2.000 numeri di riferimento DDS contemporaneamente al momento della presentazione di una nuova DDS, quindi questo obbligo non comporta alcun onere amministrativo aggiuntivo).

Possibili ulteriori passi

Dato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 dell'EUDR, gli operatori non PMI e i commercianti non PMI mantengono la responsabilità giuridica in caso di violazione del regolamento, essi potrebbero, sulla base dei rischi e delle particolarità delle loro catene di approvvigionamento, scegliere di adottare ulteriori misure per accertare che sia stata esercitata la dovuta diligenza.

Ad esempio, gli operatori non PMI e i commercianti non PMI potrebbero controllare la catena

³ Numero di verifica, definito all'articolo 3, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084, indica un numero di sicurezza assegnato dal sistema di informazione alla dichiarazione di dovuta diligenza presentata dall'utente del sistema di informazione per garantire una maggiore sicurezza dei dati contenuti nella dichiarazione di dovuta diligenza.

delle DDS presentate nonché le informazioni fornite nelle DDS precedenti in merito al paese di produzione, alla quantità e ai codici SA dei prodotti dichiarati e, se disponibili, alla geolocalizzazione e ai nomi scientifici, al fine di verificare la completezza e la plausibilità delle informazioni fornite riguardo ai prodotti che intendono immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'UE o esportare. Accertare che la due diligence sia stata eseguita correttamente non comporta la necessità di controllare sistematicamente ogni singola dichiarazione di dovuta diligenza presentata dai fornitori a monte.

Anche gli operatori a valle non PMI o i commercianti non PMI possono voler raccogliere e analizzare informazioni che vanno oltre quelle contenute nel sistema informativo. Gli operatori a valle non PMI o gli operatori non PMI possono, ad esempio, utilizzare l'elenco dei paesi o di parti di paesi di cui all'articolo 29, comma 2 dell'EUDR; consultare le relazioni disponibili al pubblico, basate sull'articolo 12, comma 3, dei fornitori a monte non PMI; consultare i risultati di un audit condotto sulla base dell'articolo 11, comma 2, lettera b); o richiedere, su base volontaria, ulteriori informazioni ai propri fornitori. In tal modo, potrebbero verificare che i loro fornitori diretti, qualora non si tratti di PMI o di operatori a monte, dispongano di un sistema di dovuta diligenza funzionante e aggiornato, incluse politiche, procedure e controlli adeguati e proporzionati per mitigare e gestire efficacemente i rischi di non conformità dei prodotti interessati, per garantire che la dovuta diligenza sia esercitata correttamente e regolarmente.

Fornitura diretta o indiretta da parte delle PMI

Gli operatori delle PMI e gli operatori delle PMI a valle non sono obbligati a raccogliere informazioni relative all'esercizio di dovuta diligenza e pertanto non hanno l'obbligo giuridico di comunicare ai loro clienti informazioni, oltre al numero di riferimento e al numero di verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 7, dell'EUDR. Ciò, di conseguenza, limita le informazioni disponibili che devono essere raccolte, analizzate e comunicate dagli operatori non PMI e dai commercianti non PMI che sono riforniti direttamente o indirettamente da PMI. Le misure adottate dagli operatori e dai commercianti nel comunicare le informazioni e nell'accertare che sia stata esercitata la dovuta diligenza dovrebbero essere prese in considerazione dalle autorità competenti nella loro valutazione del rischio.

Se gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI giungono alla conclusione che i prodotti possono essere non conformi o che esiste un rischio non trascurabile di non conformità, devono astenersi dall'immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare i prodotti interessati. Se gli operatori a valle o i commercianti ottengono o sono messi a conoscenza di informazioni che indicano una non conformità, devono informare immediatamente le autorità competenti a norma degli articoli 4, comma 5 e 5, comma 5, dell'EUDR.

Nessun obbligo di raccolta di informazioni

In qualità di operatori a valle non PMI e di commercianti non PMI che devono solo accertare che la dovuta diligenza sia stata esercitata, essi non sono tenuti a raccogliere le informazioni richieste dall'articolo 9 dell'EUDR. Le DDS contengono una dichiarazione attestante l'esercizio della dovuta diligenza, che implica che le informazioni richieste dall'articolo 9 sono state raccolte dall'operatore a monte (cfr. punto 5 dell'allegato II).

Parti di prodotti non ancora sottoposte a Dovuta Diligenza

Per le parti dei prodotti interessati che non sono state sottoposte alla dovuta diligenza, gli operatori non PMI esercitano pienamente la dovuta diligenza e presentano una DDS.

3.5. Quali sono gli obblighi degli operatori delle PMI a valle della catena di fornitura? (AGGIORNATA)

Gli operatori a valle della catena di approvvigionamento sono coloro che esportano un prodotto in allegato I (che è già stato sottoposto a dovuta diligenza) o che lo trasformano in un altro prodotto dell'allegato I.

Gli operatori delle PMI a valle della catena di approvvigionamento mantengono la responsabilità giuridica in caso di violazione del regolamento. Esse sono tenute a ottenere i numeri di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza e i numeri di verifica associati ai prodotti e a metterli a disposizione delle autorità competenti su richiesta, nonché a metterli a disposizione degli operatori e dei commercianti ai quali forniscono i prodotti in questione. Inoltre, devono immediatamente informare le autorità competenti qualora riscontrino un rischio di non conformità e offrire tutta l'assistenza necessaria per facilitare i controlli (articolo 4, comma 4, lettera a), e commi da 5 a 8 dell'articolo 4 dell'EUDR).

Tuttavia, per quanto riguarda le parti dei prodotti che sono state oggetto di dovuta diligenza, non sono tenuti a) a esercitarla nuovamente, né b) a presentare la relativa dichiarazione nel Sistema informativo (articolo 4, comma 8). Tuttavia, su richiesta delle autorità competenti, devono fornire i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza ottenuti da fasi precedenti della catena di approvvigionamento, nonché, in caso di reimportazione o esportazione, riportarli nella dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica o l'esportazione (art. 26, comma 4, EUDR).

Per le parti dei prodotti interessati che non sono state sottoposte a dovuta diligenza, gli operatori delle PMI devono esercitarla pienamente e presentare la relativa dichiarazione (DDS).

3.6. Gli operatori e i commercianti non PMI più a valle della catena di approvvigionamento avranno accesso alle informazioni di geolocalizzazione contenute nelle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori a monte al sistema informativo? (AGGIORNATA)

Gli operatori a monte decideranno se le informazioni di geolocalizzazione contenute nelle loro dichiarazioni di dovuta diligenza presentate sul Sistema d'Informazione, saranno accessibili e visibili agli operatori a valle e per i commercianti non PMI tramite le DDS referenziate all'interno del sistema informativo. Anche se la geolocalizzazione non è visibile per gli operatori a valle e per i commercianti, essa è contenuta nelle loro dichiarazioni di dovuta diligenza (come richiesto dal punto 3 dell'allegato II al Regolamento) facendo riferimento alle dichiarazioni a monte. Per ulteriori informazioni sulla visibilità delle informazioni di geolocalizzazione, consultare la FAQ 7.7.

3.7. Cosa succede se un operatore con sede al di fuori dell'UE immette sul mercato UE un prodotto o una materia prima interessata? In quali circostanze gli operatori con sede al di fuori dell'UE avranno accesso al Sistema di Informazione? (AGGIORNATA)

Se una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'UE immette sul mercato prodotti interessati, ai sensi dell'articolo 7 dell'EUDR, la prima persona stabilita nell'Unione che mette tali prodotti a disposizione sul mercato è considerata operatore ai sensi del regolamento.

In questo caso, ai sensi dell'EUDR, ci saranno due operatori: uno stabilito al di fuori e uno all'interno dell'UE.

La prima persona stabilita nell'Unione - che è considerata un operatore ai sensi dell'articolo 7 dell'EUDR - è soggetta agli obblighi degli "operatori a monte" (per ulteriori informazioni si veda la FAQ 3.1.). L'articolo 4, comma 8, e l'articolo 4, comma 9, non si applicano alla prima persona stabilita nell'Unione; lo scopo dell'articolo 7, come indicato nel considerando 30, è che in ogni catena di approvvigionamento vi sia un operatore stabilito nell'Unione e che possa essere ritenuto responsabile in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall'EUDR.

Esempio:

L'impresa A, con sede al di fuori dell'UE, importa e immette in libera pratica fave di cacao, un prodotto rilevante. L'azienda A fornisce le fave di cacao all'azienda B con sede nell'UE.

L'impresa A è un operatore con sede al di fuori dell'UE e deve esercitare la dovuta diligenza e presentare un DDS nel sistema informativo. Ai sensi dell'articolo 7 dell'EUDR, l'impresa B con sede nell'UE è un operatore ed è altresì tenuta a esercitare la dovuta diligenza e a presentare una DDS.

Gli operatori con sede al di fuori dell'UE avranno accesso al Sistema Informativo soltanto se dispongono di un numero EORI valido, rilasciato da uno Stato Membro o dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord (XI), poiché solo in questo caso dovranno presentare una dichiarazione di dovuta diligenza, dopo aver esercitato la dovuta diligenza e prima di presentare una dichiarazione doganale. Essi avranno accesso al sistema in qualità di operatore e non di rappresentante autorizzato, in quanto (ai sensi dell'articolo 2, comma 22) il rappresentante deve essere stabilito nell'Unione europea.

3.8. Quali aziende non sono commercianti PMI e quali sono i loro obblighi?

Un commerciante non PMI è un operatore che non è una piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 30, dell'EUDR. La presente disposizione fa riferimento alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE. Ciò include essenzialmente qualsiasi grande impresa che non sia un operatore e commercializzi sul mercato i prodotti inclusi nell'allegato I, ad esempio grandi catene di supermercati o di vendita al dettaglio.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento, gli obblighi dei commercianti non PMI sono identici a quelli dei grandi operatori a valle: a) devono presentare una dichiarazione di dovuta diligenza; b) nel farlo, possono fare affidamento sulla dovuta diligenza precedentemente effettuata nella catena di approvvigionamento ma, in tal caso, sono

soggetti alle disposizioni dell'articolo 4, comma 9; c) sono responsabili in caso di violazione del Regolamento, anche per una dovuta diligenza effettuata o una dichiarazione di dovuta diligenza presentata da un operatore a monte.

3.9. Le imprese non PMI che vendono al dettaglio sono commercianti EUDR?

Un'organizzazione di vendita al dettaglio è "Operatore" (se si qualifica come "persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale e immette o esporta prodotti interessati sul mercato UE") o "Commerciante" (se si qualifica come "qualsiasi persona nella catena di approvvigionamento diversa dall'operatore che, nel corso di un'attività commerciale, mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati"), in funzione di specifiche situazioni.

3.10. Chi è una PMI ai sensi dell'EUDR? (AGGIORNATA)

Ai sensi dell'articolo 2, comma 30, dell'EUDR, per "piccole e medie imprese" o "PMI" si intendono le microimprese, le piccole e medie imprese quali definite all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE. Le soglie di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, della direttiva 2013/34/UE per i piccoli medi e grandi gruppi non sono rilevanti ai fini della definizione di PMI ai sensi dell'EUDR.

La direttiva contabile 2013/34/UE, modificata dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, stabilisce che le medie imprese "sono imprese che non sono microimprese o piccole imprese e che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: EUR 25 000 000; b) volume d'affari netto: 50 000 000 EUR; c) numero medio di dipendenti durante l'anno finanziario: 250.

Le dimensioni delle PMI, di cui alla direttiva 2013/34/UE, si applicano negli Stati membri dell'UE solo dopo essere state recepite nel diritto nazionale. Pertanto, ai fini del regolamento EUDR, i criteri dimensionali, come modificati dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, si applicheranno alle società stabilite nell'Unione europea solo dopo tale recepimento nello Stato membro in cui la società è stabilita.

Tuttavia, va osservato che ai fini dell'articolo 38, comma 3, dell'EUDR e dell'entrata in attuazione del regolamento entro il 30 giugno 2026, è decisivo se un operatore si è costituito come microimpresa o piccola impresa entro il 31 dicembre 2020. Ciò dipende dal diritto nazionale degli Stati membri dell'UE che attua la direttiva 2013/34/UE e dalle soglie dimensionali in essa contenute, in vigore al 31 dicembre 2020.

3.10.1. Sono una PMI esentata dall'obbligo di presentare la DDS. Le aziende non PMI a cui fornisco possono comunque richiedermi di presentare una DDS? (NUOVA)

Non vi è alcun obbligo legale per un commerciante o un operatore a valle di PMI di presentare una DDS o di accertare che sia stata esercitata la dovuta diligenza a monte; gli operatori a valle di PMI possono avvalersi dell'esenzione di cui all'art. 4(8) EUDR, mentre gli operatori commerciali PMI non sono soggetti agli obblighi degli operatori (cfr. art. 5 EUDR).

Pertanto, le imprese a valle non PMI non possono avvalersi delle disposizioni dell'EUDR per richiedere alle PMI di cui sopra di presentare una DDS.

Va notato che, se un'azienda sceglie di presentare una DDS, essa conferma che è stata effettuata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio, o solo un rischio trascurabile, ai sensi dell'art. 4(comma 2) dell'EUDR (si veda anche il punto 5 dell'Allegato II).

3.11. Chi è responsabile in caso di violazione del regolamento? (AGGIORNATA)

Tutti gli operatori mantengono la responsabilità della conformità dei prodotti interessati che immettono sul mercato o esportano. Il regolamento EUDR impone inoltre, agli operatori o ai commercianti che non sono PMI (ai sensi dell'articolo 5, comma 1) di comunicare tutte le informazioni necessarie lungo la catena di fornitura (articolo 4, comma 7). Per gli operatori PMI a valle, ciò significa che sono tenuti a ottenere una dichiarazione di dovuta diligenza con i numeri di riferimento associati ai prodotti e a metterli a disposizione delle autorità competenti su richiesta. In caso di non conformità, gli operatori devono astenersi dall'immettere il prodotto sul mercato o dall'esportarlo e devono informare immediatamente le autorità competenti qualora riscontrino un rischio di non conformità (articolo 4, comma 4, lettera a), e commi 5 e 8 dell'articolo 4.

I commercianti non PMI mantengono la responsabilità dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato dell'UE.

3.12. Chi è l'operatore EUDR per quanto riguarda alberi in piedi o i diritti di raccolta? (AGGIORNATA)

Gli alberi in piedi in quanto tali non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. A seconda degli accordi contrattuali dettagliati, l'operatore al momento della raccolta potrebbe essere il proprietario della foresta o l'impresa che ha il diritto di raccogliere i prodotti interessati, a seconda di chi immette tali prodotti sul mercato o li esporta. Nel caso in cui una persona concluda un contratto con il quale autorizza l'altra parte a raccogliere il legname, la parte contrattuale che effettua la raccolta è considerata l'operatore se diventa direttamente e automaticamente il proprietario dei tronchi con il semplice atto di tagliare gli alberi. Ciò non avviene quando il diritto nazionale applicabile o il contratto prevedono che la persona fisica o giuridica trasferisca, dopo il raccolto, il diritto di proprietà all'altra parte contrattuale (v., per analogia, sentenza C-370/23 del 21 novembre 2024).

3.13. Come si applica il Regolamento ai gruppi societari? (AGGIORNATA)

Gli obblighi di dovuta diligenza si applicano alle persone di cui all'articolo 2, comma 20 dell'EUDR indipendentemente dal fatto che siano o non siano membri di gruppi aziendali.

Le filiazioni di un gruppo, come qualsiasi entità giuridica, devono fare riferimento alla direttiva 2013/34/UE per determinare se la loro entità è una PMI o meno (vedere. FAQ 3.10.). Sono determinanti lo stato patrimoniale, il fatturato netto e il numero di dipendenti della singola persona giuridica, non del gruppo aziendale nel suo complesso.

Per questo motivo, ogni soggetto deve creare un account separato e individuale per il proprio operatore economico nel Sistema Informativo. Il sistema non consente ad un'unica utenza avente il ruolo di operatore o commerciante di rappresentare più imprese o di creare un'utenza di un operatore economico per un gruppo di società con più imprese utilizzatrici. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6 dell'EUDR, gli operatori e i commercianti possono incaricare un rappresentante autorizzato per presentare e gestire le dichiarazioni di dovuta diligenza. Di

conseguenza, i gruppi societari hanno la possibilità di incaricare uno dei loro membri, in qualità di rappresentante autorizzato, per presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza per conto di tutti i membri del gruppo. Un rappresentante autorizzato può utilizzare un unico account per presentare e gestire le DDS per conto di tutte le entità che rappresenta. Il rappresentante autorizzato deve essere stabilito nell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 2, comma 22, dell'EUDR. Va notato che la responsabilità giuridica per il rispetto del regolamento rimane in capo ai singoli operatori e commercianti.

Per i dettagli sulla registrazione nel sistema informativo, fare riferimento alla Guida per l'utente dell'EUDR⁴.

3.14. Chi è l'operatore o il commerciante quando un'azienda commissiona a un'altra azienda la fornitura di prodotti legati alle sue attività commerciali? Ad esempio, una caffetteria in loco, un piccolo negozio o uno stand allestito oltre all'attività principale. (NUOVA)

A seconda degli accordi contrattuali dettagliati, l'azienda responsabile della fornitura di prodotti rilevanti da utilizzare nella caffetteria, nel piccolo negozio, nello stand, ecc. è responsabile della conformità di detti prodotti. Gli obblighi dell'azienda dipendono dal fatto che si tratti di un commerciante non PMI (FAQ 3.8) o di un commerciante PMI (FAQ 3.5).

Ad esempio:

1) L'appaltatore C è una PMI che, in base all'accordo contrattuale con il supermercato B, è responsabile dell'acquisto (da un produttore dell'UE) e della fornitura di cioccolato (SA 1806) al supermercato B. In questa situazione, l'appaltatore C è una PMI commerciale che è soggetta soltanto agli obblighi di cui all'art. 5 (commi dal n.2 al 6) dell'EUDR ed è esente dagli obblighi di dovuta diligenza non essendo responsabile della conformità del cioccolato all'EUDR.

2) L'appaltatore A gestisce ristoranti in loco per conto del Supermercato B che è un'impresa non PMI dell'UE. L'appaltatore A è un'impresa non PMI e, in base all'accordo contrattuale con il Supermercato B, è responsabile dell'acquisto e della fornitura di cioccolato (SA 1806) ad un ristorante in loco nello stabilimento del Supermercato B. L'appaltatore A acquista il cioccolato da un produttore dell'UE; in questa situazione, quindi, l'appaltatore A è un commerciante non PMI, responsabile della conformità del cioccolato che mette a disposizione nelle caffetterie. L'appaltatore A deve accertare che la dovuta diligenza sia stata effettuata a monte e deve presentare una DDS per il cioccolato che vende; in base all'art. 4(9) dell'EUDR, può fare riferimento a numeri di DDS a monte. Il supermercato B non è responsabile della conformità EUDR del cioccolato.

3) L'appaltatore D è un'impresa non PMI che gestisce stand di dolci presso i negozi del supermercato B. I dolci comprendono il cioccolato (SA 1806). In base agli accordi contrattuali, il Supermercato B acquista le tavolette di cioccolato da un produttore di un Paese terzo e l'appaltatore D si limita a vendere le tavolette di cioccolato per conto del Supermercato B senza mai possederle. In questa situazione, il Supermercato B è quindi un operatore responsabile dell'esecuzione della DD per le tavolette di cioccolato e della presentazione di una DDS per ogni lotto di tavolette di cioccolato. L'appaltatore D non è responsabile della

⁴ Il manual utente è disponibile qui: https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-and-user-manuals

conformità EUDR delle tavolette di cioccolato.

L'adempimento degli obblighi EUDR è richiesto solo quando i prodotti forniti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (FAQ 5.13). I prodotti che non rientrano nel campo di applicazione, anche se contengono componenti o elementi derivati da prodotti rientranti nel campo di applicazione, non sono soggetti ai requisiti del regolamento (FAQ 2.1). Esempi di tali prodotti al di fuori del campo d'applicazione che possono essere forniti dai contraenti sono le salsicce e le preparazioni simili a base di carne di bovini (SA 1601), o le preparazioni a base di caffè, ossia le bevande a base di caffè (SA 2101).

3.15. Come si configurano i ruoli di “rappresentante autorizzato” ai sensi dell'art. 6 dell'EUDR e quello di “rappresentante doganale” ai sensi dell'Art. 18 del Regolamento (UE) 952/2013 (CDU)? (NUOVA)

I due ruoli sono distinti:

- Il “rappresentante autorizzato”, ai sensi dell'art. 6 dell'EUDR, ha il compito di inserire una DDS nel sistema informativo per conto di un operatore. Questo ruolo riguarda quindi solo l'obbligo di cui all'art. 4 dell'EUDR.
- Il “rappresentante doganale”, ai sensi dell'art. 18 del CDU, ha il compito di presentare la dichiarazione doganale per conto di un'altra persona. Quindi, il suo ruolo riguarda soltanto gli obblighi doganali previsti dal CDU.

Può accadere che una società offra sia i servizi di “rappresentante autorizzato” sia quelli di “rappresentante doganale”, ma entrambi i ruoli richiedono due mandati espliciti e diversi e implicano due serie distinte di responsabilità ai sensi di ciascuna disposizione.

A prescindere dalle circostanze (che sia o meno designato anche come “rappresentante autorizzato” ai sensi dell'art. 6 dell'EUDR) i rappresentanti doganali non sono mai “operatori” ai sensi dell'EUDR, poiché non immettono sul mercato né esportano prodotti interessati.

4. Definizioni

Queste definizioni sono la base per gli obblighi delle imprese e dei portatori di interessi nei paesi terzi che intrattengono relazioni commerciali con l'UE, nonché per le autorità competenti dell'UE.

4.1. Cosa significa "deforestazione globale"?

Per «deforestazione globale» si intende la deforestazione che si verifica a livello mondiale (sia nell'UE che al di fuori di essa) in linea con la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (ossia la conversione delle foreste a uso agricolo, indotta o meno dall'uomo).

La deforestazione e il degrado forestale sono tra i principali fattori del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità, le due principali crisi ambientali globali del nostro tempo.

La causa principale della deforestazione e del degrado forestale in tutto il mondo è

l'espansione dei terreni agricoli per la produzione di materie prime come soia, carne bovina, olio di palma, legno, cacao, gomma o caffè. In quanto grande economia e consumatrice di queste materie prime, l'UE contribuisce alla deforestazione e al degrado forestale in tutto il mondo. L'Unione europea, pertanto, ha la responsabilità di contribuire a porvi fine.

Promuovendo la produzione e il consumo di materie prime e prodotti "a deforestazione zero" e riducendo l'impatto dell'UE sulla deforestazione e sul degrado forestale a livello mondiale, il regolamento dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità dovute all'UE.

4.2. Cosa significa "appezzamento di terreno"? (AGGIORNATA)

L'"appezzamento di terreno" – oggetto di geolocalizzazione ai sensi del Regolamento – è definito all'articolo 2, comma 27 dell'EUDR, come "un terreno all'interno di un'unica proprietà immobiliare, in base alla legislazione del paese di produzione, che possieda condizioni sufficientemente omogenee da consentire una valutazione del livello aggregato di rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime prodotte su tale terreno". A fini EUDR, il fattore chiave consiste nell'individuare l'appezzamento di terreno utilizzato per produrre materie prime destinate all'immissione sul mercato dell'UE: non è necessario elencare tutti gli appezzamenti di proprietà di un unico proprietario se alcuni di questi non sono utilizzati per produrre materie prime interessate o che non sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'UE.

Se un singolo proprietario possiede più appezzamenti di terreno e immette sul mercato prodotti interessati provenienti da tutti questi appezzamenti, è possibile dichiarare tutti gli appezzamenti interessati in un'unica DDS (vedi anche FAQ 1.14.).

4.3. A Quali criteri deve conformarsi il legno?

La formulazione della definizione di deforestazione zero di cui all'articolo 2, comma 13, lettera b) ("... nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati realizzati con legno...") esclude il legno dalla definizione del prodotto, creando l'impressione di un "caso speciale" e sollevando una questione in merito all'applicabilità del criterio "a deforestazione zero" di cui all'articolo 3, lettera a), del Regolamento al legno. Il legno deve soddisfare entrambi i criteri, relativi alla deforestazione e al degrado forestale, o solo al degrado forestale?

Per soddisfare i requisiti del Regolamento, il legno deve soddisfare entrambi i criteri: a) deve essere stato raccolto su terreni non soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e b) deve essere stato raccolto senza indurre il degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

4.4. Quali sono i livelli di raccolta conformi?

Se un operatore, nel 2022, ha raccolto il 20% del legname di una foresta con una copertura del 100% e ha permesso che il terreno si sia rigenerato naturalmente, il legno raccolto è conforme al Regolamento? Dopo 30 anni, una volta che la foresta si sarà rigenerata, sarà possibile ripetere l'intervento in conformità con l'EUDR?

Ai sensi del regolamento, per "degrado forestale" si intendono le modifiche strutturali della copertura forestale, che consistono nella conversione di foreste primarie o di foreste che si

rigenerano naturalmente in foreste di piantagioni o in altri terreni boschivi, nonché nella conversione di foreste primarie in foreste piantate (articolo 2, comma 7).

Questa definizione comprende tutte le categorie di foreste definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Pertanto, il degrado forestale ai sensi del regolamento consiste nella trasformazione di alcuni tipi di foreste in altri tipi di foreste o altri terreni boschivi.

Sono consentiti diversi livelli di raccolta del legname, a condizione che ciò non comporti una trasformazione che rientri nella definizione di degrado.

4.5. Come dovrebbe essere intesa l'espressione "senza indurre degrado forestale" nella definizione di "deforestazione zero" per i prodotti interessati che contengono o sono stati realizzati utilizzando legno?

L'elemento della definizione di «deforestazione zero» che si riferisce specificamente al degrado forestale richiede che il legno debba essere «stato raccolto dalla foresta senza provocare degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020» [articolo 2, comma 13, lettera b), dell'EUDR]. Il riferimento a "indurre" crea un nesso causale tra la raccolta del legno e il processo di degrado forestale.

Ciò riflette il fatto che le foreste possono essere influenzate da altri processi, tra cui i cambiamenti climatici, le epidemie, gli incendi, ecc. Queste potenziali forme di degrado forestale esulano dall'ambito di applicazione del regolamento; l'EUDR affronta il degrado forestale causato dalle attività forestali associate alla raccolta del legno e alla successiva rigenerazione della foresta.

I prodotti interessati non sarebbero conformi al regolamento se provenissero da una zona in cui le attività di raccolta hanno indotto degrado forestale. Gli operatori potrebbero prendere in considerazione tutti i dati e le informazioni disponibili alla data del raccolto, principalmente la legislazione del paese vigente in materia di gestione forestale, i piani di gestione forestale, i piani di rimboschimento e le attività pianificate dopo il raccolto, i piani di ripristino e conservazione, altri tipi di piani, procedure di gestione, ecc., per valutare se vi sia il rischio che la raccolta induca degrado forestale.

Se lo stato di degrado della foresta persiste nel tempo, qualsiasi raccolta futura su un appezzamento di terreno in cui le operazioni di raccolta del legno hanno provocato degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 non sarebbe «a deforestazione zero» e i prodotti in questione non potrebbero essere immessi sul mercato. Al contrario, se in futuro la foresta sarà rigenerata e il suo stato cambierà in una categoria forestale che non sarebbe stata considerata come rientrante nella definizione di degrado forestale in primo luogo, allora il legno prodotto da nuove attività di raccolta su tale appezzamento di terreno potrebbe essere considerato «a deforestazione zero».

4.6. Come valutare se un prodotto legnoso è esente da degrado forestale e qual è il periodo di tempo rilevante da prendere in considerazione? (AGGIORNATA)

Ai sensi del regolamento, per "degrado forestale" si intendono le modifiche strutturali della copertura forestale, riconducibili alla conversione di foreste primarie o rigenerate naturalmente in piantagioni forestali o altri terreni boschivi, e la conversione di foreste primarie in foreste piantate (articolo 2, comma 7 dell'EUDR).

Per «degrado forestale» si intendono:				
Le modifiche strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di				
1) Foreste primarie in			2) Foreste rigenerate naturalmente in	
Foreste piantate	Piantagioni forestali	Altri terreni boscati	Piantagioni forestali	Altri terreni boscati

Per conformarsi alla definizione «a deforestazione zero», gli operatori dovranno stabilire se la foresta, al 31 dicembre 2020, era primaria o rigenerata naturalmente (le due tipologie cui si applica la definizione di «degrado forestale») e quindi valutare se il prelievo legnoso e le successive attività pianificate possano causare o indurre (oppure aver causato o indotto) una conversione assimilabile al «degrado forestale».

È importante tenere conto della legislazione forestale vigente nel paese di produzione del legno, dei piani di gestione sostenibile delle foreste e del quadro giuridico inerente al prelievo legnoso sostenibile, nonché delle informazioni e dei dati sullo stato della foresta prima della raccolta, sul regime di raccolta e sui suoi probabili impatti, sui trattamenti di rigenerazione, su altre misure previste di protezione e le misure di ripristino, nonché altre informazioni relative ai criteri di valutazione dei rischi di cui all'articolo 10 del Regolamento. Ciò potrebbe includere la documentazione ufficiale rilasciata dalle autorità forestali che delinea gli obblighi e le condizioni di rimboschimento, gli accordi contrattuali tra le parti o altre informazioni interessanti ottenute dal proprietario del terreno o dai suoi rappresentanti.

Se vi sono prove che indicano che le attività di raccolta possono indurre degrado forestale*, il prodotto legnoso non può essere immesso sul mercato dell'UE, messo a disposizione o esportato dall'UE, a meno che tale rischio non sia attenuato a un livello nullo o trascurabile.

Se, al momento della raccolta, non si conosce la destinazione d'uso dell'appezzamento di terreno (rigenerazione o conversione), c'è il rischio che tale azione possa indurre degrado forestale. Di conseguenza, legno e derivati non possono essere immessi, messi a disposizione o esportati dal mercato dell'UE, a meno che tale rischio non sia attenuato a un livello nullo o trascurabile.

*Di seguito alcuni indizi inerenti ad attività di raccolta che potrebbero indurre degrado forestale:

- piani di gestione (o altre informazioni disponibili) che prevedono attività di raccolta e rigenerazione potenzialmente inadeguate per la prevenzione del degrado forestale ai sensi dell'EUDR;
- attività di raccolta svolte che si discostano dai piani di gestione forestale sostenibile o dalla legislazione del paese;
- piani di rigenerazione post-raccolta che presuppongono una gestione orientata alla

“foresta piantata” o alla “piantagione forestale” (intese in termini EUDR) o interventi di rigenerazione (quali l’impianto o la semina);

- assenza di previsione di misure di rigenerazione.

4.7. Il legno può essere esente da degrado forestale se è stato raccolto da una foresta che, dopo il 31 dicembre 2020, ha subito cambiamenti strutturali non sono indotti dalle attività di raccolta?

Sì, se il degrado forestale dopo il 2020 è provocato da altri processi come cambiamenti climatici, epidemie o incendi non correlati ad operazioni di raccolta o attività di deforestazione. I prodotti di tali appezzamenti possono essere considerati a deforestazione zero, a condizione che le operazioni di raccolta non provochino il degrado forestale.

In questi casi, sarebbe importante disporre di dati e prove sufficienti per dimostrare che qualsiasi cambiamento nello stato delle foreste tra i due periodi di tempo non era correlato alla raccolta del legno.

Inoltre, quando lo scopo del taglio di alberi è la protezione delle foreste - ad esempio quando si raccoglie legno danneggiato da una tempesta o da un incendio; o quando si tagliano alberi infetti per prevenire la diffusione di parassiti e malattie -, non si ritiene che la raccolta abbia "indotto" degrado forestale. In questi casi, è importante disporre di dati e prove sufficienti per dimostrare l’effettiva finalità dell'abbattimento degli alberi.

4.8. In alcuni casi, le prove che il prelievo del legno induca “degrado forestale” possono non essere evidenti per un periodo successivo all’immissione (la messa a disposizione, o l’esportazione) di un prodotto derivato sul mercato UE. Gli operatori sono responsabili anche di eventi verificantisi dopo la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza? In questo caso, i prodotti in legno sarebbero considerati esenti da deforestazione?

I prodotti in questione non sarebbero conformi al regolamento se provenissero da un'area in cui le attività di raccolta hanno indotto il degrado forestale nel periodo precedente alla presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Nel presentare la dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore si assume la responsabilità del processo di dovuta diligenza e della conformità dei prodotti interessati all'articolo 3, lettere a) e b). In tale processo l’operatore deve tenere conto di tutte le informazioni e i dati pertinenti, anche per quanto riguarda i fattori di rischio di cui all'articolo 10.

Potrebbe essere riscontrata una violazione degli obblighi di dovuta diligenza, ad esempio, se la parte della valutazione del rischio della dovuta diligenza non è stata condotta correttamente in quanto sono state trascurate informazioni pertinenti o criteri specifici, compresi i piani successivi alla raccolta nell'appezzamento di terreno.

Qualora si accertasse che la dovuta diligenza non è stata condotta correttamente, gli operatori a valle o i commercianti non sarebbero in grado di fare affidamento su una dichiarazione di dovuta diligenza esistente per i prodotti in questione.

Per contro, se la dovuta diligenza è stata esercitata correttamente all'epoca e i prodotti interessati erano conformi al momento della loro immissione sul mercato, lo stato di conformità dei prodotti interessati – e quello dei prodotti derivati – non cambierà in base a eventi che si verificano dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato (o esportato) che non avrebbero potuto essere identificati come un rischio potenziale al momento della presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza. Ciò non pregiudicherà nemmeno lo stato di conformità dell'operatore.

4.9. La definizione di "degrado forestale" disincentiva l'impianto e la semina intenzionale di alberi, che può essere una pratica importante per la protezione e il ripristino delle foreste?

In alcuni tipi di foreste, l'impianto o la semina intenzionale può essere un metodo efficace e preferito per la rinnovazione delle foreste, anche dopo eventi naturali (quali tempeste e incendi) o a seguito di misure di contrasto a specie esotiche invasive, parassiti o malattie, o per promuovere la rigenerazione in ambienti difficili, tra cui terreni poveri, siccità, gelo e dove gli effetti dei cambiamenti climatici sono evidenti. Pertanto, mentre la conversione di foreste primarie o di foreste che si rigenerano naturalmente in piantagioni forestali costituirebbe "degrado forestale" ai sensi del regolamento, la definizione di "piantagione" esclude "le foreste piantate per la protezione o il ripristino dell'ecosistema, nonché le foreste create mediante impianto o semina, che alla maturità assomigliano o assomiglieranno a foreste che si rigenerano naturalmente".

Questa eccezione dovrebbe logicamente applicarsi anche alle "foreste piantate".

4.10. Come applicare la clausola "alberi in grado di raggiungere tali soglie *in situ*" relativa all'altezza delle piante e alla copertura delle loro chiome nella definizione di "foresta" (di cui all'articolo 2, comma 4) del regolamento?

Se la vegetazione presenta chiome che coprono (o si prevede che coprano) più del 10% del suolo con specie arboree d'altezza reale (o prevista a maturità delle piante) pari o superiore a 5 metri, è classificata come "foresta", in base alla definizione FAO. I popolamenti giovani che non hanno ancora raggiunto una densità di chioma del 10% e un'altezza degli alberi di 5 metri sono inclusi nella definizione di "foresta", così come le aree temporaneamente non coperte da vegetazione, sempre che l'uso predominante dell'area rimanga quello forestale.

4.11. Quale modifica della destinazione d'uso dei suoli forestali è conforme al regolamento?

La deforestazione è definita all'articolo 2, comma 3, come "conversione di foreste ad uso agricolo". L'EUDR prevede altre modifiche della destinazione d'uso dei terreni forestali?

Ai sensi del regolamento, la deforestazione è definita come la conversione delle foreste per uso agricolo. La conversione per altri usi, come lo sviluppo urbano o le infrastrutture, non rientra nella definizione di deforestazione. Ad esempio, il legname proveniente da una foresta tagliata legalmente per costruire una strada è conforme al regolamento.

4.12. Una catastrofe naturale comporta deforestazione in termini EUDR?

La definizione di "deforestazione" contenuta nel regolamento comprende la conversione delle foreste all'uso agricolo, indotta o meno dall'uomo, comprese le situazioni dovute a calamità naturali. Una foresta che ha subito un incendio e viene successivamente convertita in terreno agricolo (dopo la data limite) sarebbe considerata deforestata ai sensi del regolamento. In questo caso specifico, a un operatore sarebbe vietato rifornirsi di materie prime che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento da tale zona (ma non a causa dell'incendio boschivo). Al contrario, se la foresta danneggiata fosse destinata a rigenerarsi, non si tratterebbe di deforestazione e un operatore potrebbe procurarsi il legno dalla stessa foresta ricresciuta.

4.13. Saranno inclusi gli "altri terreni boschivi" o altri ecosistemi? (AGGIORNATA)

Il regolamento si basa sulla definizione di "foresta" della FAO. Ciò include quattro miliardi di ettari di foreste – la maggior parte della superficie abitabile non ancora utilizzata dall'agricoltura – che comprende aree definite come savane, zone umide e altri ecosistemi preziosi dalle leggi nazionali.

Nell'ambito della revisione delle procedure sottolineate nell'Articolo 34 dell'EUDR, la Commissione valuterà l'impatto dell'estensione dell'ambito di applicazione ad "altri terreni boschivi" e ad ecosistemi diversi dalle foreste.

La conversione da foresta primaria o a rinnovazione naturale a piantagioni o ad altri terreni boschivi fa già parte della definizione di «degrado forestale» e i prodotti legnosi provenienti da tali terreni convertiti non possono essere immessi sul mercato o esportati.

4.14. La coltivazione della gomma è considerata un "uso agricolo" ai sensi dell'EUDR?

Sì, la coltivazione della gomma rientra nella definizione di "piantagione agricola" ai sensi del regolamento, che significa "terreni con popolamenti arborei in sistemi di produzione agricola, come piantagioni di alberi da frutto, piantagioni di palma da olio, uliveti e sistemi agroforestali in cui le colture sono coltivate sotto copertura arborea". Questa definizione comprende tutte le piantagioni di prodotti interessati diversi dal legno. Le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di "foresta". Ciò significa che la sostituzione di una foresta con una piantagione di gomma sarebbe considerata deforestazione ai sensi del regolamento.

5. Dovuta diligenza

5.1. Quali sono i miei obblighi in qualità di operatore? (AGGIORNATA)

Come regola generale, gli operatori (e i commercianti non PMI) dovranno istituire e mantenere un sistema di dovuta diligenza, secondo l'Articolo 12 dell'EUDR.

L'esercizio della dovuta Diligenza si articola in tre fasi.

Nella prima fase, si dovranno raccogliere le informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento, quali la materia prima o il prodotto che intendono immettere (o mettere a disposizione nel caso di commercianti non PMI) sul mercato o esportare, anche nell'ambito dei regimi doganali di «immissione in libera pratica» ed «esportazione», nonché la rispettiva quantità, il fornitore,

il paese di produzione, prove della raccolta legale, tra gli altri. Un requisito fondamentale, in questa fase, consiste nell'ottenere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui è stata prodotta la materia prima interessata e nel fornire le informazioni pertinenti (prodotto, codice NC, quantità, paese di produzione, coordinate di geolocalizzazione) nella dichiarazione di dovuta diligenza da presentare tramite il sistema informativo.

Se l'operatore non è in grado di raccogliere le informazioni richieste, deve astenersi dall'immettere i prodotti interessati sul mercato dell'Unione europea o dall'esportarli. In caso contrario, si verificherebbe una violazione del regolamento, che potrebbe portare a sanzioni.

Nella seconda fase, le imprese dovranno considerare le informazioni raccolte nell'ambito della prima fase nelle loro procedure di dovuta diligenza per verificare e valutare il rischio che i prodotti non conformi entrino nella catena di approvvigionamento, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 10. Gli operatori devono dimostrare in che modo le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di valutazione del rischio e come hanno determinato il rischio.

Nella terza fase, le imprese dovranno adottare misure di attenuazione adeguate e proporzionate nel caso in cui abbiano riscontrato, nella seconda fase, un rischio di non conformità non trascurabile, al fine di garantire che il rischio diventi trascurabile, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 11. Queste misure devono essere documentate.

Gli operatori che acquistano materie prime interamente da aree classificate a basso rischio saranno soggetti a obblighi semplificati di dovuta diligenza. A norma dell'articolo 13, essi dovranno raccogliere informazioni in linea con l'articolo 9 e valutare la complessità della catena di approvvigionamento ed il rischio di elusione e quello di mescolamento del prodotto con prodotti di origine sconosciuta o di paesi a rischio alto o standard, ma non saranno tenuti a valutare e attenuare i rischi (articoli 10 e 11 dell'EUDR), a meno che l'operatore non ottenga o sia messo a conoscenza di informazioni pertinenti, comprese segnalazioni fondate presentate a norma dell'articolo 31, che indichino il rischio che i prodotti in questione non siano conformi al presente regolamento (articolo 13, comma 2 dell'EUDR). Per maggiori informazioni, si veda il capitolo 4, lettera b), del documento di orientamento per la comunicazione della Commissione (C/2024/6789).

5.2. Chi può incaricare un rappresentante autorizzato? (AGGIORNATA)

Ai sensi dell'articolo 6, gli operatori e i commercianti possono incaricare dei propri rappresentanti autorizzati di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza per loro conto. In questo caso, l'operatore e il commerciante non PMI manterranno la responsabilità della conformità dei prodotti in questione.

Se l'operatore è una persona fisica o una microimpresa, può incaricare l'operatore o il commerciante successivo nella catena di approvvigionamento di agire in qualità di suo rappresentante autorizzato, a condizione che non si tratti di una persona fisica o di una microimpresa. In questo caso, l'operatore mandante mantiene la responsabilità della conformità del prodotto.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 22, dell'EUDR, il rappresentante autorizzato deve essere stabilito nell'UE e deve aver ricevuto un mandato scritto da un operatore o da un commerciante.

5.2.1. Che cos'è un rappresentante autorizzato? Un rappresentante autorizzato può rappresentare più operatori e commercianti? Quali obblighi EUDR può assolvere un rappresentante autorizzato? (NUOVO)

Un rappresentante autorizzato è una persona fisica o giuridica che agisce per conto di un operatore o di un commerciante presentando per loro una dichiarazione di dovuta diligenza (art. 6 dell'EUDR). Ai sensi dell'art. 2(22) dell'EUDR, un rappresentante autorizzato deve essere stabilito nell'Unione europea e deve ricevere un mandato scritto da un operatore o da un commerciante per poter agire per loro conto. In linea di principio, qualsiasi persona fisica o giuridica (privata o pubblica) stabilita nell'UE può agire come rappresentante autorizzato, indipendentemente dal fatto che partecipi attivamente o meno a una catena di approvvigionamento.

Per presentare le DDS, i rappresentanti autorizzati devono registrarsi nel Sistema Informativo e scegliere tra i ruoli di “rappresentante di un Operatore” o “rappresentante di un Commerciante”. Questi ruoli consentono ai rappresentanti autorizzati di autenticarsi con le proprie credenziali e di presentare le dichiarazioni di due diligence per conto dei loro clienti. È possibile che un rappresentante autorizzato riceva un mandato da più operatori e commercianti se sono soddisfatti i requisiti di cui sopra. I dettagli dell'operatore e del commerciante devono essere introdotti nei campi quando si presenta una DDS, consentendo l'identificazione univoca dell'operatore o del commerciante rappresentato:

The screenshot shows a web form titled "3. Operator/Trader name and address" with a red asterisk indicating it is a required field. The form contains several input fields: "Name:" (text), "Country:" (dropdown menu showing "No country selection"), "Address:" (text), "Email:" (text), "Phone:" (text), and "Identifier:" (text) with a "+ Add Identifier" button. Below this section is a "Validated Representative" section. It displays "Name" as "EUDR Test Operator HU" with a "Valid" status indicator. The "Country" is set to "Hungary" with the Hungarian flag, and the "ISO Code" is "HU".

Anche se un rappresentante autorizzato presenta una dichiarazione di dovuta diligenza, l'obbligo di esercitare/accertare la dovuta diligenza rimane in capo all'operatore o al commerciante. Di conseguenza, l'operatore o il commerciante mantiene la responsabilità della conformità dei prodotti interessati all'Art. 3 EUDR. 3 DELL'EUDR.

Nel caso in cui l'operatore sia una persona fisica o una microimpresa, può incaricare l'operatore o il commerciante successivo lungo la catena di fornitura che non sia una persona fisica o una microimpresa di agire come rappresentante autorizzato, cfr. art. 6, comma 3, dell'EUDR.

5.3. È possibile svolgere la due diligence per conto delle imprese controllate?

L'organizzazione interna e la politica di dovuta diligenza di un gruppo di società (una società madre e le sue controllate) non sono disciplinate dal regolamento. L'operatore o il commerciante che immette o mette a disposizione sul mercato o esporta un prodotto pertinente è responsabile della conformità del prodotto e della conformità generale al regolamento. Di conseguenza, è il suo nome che figura nella DDS e dovrebbe mantenere la piena responsabilità ai sensi del regolamento.

5.4. Cosa fare in caso di reimportazione di un prodotto? Quali sono i miei obblighi di due diligence se sto reimportando un prodotto che è stato precedentemente esportato dall'UE? (NUOVA)

Quando un operatore reimporta (cioè immette in libera pratica) un prodotto precedentemente esportato dal mercato dell'UE e lo pone sotto il regime doganale di “immissione in libera pratica”, è considerato un “operatore a valle”.

Il reimportatore che immette in libera pratica un prodotto interessato e quindi lo immette sul mercato è soggetto agli obblighi degli operatori a valle, che dipendono dalle sue dimensioni aziendali.

Se il reimportatore è un operatore di PMI, si applica l'art. 4(8) dell'EUDR (cfr. FAQ 5.6.1), il che significa che il reimportatore non è tenuto a svolgere la dovuta diligenza. In dogana, il reimportatore PMI inserisce i numeri di riferimento ricevuti dai suoi fornitori nella dichiarazione doganale.

Se il reimportatore è una non-PMI, le dichiarazioni di dovuta diligenza già esistenti possono aiutare ad accertare che la dovuta diligenza è stata esercitata a monte, in conformità all'art. 4(9) dell'EUDR. Il reimportatore non PMI deve presentare una DDS prima della reimportazione e deve fornire il numero di riferimento ricevuto per la sua DDS quando immette i prodotti in libera pratica.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui un prodotto importato contenga prodotti interessati che sono stati precedentemente immessi sul mercato dell'UE e che sono stati sottoposti alla dovuta diligenza (ad esempio, le fave di cacao vengono esportate dall'UE in un Paese terzo per la produzione di cioccolato e il cioccolato viene successivamente immesso in libera pratica nell'UE).

Per le parti di prodotti rilevanti che non sono state sottoposte a due diligence, gli operatori devono esercitare la due diligence e presentare una DDS.

In caso di reimportazione di un prodotto inizialmente immesso sul mercato durante il periodo transitorio (come tale o sotto forma di prodotto interessato a monte), come spiegato nella FAQ 9.2., la Commissione comunicherà un numero di riferimento convenzionale di DDS che potrà essere utilizzato nella dichiarazione doganale presentata per la reimportazione. Per ulteriori informazioni sul periodo di transizione, si vedano le FAQ 9.1-9.6.

5.5. Quali sono le procedure doganali interessate?

I prodotti interessati vincolati a regimi doganali diversi dall'«immissione in libera pratica» o

dall'«esportazione» (ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea ecc.) non sono soggetti all'EUDR.

5.6. L'immissione sul mercato di prodotti non fabbricati nell'Unione europea richiede lo sdoganamento? La dichiarazione doganale è un documento sufficiente in questo contesto?

Sì, l'immissione sul mercato di materie prime e prodotti interessati fabbricati al di fuori dell'UE richiede lo sdoganamento prima dell'immissione sul mercato. In questo contesto soltanto la dichiarazione doganale (e non una polizza di carico o un altro documento commerciale o logistico) è considerata una prova adeguata, se direttamente collegata al prodotto in questione.

5.6.1. Come si applica il regolamento alle esportazioni? (NUOVO)

Il Regolamento si applica sia alle esportazioni che alle importazioni. Gli operatori che esportano prodotti rilevanti dal mercato dell'UE dovranno includere il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza nella loro dichiarazione di esportazione. Gli operatori che esportano prodotti realizzati con materie prime o altri prodotti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza possono anche avvalersi delle semplificazioni previste dall'art. 4 dell'EUDR (ad es. commi 8 e 9) (vedi informazioni per i prodotti fabbricati nell'UE). In particolare, un operatore di PMI a valle che esporta dal mercato dell'Unione può avvalersi dell'art. 4, comma 8 dell'EUDR; in tal caso, l'operatore PMI deve fornire alla dogana, nella dichiarazione di esportazione, il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza ottenuta dal/dai precedente/i operatore/i o commerciante/i della catena di approvvigionamento.

5.7. Qual è il ruolo degli schemi di certificazione o di verifica? (AGGIORNATA)

I sistemi di certificazione possono essere utilizzati dai membri della catena di approvvigionamento per contribuire alla valutazione del rischio nella misura in cui la certificazione copre le informazioni necessarie per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'EUDR. Gli operatori e i commercianti non PMI saranno comunque tenuti a esercitare la dovuta diligenza e rimarranno responsabili di qualsiasi violazione.

Il Documento di orientamento della Commissione europea (C/2024/6789) fornisce ulteriori spiegazioni sul ruolo dei sistemi di certificazione e di verifica da parte di terzi nella valutazione e nella mitigazione del rischio.

5.8. Per quanto tempo va conservata la documentazione? Per quanto tempo l'operatore deve conservare la documentazione utilizzata per la due diligence? Gli operatori e i commercianti PMI sono tenuti a conservare le informazioni sui prodotti interessati che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'UE o che esportano? Qual è l'inizio di questo periodo di tempo? (AGGIORNATA)

Gli operatori devono raccogliere, organizzare e conservare - per cinque anni dalla data di immissione sul mercato dell'UE o di esportazione delle materie prime e dei prodotti interessati - le informazioni raccolte in base all'articolo 9 del regolamento, corredate di prove. Sulla base delle disposizioni dell'articolo 10, comma 4, e dell'articolo 11, comma 3, gli operatori devono essere in grado di dimostrare in che modo è stata esercitata la dovuta

diligenza e quali misure di attenuazione sono state messe in atto nel caso in cui sia stato individuato un rischio. La documentazione rilevante, relativa a queste misure, deve essere conservata per almeno cinque anni dopo l'esercizio della dovuta diligenza. Inoltre, gli operatori devono conservare un registro delle dichiarazioni di dovuta diligenza (precedenti alla data di immissione del prodotto sul mercato dell'UE o di esportazione) per cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione nel sistema di informazione. A tal riguardo, i commercianti non PMI hanno gli stessi obblighi degli operatori.

I commercianti PMI devono conservare le informazioni di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento per almeno cinque anni, compresi i numeri di riferimento delle DDS, a decorrere dalla data della messa a disposizione sul mercato UE o dell'esportazione dei prodotti interessati.

5.9. Quali sono i criteri per i "prodotti a rischio trascurabile"?

«Rischio trascurabile» è il livello di rischio che si applica ai prodotti interessati da immettere sul mercato o da esportare, qualora, sulla base di una valutazione completa delle informazioni generali e specifiche del prodotto e, se necessario, dell'applicazione delle opportune misure di attenuazione, tali materie prime o prodotti non mostrino alcun motivo di preoccupazione riguardo alla conformità all'articolo 3; lettera a) o b).

5.10. I "prodotti a rischio trascurabile" sono esenti?

Possiamo intendere il "rischio trascurabile" ai sensi dell'articolo 2, comma 26, dell'EUDR, in combinato disposto con l'articolo 10, comma 1, come criterio di esenzione dall'EUDR?

No. Gli operatori e i commercianti [che non sono PMI] possono giungere a una conclusione in merito al "rischio trascurabile" (che costituisce una condizione preliminare per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato o l'esportazione dei prodotti interessati) solo **a seguito dell'esercizio della dovuta diligenza** (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del regolamento). L'esercizio della dovuta diligenza è un obbligo fondamentale degli operatori e dei commercianti ai sensi del presente regolamento, che non è soggetto ad alcuna esenzione.

N.B. L'elemento del "rischio trascurabile" non si applica alle materie prime (per esse il regolamento non prevede lo "status di rischio").

5.11. Alcune materie prime provenienti da un determinato paese possono essere considerate a "rischio trascurabile"?

L'olio di palma, la gomma, il caffè, il cacao o il legname proveniente da un determinato paese possono essere considerati a "rischio trascurabile"?

No. Vedi la domanda sopra.

5.12. Qual è il momento su cui dovrebbero concentrarsi le verifiche del rispetto del requisito "a deforestazione zero"?

La valutazione dell'eventuale deforestazione causata dalla produzione di materie prime è retroattiva e dipende dalla condizione (di area agricola o foresta definiti dall'articolo 2 EUDR) delle superfici al 31 dicembre 2020.

5.13. Per quali prodotti gli operatori e i commercianti devono raccogliere informazioni necessarie per la dovuta diligenza?

La documentazione è richiesta soltanto per i prodotti riportati nell'allegato I. Non è richiesta alcuna documentazione inerente ad altri prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

5.14. Quando gli operatori non PMI dovranno presentare la loro prima relazione annuale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del regolamento? (AGGIORNATA)

L'EUDR sarà esecutivo a partire dal 30 dicembre 2025 (ad eccezione delle micro e piccole imprese, per le quali la data è il 30 giugno 2026) **(Nota di Conlegno: questa eccezione non riguarda le imprese che commercializzano prodotti già regolamentati dal regolamento UE 995/2010 – EUTR)**. L'articolo 12, comma 3, impone alle imprese interessate di pubblicare una relazione annuale sulle loro attività per conformarsi ai requisiti previsti dall'EUDR. Poiché il 2026 sarà il primo anno per il quale si applicherà l'EUDR, la prima relazione (relativa all'anno 2026) dovrà essere pubblicata dopo il 30 dicembre 2026.

Le imprese che hanno già segnalato gli elementi di cui all'articolo 12, comma 3, dell'EUDR nel contesto dei loro obblighi di comunicazione ai sensi di altre normative pertinenti dell'UE (come la direttiva dell'UE sul dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità) non sono tenute a ripetere la comunicazione.

5.15. Esiste un modello di dichiarazione di dovuta diligenza differenziato per gli operatori dei vari settori commerciali afferenti alle sette materie prime?

Il modello per la dichiarazione di dovuta diligenza degli operatori e dei commercianti è lo stesso per tutti i settori merceologici (si veda l'Allegato II del Regolamento) e si basa sul modulo del Sistema Informativo.

5.16. C'è una serie di formati predeterminati o un elenco di domande per eseguire la due diligence?

No. Gli operatori e i commercianti devono rispettare i rispettivi obblighi di dovuta diligenza ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11. Raggiungere un rischio nullo o trascurabile è un prerequisito per l'immissione, la messa a disposizione e l'esportazione dei prodotti sul mercato dell'UE.

Si prega di notare che la due diligence non si basa su domande predeterminate. Pertanto, può dipendere dal contesto specifico e dalla catena di approvvigionamento, purché siano contemplate le fasi descritte nel regolamento (ossia l'obbligo di informazione, la valutazione e l'attenuazione dei rischi, in linea con gli articoli 9, 10 e 11 dell'EUDR).

5.17. Gli operatori e i commercianti (e/o i loro rappresentanti autorizzati) che desiderano commercializzare, mettere a disposizione o esportare prodotti interessati sul mercato dell'UE devono registrarsi nel sistema informativo?

Gli operatori e i commercianti devono registrarsi se sono soggetti all'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza ai sensi dell'EUDR. In alternativa, possono rivolgersi a un

Rappresentante Autorizzato (che, a sua volta, deve essere registrato nel sistema come tale).

5.18. La Commissione fornirà ulteriori dettagli in merito alle immagini satellitari da utilizzare per verificare la conformità dei prodotti interessati (ad esempio, per quanto riguarda la risoluzione minima)?

Sebbene le immagini satellitari siano di grande aiuto agli operatori nell'adempimento dei loro obblighi di dovuta diligenza (per accertare che un prodotto sia a deforestazione zero) e alle autorità competenti degli Stati membri nell'esecuzione dei controlli, il regolamento non impone l'uso di strumenti specifici, né dei limiti di risoluzione delle immagini per documentare l'assenza di deforestazione.

5.19. Con quale frequenza devono essere presentate le dichiarazioni di due diligence nel Sistema Informativo? Tali dichiarazioni possono coprire più spedizioni (lotti)? Che fare nel caso di immissioni sul mercato ripetute in un determinato periodo di tempo? (AGGIORNATA)

Una dichiarazione di due diligence può coprire più spedizioni (lotti) di molteplici e differenti prodotti interessati. In tali situazioni, l'operatore (o commerciante non PMI di cui all'articolo 5, comma 1) deve confermare che -è stata esercitata la dovuta diligenza per tutti i prodotti interessati destinati a essere immessi, messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati -che non è stato riscontrato alcun rischio o solo un rischio trascurabile che i prodotti in questione non siano conformi all'articolo 3, lettera a) o b) dell'EUDR (Allegato II) -e che l'operatore si assume la responsabilità della conformità di tali prodotti in base all'articolo 3 (articolo 4, comma 3).

Inoltre, ci sono requisiti legali e considerazioni pratiche che devono essere prese in considerazione:

1. La quantità di tutti i prodotti interessati immessi, messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati deve essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 3, lettera c) e tale dichiarazione deve essere presentata prima dell'immissione sul mercato, della messa a disposizione o dell'esportazione di qualsiasi lotto/spedizione di prodotti interessati (articolo 4, comma 2).
2. Una volta che il quantitativo di prodotti oggetto della dichiarazione di dovuta diligenza è stato completamente immesso sul mercato o esportato, lo stesso operatore deve presentare una nuova dichiarazione per quantitativi supplementari.
3. Conformemente all'articolo 12, comma 2, gli operatori riesaminano il loro sistema di dovuta diligenza almeno una volta all'anno. Pertanto, una dichiarazione di dovuta diligenza non deve riguardare spedizioni (lotti) per un periodo superiore a un anno dal momento della presentazione della dichiarazione. Un periodo di tempo più lungo comporterebbe difficoltà nel dimostrare la corrispondenza tra i prodotti dichiarati e quelli effettivamente destinati ad essere immessi sul mercato o esportati.
4. Con una dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore conferma che la dovuta diligenza è stata effettuata per tutti i prodotti interessati individualmente o congiuntamente che sono destinati a essere immessi, messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati e che non vi sono rischi non trascurabili di non conformità dei prodotti in questione. Pertanto, una dichiarazione di dovuta diligenza dovrebbe riguardare materie prime che sono già state prodotte, ossia coltivate, raccolte, ottenute, allevate su appezzamenti di terreno rilevanti o, per quanto riguarda i bovini,

in stabilimenti. In linea di principio, gli operatori dovrebbero essere in grado di collegare le dichiarazioni di dovuta diligenza alle materie prime effettivamente esistenti.

D'altra parte, non è necessario che il singolo prodotto che verrà immesso sul mercato sia già stato fabbricato: ad esempio, nel caso di dichiarazione di mobili in legno in una DDS, mentre gli alberi dovrebbero essere già stati abbattuti al momento della presentazione della DDS per i mobili, non è necessario che gli stessi siano già stati fabbricati.

5. I quantitativi dei prodotti dichiarati nella dichiarazione di dovuta diligenza devono corrispondere ai quantitativi che sono stati sottoposti a due diligence e che sono destinati a essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'UE o da esso esportati. Ciò include che un prodotto non deve essere coperto da più dichiarazioni di due diligence presentate dalla stessa persona. Se una persona non sa quali prodotti saranno venduti sul mercato dell'UE e quali saranno esportati al momento della presentazione della DDS, è possibile dichiarare tutti i prodotti con una DDS "da esportazione" e conservare la documentazione che dimostri le quantità corrispondenti. Su richiesta dell'autorità competente, gli operatori devono fornire la prova di tale corrispondenza nel loro sistema di dovuta diligenza istituito a norma dell'articolo 12 dell'EUDR. A meno che non si applichi l'obbligo di diligenza semplificato (art. 13), l'operatore deve dimostrare che il rischio di non conformità (per quanto riguarda l'obbligo di deforestazione zero e di legalità) è stato valutato conformemente all'articolo 10, comma 2, per tutti i prodotti e che, tale rischio, è trascurabile per tutti i prodotti dichiarati. Idonei registri comprovanti la suddetta corrispondenza dovranno essere conservati per 5 anni dalla data dell'ultima immissione o messa a disposizione sul mercato, e forniti all'Autorità Competente su richiesta (art. 9). Qualora la quantità dichiarata nella DDS non sia stata completamente immessa o messa a disposizione sul mercato o esportata, l'operatore deve tenere un'adeguata documentazione - che spieghi la differenza tra la quantità dichiarata e quella effettivamente immessa o messa a disposizione sul mercato o esportata - e che deve essere conservata 5 anni ed esibita a richiesta dell'Autorità competente (art. 9).
6. La dichiarazione di dovuta diligenza, con i relativi dati di geolocalizzazione, deve rientrare nel limite dimensionale stabilito per il caricamento nel sistema informativo (25 MB).
7. Se una dichiarazione di dovuta diligenza copre più spedizioni (lotti), questa complessità aggiuntiva può aumentare il rischio di non conformità. L'operatore si assume la piena responsabilità della conformità di tutte le spedizioni (lotti) e delle informazioni contenute nella dichiarazione di due diligence, comprese quelle riguardanti il paese di produzione e la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti. L'ulteriore complessità può essere rilevante per l'approccio basato sul rischio adottato dalle autorità competenti per individuare i controlli da effettuare (art. 16). Se del caso, misure provvisorie (o azioni in caso di non conformità) possono essere applicate a tutti i prodotti inclusi in una dichiarazione di dovuta diligenza, compresi quelli afferenti a spedizioni e lotti separati.

5.20. Qual è la data ultima per la presentazione di una DDS? (AGGIORNATA)

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'EUDR, gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza

(articolo 8) prima di immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati, al fine di dimostrarne la conformità (articolo 3). Lo stesso vale per i commercianti non PMI ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Per i **prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione** (importazione) **o che escono dal mercato dell'Unione** (esportazione), il numero di riferimento della DDS viene messo a disposizione delle autorità doganali. A tal fine, il dichiarante doganale deve indicare il numero di riferimento della DDS nella dichiarazione doganale presentata per il prodotto interessato, conformemente all'articolo 26 dell'EUDR. Pertanto, il numero di riferimento della DDS deve essere ottenuto prima della presentazione della dichiarazione doganale⁵

Se una DDS copre più spedizioni (lotti), lo stesso numero di riferimento può essere indicato in diverse dichiarazioni doganali, purché siano rispettati i requisiti giuridici dell'EUDR e in particolare, quanto riportato nella domanda 1. È ugualmente possibile includere più numeri di riferimento DDS in una dichiarazione doganale.

Per le materie prime **prodotte all'interno dell'UE**, la data esatta di immissione sul mercato dovrebbe essere intesa quella del momento in cui il prodotto è fisicamente disponibile sul mercato dell'Unione (ossia quando la materia prima è stata prodotta e, nel caso di un prodotto derivato, quando lo stesso è stato fabbricato), viene fornito sul mercato (per la distribuzione, il consumo o l'uso) e due o più persone fisiche o giuridiche stipulano un accordo in cui l'operatore offre la fornitura del prodotto in questione. Tale accordo potrebbe avere una valenza di fornitura a titolo oneroso o gratuito. Per fare un esempio relativo alle foreste, la DDS deve essere **presentata al più tardi quando** sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) i tronchi sono disponibili ii) esiste un accordo di acquisto (fornitura) dei tronchi con una parte terza, quale una segheria.

Questa data è indipendente dal pagamento dei tronchi, dalla prima spedizione o dal trasferimento di proprietà.

5.21. Qual è la prima data utile per presentare una DDS? (NUOVA)

Ai sensi dell'art. 4(1) EUDR, gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza in conformità all'art. 8 prima di immettere sul mercato o esportare prodotti interessati, al fine di dimostrare che questi ultimi sono conformi all'art. 3. Lo stesso vale per i commercianti non-PMI e per gli operatori a valle non-PMI quando si tratta di accertare l'avvenuto esercizio della dovuta diligenza ai sensi dell'art. 4, comma 9 e dell'art. 5, comma 1, dell'EUDR.

Inizialmente, la DDS può essere presentata dopo l'esercizio o l'accertamento della dovuta diligenza e quando sono disponibili tutte le informazioni necessarie per la presentazione (compresa la quantità che si prevede di immettere o rendere disponibile sul mercato o di esportare). Si noti inoltre che, come indicato nella FAQ 5.19, una dichiarazione di dovuta diligenza non deve riguardare spedizioni/lotti per un periodo superiore a un anno dal momento della presentazione della stessa dichiarazione.

⁵ A regime, gli operatori e i commercianti non PMI potranno presentare le loro dichiarazioni doganali e la DDS conformemente all'articolo 28, comma 2, dell'EUDR. Questa situazione non è ancora applicabile e quindi non è ancora affrontata dal presente documento. Specifici orientamenti e FAQ saranno disponibili a tempo debito

5.22. La mia azienda importa nell'UE prodotti rilevanti che vengono poi venduti sul mercato UE a più clienti o esportati senza trasformazioni ulteriori. Devo presentare una DDS due volte (prima dell'importazione e prima della vendita/esportazione)? (NUOVA)

Poiché la dichiarazione di dovuta diligenza per l'importazione riguarda i prodotti forniti sul mercato UE, nel caso in cui l'importatore venda i prodotti sul mercato UE o li esporti senza ulteriore trasformazione, non è necessario presentare un'altra dichiarazione di dovuta diligenza prima della vendita o dell'esportazione.

Si noti che per ogni importazione ed esportazione deve essere fornito un numero di riferimento DDS ai sensi dell'art. 26, comma 4 dell'EUDR. Nel caso su citato, il numero di riferimento creato per l'importazione può essere inserito per l'esportazione di prodotti che non sono stati sottoposti a ulteriore lavorazione.

6. Benchmarking (classificazione dei Paesi) e partenariato

6.1. Cos'è l'analisi comparativa per paese? (AGGIORNATA)

Il sistema di analisi comparativa gestito dalla Commissione classificherà i paesi, o parti di essi, in tre categorie (rischio alto, standard e basso) in base al livello di rischio di produzione in tali paesi di materie prime che non sono a deforestazione zero.

I criteri per l'individuazione dello stato di rischio dei paesi o di parti di essi sono definiti all'articolo 29 del regolamento. L'articolo 29, comma 2 dell'EUDR, incarica la Commissione di sviluppare un sistema e di pubblicare l'elenco dei paesi, o di parti di essi, che presentano un rischio basso o alto. Si baserà su un'analisi obiettiva e trasparente dei criteri quantitativi e qualitativi, tenendo conto delle più recenti evidenze scientifiche, delle fonti riconosciute a livello internazionale e delle informazioni verificate sul campo. **(NOTA di Conlegno: la classificazione dei Paesi è stata pubblicata dalla Commissione dopo la presente versione delle FAQ ed è disponibile al link: https://green-forum.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/eudr-cooperation-and-partnerships/country-classification-list_en).**

6.2. Qual è la metodologia? (AGGIORNATA)

I principi rilevanti della metodologia dell'analisi comparativa sono descritti nell'allegato del quadro strategico per la cooperazione internazionale, pubblicato dalla Commissione il 2 ottobre 2024⁶. La metodologia della Commissione è saldamente radicata nell'impegno per l'equità, l'obiettività e la trasparenza. È fondata su criteri quantitativi basati su prove scientifiche e sui più recenti dati disponibili riconosciuti a livello internazionale, principalmente dalla Valutazione delle Risorse Forestali Globali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura **(NOTA di Conlegno: FAO-FRA)**. Concentrandosi su questi fattori misurabili, la Commissione garantisce che il processo di classificazione si basi su dati solidi e, se del caso, in combinazione con una metodologia per una valutazione qualitativa.

⁶ C/2024/6604, [EUR-Lex - 52024XC06604 - EN - EUR-Lex](#).

6.3. Lo sviluppo del sistema di analisi comparativa ai sensi del regolamento dell'UE sulla deforestazione (EUDR) è presentato regolarmente nelle riunioni della piattaforma multilaterale sulla deforestazione e in altre riunioni pertinenti. Come possono contribuire le parti interessate?

In che modo i paesi produttori e le altre parti interessate possono contribuire al processo di analisi comparativa e in che modo le informazioni fornite dai paesi produttori e dalle altre parti interessate saranno valutate, verificate e utilizzate?

Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, la Commissione è tenuta ad avviare un dialogo specifico con tutti i paesi che sono o rischiano di essere classificati come ad alto rischio, con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio. Questo dialogo offrirà ai paesi partner l'opportunità di fornire ulteriori informazioni pertinenti e di lavorare a stretto contatto con l'UE prima della finalizzazione della classificazione.

6.4. I paesi possono condividere i dati rilevanti con la Commissione?

I paesi possono condividere con la Commissione i dati che ritengono rilevanti per l'attuazione del presente regolamento (come i dati sulla deforestazione e sui tassi di degrado forestale)? In caso affermativo, possono farlo al di fuori del quadro di dialogo specifico di cui all'articolo 29, comma 5, del regolamento?

Sebbene il presente regolamento non imponga ai paesi terzi l'obbligo di condividere i dati pertinenti con l'UE, i paesi che desiderano condividere tali dati con l'UE sono invitati a farlo in qualsiasi fase a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento. Possono farlo indipendentemente dal fatto che il paese sia impegnato in un dialogo specifico con l'UE, ad esempio a norma dell'articolo 29, comma 5, del presente regolamento sull'analisi comparativa, o in un contesto diverso.

Inoltre, la Commissione intraprende contatti con diversi paesi, in particolare quelli che intrattengono con l'UE un significativo scambio di prodotti EUDR. Questi dialoghi sono anche un'opportunità per condividere dati e informazioni pertinenti.

6.5. Saranno presi in considerazione i rischi di legalità?

L'analisi comparativa terrà conto dei rischi di legalità, nonché della deforestazione e del degrado forestale? In che modo la legislazione e le politiche forestali dei paesi produttori, in particolare per quanto riguarda la "deforestazione legale", saranno valutate o prese in considerazione durante il processo di benchmarking?

L'elenco dei criteri per l'analisi comparativa è stabilito all'articolo 29 del regolamento. La valutazione della Commissione si baserà su un'analisi di valutazione obiettiva e trasparente, basata sui criteri di cui all'articolo 29, commi 3 e 4, del regolamento. I criteri quantitativi pertinenti sono: a) il tasso di deforestazione e degrado forestale, b) il tasso di espansione dei terreni agricoli per le materie prime e c) le tendenze di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.

Come previsto dal regolamento, la valutazione può tenere conto anche di altri criteri, tra cui: a) informazioni fornite da governi e da terzi (ONG, industria); b) accordi e altri strumenti tra il paese interessato e l'Unione e/o i suoi Stati membri in materia di deforestazione e degrado

forestale; c) l'esistenza di leggi nazionali per combattere la deforestazione e il degrado forestale e la loro applicazione; d) la disponibilità di dati trasparenti nel paese; e) se del caso, l'esistenza, il rispetto o l'effettiva applicazione delle leggi che tutelano i diritti delle popolazioni indigene; g) le sanzioni internazionali imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o le esportazioni delle materie prime e dei prodotti interessati, ecc.

6.6. Quale sostegno è previsto per paesi produttori e per i piccoli agricoltori? (AGGIORNATA)

In che modo i paesi produttori e i piccoli agricoltori vengono sostenuti per produrre prodotti conformi al regolamento? Come possiamo garantire che i piccoli agricoltori non siano esclusi dalle catene di approvvigionamento?

L'UE e i suoi Stati membri stanno intensificando l'impegno con i paesi partner, sia consumatori che produttori, per affrontare congiuntamente la deforestazione e il degrado forestale attraverso un'iniziativa globale TEI: *"Team Europe Initiative on Deforestation-free Value Chains"*. I partenariati e i meccanismi di cooperazione TEI aiuteranno i paesi ad affrontare la deforestazione e il degrado forestale laddove è stata rilevata un'esigenza specifica e dove vi è una richiesta di cooperazione, ad esempio per aiutare i piccoli agricoltori e le imprese a garantire che si lavori solo con catene di approvvigionamento a deforestazione zero. La Commissione ha già partecipato a progetti per la diffusione di informazioni, la sensibilizzazione e la risposta a questioni tecniche attraverso seminari per i piccoli agricoltori nei paesi terzi più colpiti.

Scopri di più sulle [opportunità per i piccoli agricoltori nell'EUDR](#)

6.7. Quali sono i diversi elementi dell'iniziativa TEI?

Qual è l'interazione tra i diversi elementi dell'iniziativa TEI: l'hub, il progetto SAFE (Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems), i progetti e le strutture FPI previsti in questo ed in altri contesti più ampi, ad esempio a livello regionale? Come si eviteranno le duplicazioni? (AGGIORNATA)

L'iniziativa Team Europa per le catene del valore a deforestazione zero è uno sforzo congiunto dell'UE e dei suoi Stati membri volto a sostenere le ambizioni globali in materia di dissociazione della produzione agricola dalla deforestazione, in collaborazione con varie parti interessate in Africa, Asia e America latina (bilancio attuale 86 milioni di EURO). Attraverso le sue attività e i suoi progetti, l'UE e gli Stati membri dell'UE promuovono una transizione inclusiva e giusta delle catene del valore sostenibili, in particolare per i piccoli agricoltori e i paesi a basso reddito. Lo fanno supportando i governi partner nella creazione di condizioni quadro favorevoli per l'azione delle imprese volte a ridurre al minimo la deforestazione, riducendo i rischi nelle complesse catene del valore e attirando gli investimenti del settore privato in aziende agricole sostenibili. L'iniziativa sostiene anche i piccoli agricoltori nella conservazione delle foreste e assiste le popolazioni indigene e le comunità locali nella protezione dei loro diritti.

Questo hub dell'iniziativa Team Europa (TEI) (abbreviato: "Zero Deforestation Hub") fornisce informazioni e sensibilizzazione ai paesi partner sulle catene del valore a deforestazione zero e permette la gestione delle conoscenze per coordinare i pertinenti progetti preesistenti

dell'UE e degli Stati membri, con le prossime attività dedicate agli obiettivi del TEI. Ciò garantisce un migliore allineamento tra le diverse attività TEI sulle catene del valore a deforestazione zero nei paesi produttori, l'individuazione delle lacune e l'eliminazione di eventuali ridondanze.

Il progetto **SAFE (*Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems*)**⁷ è il pilastro più importante sul versante della cooperazione del TEI (il budget Corrente ammonta a 65 Milioni di EURO). SAFE è attualmente in fase di implementazione in Brasile, Ecuador, Indonesia, Zambia, Vietnam, Repubblica Democratica del Congo, Perù, Uganda, Cameroon e Burundi. Il progetto SAFE sarà ulteriormente ampliato per coprire un maggior numero di paesi grazie ai prossimi contributi finanziari degli Stati membri. Il progetto si concentra sul sostegno ai piccoli agricoltori nella transizione verso catene del valore sostenibili e prive di deforestazione e sull'assistenza ai paesi produttori nella creazione di un ambiente favorevole per mantenere ed espandere l'accesso al mercato dell'UE. L'attuale durata del programma SAFE va dal 2024 al 2028 e può essere ampliata attraverso i contributi degli Stati membri al TEI sulla deforestazione.

Lo strumento **tecnico sulle catene del valore a deforestazione zero** è uno strumento flessibile e on-demand per assistere i paesi produttori con competenze in materia di requisiti tecnici, come la geolocalizzazione, la mappatura dell'uso del suolo e la tracciabilità, con particolare attenzione ai piccoli agricoltori. Tali attività sono strettamente coordinate con le delegazioni dell'UE e allineate con i progetti preesistenti e con SAFE, al fine di creare sinergie ed evitare duplicazioni.

6.8. Qual è il rapporto tra l'iniziativa TEI e la CSDDD? (AGGIORNATA)

La TEI lavorerà a stretto contatto con il prossimo helpdesk dell'UE sulla CSDDD, in particolare per quanto riguarda le catene del valore agricole e i piccoli proprietari terrieri che saranno interessati sia dall'EUDR che dalla CSDDD.

6.9. Come prevenire che gli operatori evitino determinati approvvigionamenti da paesi produttori e aree subnazionali "ad alto rischio"?

Gli operatori che si riforniscono da paesi a rischio standard e alto o da parti di essi sono soggetti agli stessi obblighi di dovuta diligenza. L'unica differenza è che le forniture da paesi ad alto rischio saranno soggette a un controllo rafforzato da parte delle autorità competenti (il 9% degli operatori si rifornisce da aree ad alto rischio). In questo senso, cambiamenti drastici delle catene di approvvigionamento non sono giustificati o previsti. Inoltre, la classificazione ad alto rischio comporterà un dialogo specifico con la Commissione per affrontare congiuntamente le cause profonde della deforestazione e del degrado forestale e con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio.

6.10. In che modo l'UE garantirà la trasparenza?

Il processo che porterà al sistema di analisi comparativa (benchmarking) sarà trasparente. Aggiornamenti e consultazioni periodici sulla metodologia di analisi comparativa si svolgeranno nell'ambito della piattaforma multilaterale sulla deforestazione, alla quale

⁷ [factsheet-tei-deforestation-free-value-chains-05122023_en.pdf](#).

partecipano molti paesi terzi e i 27 Stati membri dell'UE. La Commissione fornirà aggiornamenti sull'approccio seguito e sulla metodologia utilizzata.

Inoltre, conformemente agli obblighi che le competono, la Commissione avvierà un dialogo specifico con tutti i paesi che sono o potrebbero essere classificati ad alto rischio (prima di procedere alla classificazione) con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio. Ciò garantirà che non ci sarà alcun annuncio improvviso dello stato di rischio e consentirà discussioni più approfondite. Questo dialogo offrirà ai paesi produttori l'opportunità di fornire ulteriori informazioni rilevanti.

7. Implementazione digitale (Sistema Informativo EUDR)

7.1. Cos'è il sistema di informazione e lo "sportello unico dell'UE"? (AGGIORNATA)

Il Sistema Informativo (SI) è il sistema informatico che contiene le DDS presentate dagli operatori e dai commercianti per conformarsi ai requisiti del Regolamento. Il Sistema Informativo è operativo e fornisce agli utenti le funzionalità elencate all'articolo 33, comma 2, del Regolamento. Le sue funzionalità sono ulteriormente esposte nel Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2024/3084.

L'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU SWE-C) stabilito dal Regolamento (UE) 2022/2399 consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici doganali e i sistemi non doganali, come quello istituito ai sensi dell'articolo 33 del regolamento. La componente centrale dell'EU SWE-C, noto come il sistema di scambio di certificati dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-CERTEX), interconetterà il sistema informativo con i sistemi informatici doganali nazionali e consentirà la condivisione e il trattamento dei dati trasmessi dagli operatori alle autorità doganali e non doganali. Lo sportello unico garantirà quindi la condivisione delle informazioni in tempo reale e la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti incaricate dell'espletamento delle formalità non doganali, anche nel settore della protezione ambientale.

7.2. Sono previste garanzie di sicurezza dei dati? (AGGIORNATA)

Il sistema informativo e, successivamente, la sua interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, saranno allineati alle disposizioni pertinenti e applicabili in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica. In linea con la politica Open Data dell'Unione, la Commissione fornirà al grande pubblico l'accesso alle serie complete e anonime dei dati del sistema di informazione in un formato *machine-readable* che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità. Questi set di dati saranno adeguatamente aggregati e resi anonimi.

7.3. Come possono registrarsi gli operatori e i commercianti?

Cosa possono utilizzare operatori e commercianti come codice di identificazione/registrazione nel Sistema Informativo EUDR? Come possono farlo gli operatori e commercianti nazionali che non hanno né numero EORI né partita IVA? (AGGIORNATA)

Gli operatori che importano o esportano materie prime e prodotti interessati devono fornire il proprio numero valido di **registrazione e identificazione degli operatori economici** (EORI) rilasciato da uno Stato Membro o dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord (XI) al momento della registrazione in TRACES NT. Operatori e commercianti nazionali che non dispongono di un numero EORI possono registrarsi tramite uno degli altri identificatori supportati da TRACES, quali il numero di partita IVA, il numero di società nazionale o il numero di identificazione del contribuente, permettendo un'identificazione individuale ed univoca dell'operatore o del commerciante.

7.4. Il sistema sarà in grado di memorizzare i dati utilizzati frequentemente?

Sarà possibile "memorizzare" i dati utilizzati di frequente (ad esempio i principali fornitori di un operatore/commerciante) nel Sistema Informativo, in modo che possano essere facilmente compilati automaticamente piuttosto che dover essere reinseriti per ogni nuova dichiarazione di dovuta diligenza? (AGGIORNATA)

Al momento il Sistema Informativo non include questa funzionalità. Ciononostante, sarà possibile duplicare le dichiarazioni di due diligence in bozza o già presentate, riducendo così il tempo necessario per compilare una nuova dichiarazione. Sarà responsabilità degli operatori e dei commercianti apportare le modifiche necessarie alla dichiarazione duplicata per garantire la conformità. Inoltre, è previsto un pulsante "import", che consentirà agli operatori di importare le informazioni relative al luogo di produzione da un file predefinito (Format GeoJSON).

7.5. Il sistema aiuterà gli agricoltori a identificare la geolocalizzazione? Le ortofoto o le immagini satellitari saranno disponibili nello strumento mappa del sistema informativo? (AGGIORNATA)

Il sistema informativo funge da archivio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori e dai commercianti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 5, comma 1. In quanto tale, non fornisce software o strumenti per identificare le coordinate di geolocalizzazione, poiché non è uno strumento primario per la mappatura delle coordinate. Il sistema informativo utilizza Open Street Map (OSM) come fonte per la memorizzazione di informazioni geografiche relative ai vari paesi coinvolti nel sistema. Tuttavia, non si tratta di uno strumento completo del sistema informativo geografico (GIS) con funzionalità avanzate come immagini satellitari di sfondo. Il sistema offre funzionalità per selezionare, inserire, regolare e visualizzare le coordinate di geolocalizzazione. Sebbene il sistema informativo fornisca agli utenti una piattaforma per gestire i propri dati di geolocalizzazione, gli utenti potrebbero voler verificare l'accuratezza delle proprie informazioni di geolocalizzazione utilizzando altri strumenti e risorse, inclusi i servizi gratuiti di mappe online.

7.6. È possibile modificare una dichiarazione di dovuta diligenza? (AGGIORNATA)

A norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, il ritiro o la modifica di una dichiarazione presentata è possibile entro 72 ore dalla messa a disposizione del numero di riferimento della due diligence da parte del Sistema. Il ritiro o la modifica non sono possibili se il numero di riferimento è già stato utilizzato in una dichiarazione doganale, in un'altra dichiarazione di due diligence, se il prodotto corrispondente è già stato immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato, oppure

se l'operatore o il commerciante è stato informato dell'intenzione di effettuare una verifica sulla DDS, per il periodo del controllo.

7.7. Chi può visualizzare i dati di geolocalizzazione memorizzati nel Sistema Informativo? (AGGIORNATA)

Le autorità responsabili dell'applicazione dell'EUDR controllando le informazioni trasmesse dagli operatori e dai commercianti a norma del regolamento avranno accesso ai dati di geolocalizzazione trasmessi dagli operatori e dai commercianti. Inoltre, i soggetti della catena di approvvigionamento che hanno accesso alle DDS - tramite numero di riferimento e numero di verifica - potranno visualizzarli se l'utente che ha presentato la dichiarazione ha consentito di rivelare la geolocalizzazione.

7.8. Quale formato di dati è necessario per la geolocalizzazione da caricare nel Sistema Informativo?

Gli operatori possono fornire geolocalizzazioni nel Sistema Informativo inserendole manualmente o caricandole tramite un file. Il formato dei file supportati nel sistema informativo è GeoJson e il formato di coordinate è il WGS-84, con proiezione EPSG-4326.

7.9. È pronto il Sistema Informativo?

Il Sistema Informativo di cui all'art. 33 del Regolamento è stato attivato il 4 dicembre 2024. Le iscrizioni (per gli utenti del sistema) si sono aperte a novembre 2024.

Il sistema informativo sarà perfezionato nel tempo con l'avanzare dell'attuazione.

7.10. Devo creare un nuovo numero DDS come operatore a valle o commerciante se tratto solo merci già importate nell'UE e dotate di un numero di riferimento DDS? (NUOVA)

Ai sensi dell'art. 4(8) dell'EUDR, gli operatori PMI a valle della catena di approvvigionamento non sono tenuti ad esercitare la dovuta diligenza né a presentare una DDS nel sistema informativo per i prodotti che sono già stati sottoposti alla dovuta diligenza e per i quali è già stata presentata una DDS. Anche i commercianti PMI non sono obbligati ad inserire le DDS nel Sistema informativo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 4, comma 9 dell'EUDR, gli operatori non PMI e i commercianti non PMI che si trovano a valle della catena di approvvigionamento devono presentare una DDS per i prodotti interessati che forniscono sul mercato dell'Unione o che esportano, ma in queste DDS possono fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza già presentate, dopo aver accertato l'esercizio della dovuta diligenza (cfr. FAQ 3.4.).

7.11. Il Sistema di informazione è sempre disponibile o ci saranno finestre di inattività ricorrenti? (NUOVA)

Il sistema informativo è un dominio dedicato nell'infrastruttura TRACES, progettato per garantire un'elevata disponibilità e un'accessibilità continua. Per mantenere prestazioni ottimali, sono previsti brevi periodi di manutenzione per distribuire gli aggiornamenti necessari. Questi aggiornamenti sono annunciati nella sezione Notizie con un certo anticipo e sono pianificati per evitare qualsiasi impatto sull'esperienza dell'utente.

7.12. Quali sono i limiti di inserimento dati della Dichiarazione di diligenza? In altre parole, qual è il contenuto massimo che un utente può inserire in una singola dichiarazione di diligenza? (NUOVA)

Una DDS è composta da vari campi di dati. Gli elementi di dati relativi ai prodotti sono organizzati e raggruppati in base ai prodotti identificati dai codici SA. Una singola DDS può contenere al massimo 200 righe di prodotti rilevanti (riquadro arancione). In ogni riga di prodotto interessato sono definite le seguenti limitazioni massime consentite 500 righe per registrare le coppie Nome scientifico/Nome comune (riquadro blu) e 1.000 righe per registrare il “Luogo di produzione” (riquadro verde), che contengono anche tutte le coordinate geolocalizzate relative agli appezzamenti di terreno in cui è stata prodotta la materia prima nel relativo Paese di produzione. Il “Nome del produttore” e la “Descrizione del luogo di produzione” sono campi opzionali in cui l'utente può inserire informazioni per riferimento interno. Come regola aggiuntiva, una singola DDS può contenere 10.000 “Luoghi di produzione” in totale.

Per quanto riguarda i numeri di riferimento e di verifica, ogni DDS può fare riferimento a un massimo di 2.000 altre DDS.

Una persona fisica o giuridica registrata nel Sistema Informativo può mantenere un massimo di 50 DDS in stato di bozza in qualsiasi momento.

7.13. È possibile dichiarare un luogo di produzione con un file GeoJSON composto da più coordinate in più Paesi? (NUOVA)

Se un prodotto interessato è prodotto in più Paesi, l'utente deve inserire le coordinate di geolocalizzazione separatamente per ciascun Paese, come richiesto dall'Allegato II, comma 3, dell'EUDR.

Per illustrare questo requisito, si consideri un prodotto realizzato su due appezzamenti di terreno, uno in Belgio e uno in Ungheria. In questo caso, l'utente deve aggiungere i luoghi di produzione separatamente per ciascun Paese e inserire un “Luogo di produzione” con le relative coordinate di geolocalizzazione per gli appezzamenti di terreno di Belgio e Ungheria.

The screenshot shows a web interface for adding production places. At the top, there is a button '+ Add Production Place' and buttons for 'Import' and 'Export'. Below, there are two numbered sections for adding production places.

Section 1:

- Producer Name:** Soya plot Farm 1
- Country of Production:** Hungary (HU)
- Total Area (ha):** 5.70
- Production Place Description:** Nemetker 1
- Area (ha):** 5.7
- Type:** Polygon
- Actions:** x, +, eye icon

Section 2:

- Producer Name:** Soya plot farm 2
- Country of Production:** Belgium (BE)
- Total Area (ha):** 13.81
- Production Place Description:** Labiau 1
- Area (ha):** 13.81
- Type:** Polygon
- Actions:** x, +, eye icon

7.14. Per quanto tempo i dati del DDS saranno salvati nel sistema informativo? È necessario esportare e salvare i dati a scopo di archiviazione? (NUOVA)

L'archiviazione dei dati personali è limitata a 10 anni in base all'art. 12(5) del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione. Questo periodo di conservazione può essere ulteriormente esteso su richiesta individuale degli utenti del sistema informativo o delle autorità competenti, se ciò è necessario per adempiere alle loro responsabilità e agli obblighi previsti dall'EUDR. In linea con questo, anche le informazioni che non costituiscono dati personali, come definiti, sono conservati e accessibili nel sistema informativo per un periodo di 10 anni.

Gli utenti del sistema informativo hanno la possibilità di esportare il contenuto di un DDS in un file PDF, nonché di estrarre le coordinate di geolocalizzazione in un file separato per supportare i propri scopi interni di tenuta dati.

7.15. Come si possono condividere le coordinate di geolocalizzazione lungo la catena di fornitura se i fornitori precedenti non hanno approvato la condivisione delle informazioni di geolocalizzazione tramite il numero di riferimento nel sistema informativo? (NUOVA)

L'art. 4, comma 7 dell'EUDR non prevede la condivisione delle coordinate di geolocalizzazione lungo la catena di fornitura poiché l'accertamento dell'esercizio della dovuta diligenza a monte non implica necessariamente il controllo di ogni DDS a monte (cfr. FAQ 3.4.).

La condivisione dei dati tra le parti interessate non si limita al Sistema Informativo. Le informazioni contenute nelle Dichiarazioni di Due Diligence (DDS) possono essere condivise con altri mezzi al di fuori del sistema. Le parti sono libere di organizzare la condivisione dei dati nel modo più adatto alle loro esigenze, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale applicabile.

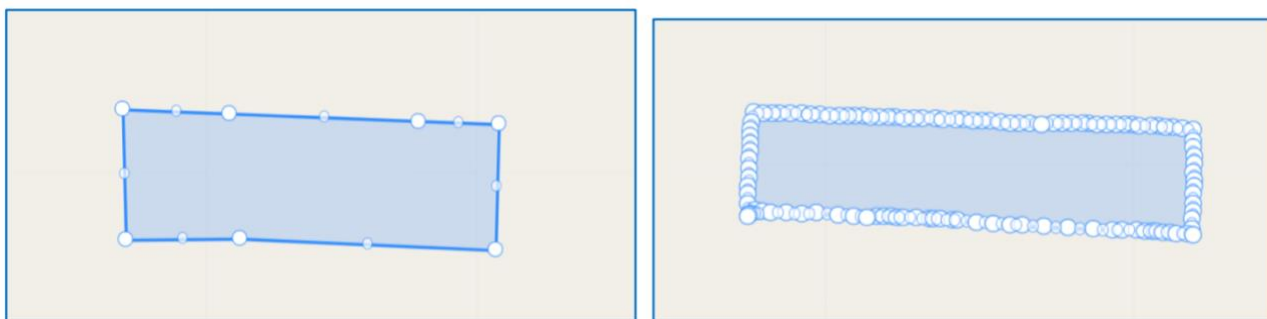
7.16. Cosa succede se le dimensioni del DDS superano la dimensione massima del file di

25 MB? (NUOVA)

La limitazione dei file a 25 MB consente di utilizzare più di 1 milione di punti di geolocalizzazione o di vertici di poligoni in totale.

Nel caso in cui la dimensione totale del file superi il limite di 25 Mb, esistono diversi modi per ridurre le dimensioni dei file. Si raccomanda di fornire punti anziché poligoni per le aree inferiori a 4 ettari e per i prodotti della filiera bovina. Inoltre, gli utenti possono scegliere una risoluzione che riduce i dettagli dell'approssimazione pur rimanendo una rappresentazione legittima e completa, ad esempio fornendo un punto solo all'inizio e alla fine di una linea retta che rappresenta un lato dell'area o fornendo punti d'angolo significativi invece di punti ogni 0,5 metri per approssimare una linea.

In pratica, quando si descrive la forma di un rettangolo, una geolocalizzazione può essere descritta, ad esempio, con 7 punti d'angolo in vece di 168 punti d'angolo:



Esistono soluzioni gratuite o commerciali per semplificare la compressione dei file poligonali. Inoltre, gli utenti dovrebbero mirare a localizzare accuratamente l'origine dei loro prodotti e a limitare al minimo le dichiarazioni in eccesso. Ulteriori informazioni e soluzioni per i principali problemi tecnici sono disponibili nella descrizione del file GeoJSON⁸.

7.17. Cosa succede se il file di geolocalizzazione è composto da un numero di cifre diverso da quello richiesto dal regolamento? (NUOVA)

Ai sensi dell'Art. 2 comma 28, le coordinate di geolocalizzazione devono essere fornite utilizzando almeno 6 cifre decimali sia di latitudine che di longitudine. Quando l'utente carica i file di geolocalizzazione nel sistema informativo, il sistema convalida automaticamente il numero di cifre. Per garantire un caricamento dei dati senza problemi, il sistema offre una certa flessibilità, regolandosi automaticamente su sei cifre e i) se il numero di cifre fornite è inferiore a 6, riempie le cifre rimanenti con degli zeri, oppure ii) se il numero di cifre è superiore a 6, taglia le cifre irrilevanti per ridurre le dimensioni del file caricato.

7.18. Quando si importano o esportano prodotti, è necessario dichiarare la massa netta,

⁸ https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#the-eudr-information-system

anche se il prodotto è solitamente commercializzato in altre unità di misura? (NUOVA)

In conformità all'allegato II, punto 2 dell'EUDR, per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione con il regime doganale di “immissione in libera pratica” o che escono dal mercato dell'Unione con il regime doganale di “esportazione”, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se del caso, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Le unità supplementari sono obbligatorie anche quando sono definite in modo coerente per tutte le possibili sottovoci del codice del Sistema Armonizzato a cui si fa riferimento nella dichiarazione di dovuta diligenza. Anche questi valori fanno parte della dichiarazione doganale.

7.19. Le DDS possono contenere testi non in inglese (ad esempio, forniti nella lingua dello Stato membro)? (NUOVA)

Per superare le barriere linguistiche, oltre all'inglese, il sistema informativo è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Molti campi e opzioni sono forniti con elenchi a tendina tradotti, che consentono agli utenti di selezionare le informazioni nella loro lingua preferita. Molte delle informazioni richieste possono essere inserite utilizzando valori numerici o codificati, riducendo al minimo la necessità di traduzione.

Per garantire procedure fluide e una comunicazione efficiente con le autorità competenti, si raccomanda agli utenti di utilizzare la lingua ufficiale dello Stato membro che gestirà la DDS. Ciò faciliterà la comprensione e l'elaborazione delle informazioni fornite.

7.20. È necessario creare una DDS separata per ogni mercato in cui il prodotto viene esportato? (NUOVA)

Quando si presenta una DDS per “esportazione” non è necessario inserire il Paese di destinazione. Pertanto, non è necessario presentare DDS separate in caso di più Paesi di destinazione.

7.21. È necessario includere il numero di riferimento EUDR nei documenti di spedizione, come la bolla di consegna o la fattura, e inviare i documenti insieme alle spedizioni? È un obbligo per lo sdoganamento delle importazioni/esportazioni? (NUOVA)

In conformità con l'art. 26 (comma 4) dell'EUDR, il numero di riferimento DDS associato al prodotto che entra o esce dal mercato dell'Unione deve essere messo a disposizione delle autorità doganali.

Per soddisfare questo requisito, gli importatori o gli esportatori del prodotto devono includere i numeri di riferimento DDS associati nella dichiarazione doganale.

Per quanto riguarda gli altri documenti di spedizione, anche per il trasporto all'interno dell'UE, non vi sono disposizioni specifiche nell'EUDR che richiedano l'inclusione dei numeri di riferimento DDS o di altre informazioni.

7.22. La “massa netta” in una DDS si riferisce alla massa dell'intero prodotto, solo alla

parte di merce rilevante all'interno del prodotto, o all'intera spedizione (cioè il prodotto più il pallet/imballaggio)? (NUOVA)

Ai fini del DDS, la massa netta si riferisce al peso dell'intero prodotto, esclusi i materiali di imballaggio (vedi domanda 2.5 sull'imballaggio). In altre parole, è il peso del prodotto senza tenere conto del peso del contenitore, dell'involucro o di altri materiali di imballaggio utilizzati durante il trasporto o lo stoccaggio.

7.23. È possibile condividere informazioni aggiuntive, come ad esempio documenti legali, tramite il sistema informativo? (NUOVA)

Il sistema informativo dell'EUDR non dispone di funzioni per condividere la documentazione della catena di approvvigionamento oltre agli elementi di dati indicati nell'allegato II dell'EUDR.

Sebbene gli utenti possano inviare informazioni aggiuntive all'attenzione delle Autorità competenti, tali informazioni non sono visibili agli altri membri della catena di approvvigionamento che potrebbero fare riferimento a questa DDS. Ciò significa che qualsiasi informazione aggiuntiva fornita dagli utenti sarà accessibile solo alle Autorità competenti e non sarà condivisa con altre parti della catena di approvvigionamento.

7.24. A che livello di dettaglio devono essere dichiarati i codici SA nel Sistema informativo? (NUOVA)

Quando redige una DDS, l'utente deve inserire i codici SA dei prodotti oggetto della DDS. È obbligatorio dichiarare i codici SA almeno al numero di cifre elencate nell'Allegato I dell'EUDR. Oltre al numero obbligatorio di cifre, gli utenti possono dichiarare il SA anche in modo più dettagliato fino a 6 cifre. Ad esempio, è possibile selezionare il SA 1201 per “Fave di soia, anche frantumate”. Tuttavia, è possibile fornire anche le sotto voci a 6 cifre:

The screenshot shows a selection interface for SA codes. It features a tree structure with expandable/collapsible icons (minus and plus signs) and checkboxes. The hierarchy is as follows:

- 12 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER
 - 1201 Soya beans, whether or not broken ☐
 - + 1201 10 Seed ☐
 - + 1201 90 Other ☐

Analogamente, se l'allegato I dell'EUDR contiene un codice SA di 6 cifre, l'utente non può selezionare la voce SA di 4 o meno cifre.

7.25. È possibile controllare la validità dei numeri di riferimento e di verifica del DDS nel sistema informativo? (NUOVA)

Sì, è possibile. L'operatore o il commerciante interessato deve accedere al Sistema Informativo e creare una bozza di DDS. Va sottolineato che non è necessario presentare la DDS per utilizzare questa funzione. Quando l'utente crea una bozza di DDS e la salva, appare la scheda “Dichiarazioni di riferimento” per la DDS. In questa scheda l'utente può inserire i numeri di riferimento e i numeri di verifica, che sono disponibili anche utilizzando i file CSV. Una volta inseriti i valori, il sistema controlla la validità dei numeri di riferimento e di verifica delle DDS e fornisce un feedback sulla loro validità. In questa fase, il contenuto della DDS di riferimento è disponibile per la consultazione da parte degli utenti che sono in possesso del numero di

riferimento e del numero di verifica.

7.26. Perché è consentito solo il formato GeoJSON per caricare i dati di geolocalizzazione in un file? (NUOVA)

GeoJSON è uno standard generale ed è l'unico sistema non proprietario che consente l'invio delle proprietà aggiuntive necessarie e in cui viene applicato un sistema di coordinate molto specifico. L'utilizzo di più formati nel sistema informativo aumenterebbe il rischio di informazioni errate o imprecise. L'uso esclusivo di GeoJSON è stato annunciato nell'aprile 2024, consentendo a tutte le parti interessate di preparare i rispettivi sistemi di conseguenza.

7.27. Quale elenco di nomi scientifici utilizza il Sistema Informativo? È sufficiente indicare solo un genere o è necessario menzionare una specie specifica? Il nome scientifico è obbligatorio per tutti le merci a base di legno, come la pasta di legno o i prodotti di carta? (NUOVA)

L'Allegato II dell'EUDR richiede l'introduzione di nomi scientifici solo per i prodotti della filiera del legno. Su base volontaria, i nomi scientifici possono essere inseriti anche per altre commodity e prodotti. Il sistema supporta l'inserimento di nomi scientifici con l'uso del database EPPO (EPPO Global Database).

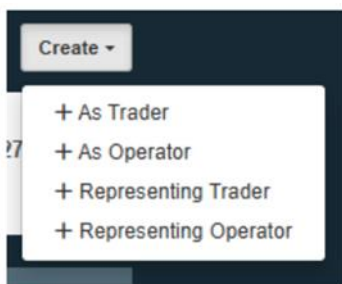
Il Regolamento menziona “il nome comune delle specie e il loro nome scientifico completo” all'art. 9, comma 1, lettera a), e il “nome scientifico completo” all'allegato II, punto 2. Questo requisito è ulteriormente confermato dall'art. 4(commata 2) del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, che stabilisce che “se un prodotto rilevante contiene o è stato fabbricato utilizzando il legno, gli utenti del sistema d'informazione inseriscono nella dichiarazione di dovuta diligenza i nomi comuni e i nomi scientifici completi delle specie legnose che i prodotti rilevanti contengono o con cui sono stati fabbricati”. Il nome scientifico è obbligatorio per tutti i prodotti elencati nell'Allegato I dell'EUDR alla voce Legno. Se un fornitore a monte ha inserito i nomi scientifici delle specie legnose con cui è stato realizzato il prodotto e questa DDS viene utilizzata come DDS di riferimento, non è necessario inserire nuovamente i nomi scientifici dei prodotti rilevanti.

7.28. È necessario inserire nuovamente i nomi scientifici quando si fa riferimento a un'altra DDS? (NUOVA)

Poiché il fornitore a monte ha inserito i nomi scientifici delle specie legnose con cui sono stati realizzati i prodotti in legno dichiarati, se questa DDS viene utilizzata come DDS di riferimento, non è necessario inserire nuovamente i nomi scientifici dei prodotti rilevanti.

7.29. Quali sono i requisiti dell'account dell'operatore economico di una persona che svolge più ruoli, come operatore, commerciante e rappresentante autorizzato? È possibile utilizzare un unico account per tutti i ruoli o ogni ruolo deve avere un account dedicato all'operatore economico all'interno del Sistema Informativo? (NUOVA)

All'interno del Sistema informativo TRACES, un singolo conto operatore economico può essere utilizzato da una persona fisica o giuridica (ad esempio una società), con la flessibilità di aggiungere più ruoli a tale conto operatore economico. Ciò consente al titolare dell'account di svolgere diverse funzioni, tra cui l'invio di dati come operatore, commerciante o rappresentante autorizzato, a seconda delle necessità.



7.30. Cosa si dovrebbe fare di fronte a problemi informatici relativi al sistema informativo? (AGGIORNATA)

Si prega di consultare il sito web del sistema informativo EUDR: [The Information System of the Deforestation Regulation - European Commission](#) che fornisce la documentazione per navigare nel sistema in modo efficiente, tra cui la Guida per l'utente, i video di formazione e il punto di contatto per l'assistenza tecnica.

°°0°°

8. Tempistiche

8.1. Quando entra in vigore e viene attuato il regolamento EUDR? (AGGIORNATA)

Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 giugno 2023. È entrato in vigore il 29 giugno 2023 secondo l'articolo 38 comma 2 dell'EUDR, come modificato dal Regolamento (EU) 2024/3234, le disposizioni sostanziali del Regolamento si applicano a partire dal 30 dicembre 2025 (30 mesi di transizione). Tuttavia, secondo l'articolo 38, comma 3 dell'EUDR, per le micro e piccole imprese queste disposizioni si applicano dal 30 giugno 2026 (36 mesi di transizione). Anche se, per i prodotti elencati nell'allegato dell'EUDR, si applicano regole specifiche, vedere art. 37 e art. 38 comma 3 dell'EUDR.

8.2. Cosa fare nel periodo transitorio? I prodotti immessi sul mercato dell'Unione tra l'entrata in vigore del regolamento e la data o le date di applicabilità dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento? (AGGIORNATA)

L'entrata in attuazione per operatori e commercianti classificati come grandi e medie imprese è prevista 30 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento (il 30 dicembre 2025). Ciò significa che gli operatori e i commercianti non sono obbligati a rispettare i requisiti del Regolamento EUDR per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione prima di tale data. Per le piccole e microimprese questo periodo è prorogato al 30 giugno 2026 (36 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento).

(Nota di Conlegno: sono escluse da tale proroga le aziende che commercializzano prodotti elencati nell'allegato del Regolamento UE 995/2020 - EUTR - per le quali vale soltanto la data d'attuazione del 30 dicembre 2025 in base all'articolo 38, comma 3 del Regolamento EUDR).

8.3. Come dimostrare che il prodotto è stato fabbricato prima dell'entrata in vigore del

Regolamento? Quali sono le regole per la produzione di prodotti bovini?

Chi ha l'onere di comprovare che la materia prima o il prodotto interessato che si intende immettere sul mercato o esportare dall'UE è stato fabbricato prima dell'entrata in attuazione dell'EUDR o che è esente dagli obblighi del regolamento?

Il regolamento si applica come stabilito all'articolo 1, comma 1, salvo che non siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2, vale a dire a meno che la materia prima contenuta nel prodotto o utilizzata per fabbricarlo, sia stata prodotta prima del 29 giugno 2023, come stabilito all'articolo 2, comma 14. Per i bovini, la data di produzione pertinente è la data di nascita del bestiame, il che significa che il regolamento non si applica ai bovini e ai prodotti derivati se il bestiame è nato prima del 29 giugno 2023.

L'operatore ha l'onere della prova per questa eccezione e deve essere in grado di fornire informazioni pertinenti come prova ragionevole del fatto che le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento siano soddisfatte. Anche se in questo caso non è obbligato a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza, l'operatore deve conservare i documenti comprovanti tale condizione.

9. Altre domande

9.1. Quali sono gli obblighi degli operatori e dei commercianti non PMI che immettono sul mercato o esportano un prodotto interessato, derivato da materie prime o da prodotti interessati immessi sul mercato durante il periodo transitorio compreso tra la data d'entrata in vigore (29/6/2023) e quella d'attuazione del regolamento (30/12/2025)? (AGGIORNATA)

Questa situazione può essere meglio spiegata con i seguenti scenari concreti:

1. Una materia prima interessata (ad esempio gomma naturale - codice NC 4001) è immessa sul mercato durante il periodo transitorio (quindi non necessariamente geolocalizzata) ed è utilizzata per fabbricare un prodotto derivato (ad esempio pneumatici nuovi - codice NC 4011) che viene immesso sul mercato (o esportato) dopo il 30.12.2025.

Se una materia prima viene immessa sul mercato durante il periodo transitorio (ossia prima dell'entrata in attuazione dell'EUDR), all'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto da essa derivato (e a partire dal 30 dicembre 2025), l'obbligo dell'operatore e del commerciante non PMI sarà limitato alla raccolta di prove adeguatamente valide e verificabili, atte a dimostrare che la materia prima (gomma) utilizzata per realizzare tale prodotto (pneumatici) sia stata immessa sul mercato prima dell'entrata in attuazione del regolamento. Ciò non pregiudica, per quanto riguarda il legno e i prodotti da esso derivati, la validità dell'articolo 37, comma 2.

Se la materia prima viene immessa sul mercato o esportata dopo il periodo transitorio, ossia dopo il 30.12.2025, operatori e commercianti non PMI sono soggetti agli obblighi standard del regolamento. Allo stesso modo, per le parti di prodotti interessati che sono state fabbricate con materie prime immesse sul mercato dal 30/12/2025, gli operatori (e i

commercianti non PMI) sono soggetti agli obblighi standard del regolamento.

2. Un prodotto interessato (ad esempio burro di cacao - codice NC 1804), immesso sul mercato durante il periodo transitorio (quindi non necessariamente geolocalizzato) viene utilizzato per produrre un altro prodotto (ad esempio cioccolato - codice NC 1806) che è immesso sul mercato (o esportato) da un operatore a valle dopo il 30.12.2025.

In tal caso, l'operatore (e il commerciante non PMI) che immette sul mercato o esporta un prodotto derivato (cioccolato) si limiterà a raccogliere elementi di prova adeguatamente validi e verificabili per dimostrare che il prodotto derivato in questione (burro di cacao) è stato immesso sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento. Per le parti del prodotto finale che sono state fabbricate con altri prodotti interessati, immessi sul mercato dopo il 30/12/2025, gli operatori e i commercianti non PMI saranno soggetti agli obblighi standard del regolamento. Ciò non pregiudica l'articolo 37, comma 2, per quanto riguarda legno e prodotti derivati dal legno.

3. Un operatore, durante il periodo transitorio, immette sul mercato una materia prima o un prodotto interessato che successivamente viene «messo a disposizione» sul mercato da uno o più commercianti non PMI dopo il 30.12.2025.

In questo scenario, gli obblighi del commerciante non PMI si limiteranno alla raccolta di elementi di prova adeguatamente validi e verificabili per dimostrare che tale materia prima, o prodotto interessato, è stata/o immessa/o sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento. Ciò non pregiudica l'articolo 37, comma 2, per quanto riguarda il legname e i prodotti del legno.

In particolare, per le microimprese e le piccole imprese, che sono soggette all'entrata in vigore differita di cui all'articolo 38, comma 3, dell'EUDR, si applicherebbero i seguenti scenari:

1. Se un operatore, qualificabile come micro o piccola impresa, immette sul mercato dell'UE dopo il 30 giugno 2026 un prodotto realizzato con una materia prima interessata o un prodotto interessato immesso sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio (dal 29 giugno 2023 al 30 dicembre 2025), gli obblighi di tale operatore si limitano alla raccolta di prove sufficientemente conclusive e verificabili per dimostrare che la materia prima o il prodotto interessato utilizzato per produrre tale prodotto interessato è stato immesso sul mercato dell'UE prima del 30 dicembre 2025. In questi casi non c'è bisogno di esercitare la dovuta diligenza o presentare una DDS.
2. Tuttavia, se il prodotto in questione è realizzato con una materia prima interessata o un prodotto interessato che è stato immesso sul mercato dell'UE dopo il periodo transitorio (ossia dal 30 dicembre 2025 in poi) ed è accompagnato da una dichiarazione di dovuta diligenza, gli obblighi di un operatore che si qualifica come piccola o microimpresa e che immette un prodotto interessato sul mercato dell'UE a partire dal 30 giugno 2026, sarebbero uguali a quelle di qualsiasi altro operatore.
3. Se una grande (o media) impresa (società B) immette sul mercato dell'UE un prodotto costituito da una materia prima interessata che è stata immessa sul mercato da una piccola impresa o da una microimpresa (società A) prima del 30 giugno 2026, gli obblighi

della società B si limitano alla raccolta di prove sufficientemente valide e verificabili per dimostrare che la materia prima o il prodotto interessato utilizzato per fabbricare il prodotto in questione, sono stati immessi sul mercato dell'UE prima dell'entrata in vigore differita dell'applicazione relativa alla società A (ossia il 30 giugno 2026). In questo caso, né la società A né la società B dovrebbero svolgere la dovuta diligenza o presentare una DDS. Lo stesso vale nel caso in cui un'impresa di grandi o medie dimensioni (società C), prima dell'azienda A, nella catena di approvvigionamento abbia precedentemente immesso il prodotto sul mercato e abbia precedentemente presentato una dichiarazione di dovuta diligenza. L'entrata in applicazione differita per la piccola o microimpresa A limita gli obblighi delle imprese a valle (come la grande o media impresa B).

9.2. Quali prove sono necessarie per dimostrare che il prodotto è stato immesso sul mercato prima della data d'attuazione dell'EUDR (quali documenti sono ammessi come prova dell'immissione sul mercato)? Tali prodotti devono essere dichiarati nel sistema informativo? (AGGIORNATA)

Per i prodotti importati, la dichiarazione doganale delle materie prime o dei prodotti sarà accettata come prova dell'avvenuta immissione sul mercato antecedente alla data di attuazione dell'EUDR. Per le merci prodotte nell'UE, dovrebbero essere accettate altre prove come evidenze, ad esempio documenti relativi alla data di produzione, documenti di abbattimento, marchi auricolari e passaporto del bestiame, fatture, o altri documenti collegati alla data di produzione della materia prima. La data di immissione sul mercato UE può essere supportata ad esempio dai contratti tra le parti, dai documenti d'ordine dei prodotti, documenti accompagnatori della spedizione relativi alla consegna al cliente, inclusi i CMR (Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada), polizze di carico, bolle di consegna, lettera di vettura aerea e qualsiasi altro documento che dimostri che le merci sono trasferite tra due parti e che possono essere collegate direttamente al prodotto rilevante in questione. Per i dettagli sul momento di immissione nel mercato UE, fare riferimento alla FAQ 5.20. Per i prodotti che rientrano nel periodo transitorio, non è necessario presentare alcuna DDS nel Sistema informativo. In caso di esportazione o reimportazione di un prodotto che è stato inizialmente immesso sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio (in quanto tale o sotto forma di prodotto interessato a monte), un "numero di riferimento DDS convenzionale", ossia un numero di riferimento universale che può essere inserito nella dichiarazione doganale nel caso di prodotti che rientrano nel periodo transitorio, sarà definito dalla Commissione e potrà essere usato nella dichiarazione doganale presentata per l'esportazione o la reimportazione.

9.3. I prodotti immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio possono essere mescolati con altri prodotti conformi (immessi sul mercato dopo il periodo di transizione) se è possibile dimostrare che ciascun lotto è stato immesso sul mercato durante il periodo transitorio o è conforme al regolamento?

A condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 3, lettere a) e c), del Regolamento, i prodotti immessi sul mercato UE a partire dall'entrata in attuazione dell'EUDR o durante il periodo transitorio (e quindi esentate), se accompagnati da prove di tali condizioni, possono essere mescolati tra loro prima della relativa immissione sul mercato.

9.4. Come funziona in pratica la combinazione di merci stoccate durante il periodo transitorio e di altre immesse sul mercato UE dopo il 30 dicembre 2025, in particolare per

quanto riguarda il Sistema informativo? (AGGIORNATA)

La dichiarazione di dovuta diligenza deve essere caricata nel sistema informativo solo per i prodotti interessati che sono soggetti agli obblighi di dovuta diligenza ai sensi del regolamento. Se gli operatori e i commercianti mescolano merci immesse sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio con scorte più recenti (successive al periodo transitorio), solo le informazioni pertinenti alle merci immesse più recentemente sul mercato dell'UE dovrebbero far parte della dichiarazione di dovuta diligenza, in quanto assoggettate alla dovuta diligenza.

Per le merci immesse sul mercato durante il periodo transitorio, vedere la domanda precedente.

9.5. Quando inizia e termina il periodo transitorio?

Il periodo transitorio inizia alla data di entrata in vigore dell'EUDR (30.6.2023) e termina il giorno precedente alla data d'attuazione del regolamento.

9.6. In che modo le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli sui prodotti che sono stati immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio per garantire la conformità al regolamento?

Le autorità competenti possono effettuare controlli sui prodotti interessati per stabilire se i prodotti sono stati immessi sul mercato dell'UE durante il periodo transitorio. In questo caso, l'operatore deve dimostrare che il prodotto è esentato dal regolamento, conformemente alla FAQ 8.3.

9.7. La Commissione emanerà linee guida? (AGGIORNATA)

La Commissione ha pubblicato il [documento](#) di orientamento sotto forma di comunicazione della Commissione [C/2024/6789](#) per approfondire alcuni aspetti del regolamento, in particolare la definizione di "uso agricolo", inerenti all'agro-silvicoltura, ai terreni agricoli, alla certificazione, alla legalità e ad altri aspetti che interessano molti soggetti.

La Commissione sta inoltre raccogliendo contributi e promuovendo il dialogo tra le parti interessate attraverso la [piattaforma per la protezione e il ripristino delle foreste del mondo](#), al fine di fornire orientamenti informali su una serie di questioni. Il presente documento risponde già alle domande più frequenti ricevute dalla Commissione dai portatori d'interesse e sarà aggiornato nel tempo. Se necessario, verranno prodotti ulteriori strumenti di facilitazione.

N.B: Non sono necessarie ulteriori linee guida per rispettare le regole EUDR. La Commissione intende elaborare alcuni aspetti per spiegare come funzionerà il regolamento nella pratica, condividere esempi di migliori pratiche, ecc.

9.8. La Commissione emanerà specifiche linee guida sulle materie prime? (AGGIORNATA)

La Commissione propone esempi di migliori pratiche e scenari pratici, anche nei documenti di orientamento, che riguarderanno in una certa misura aspetti specifici relativi alle materie prime. Inoltre, la Commissione ha pubblicato un nuovo documento che fornisce una panoramica delle modalità di applicazione degli obblighi alle catene di approvvigionamento delle sette materie prime che rientrano nell'ambito di applicazione, a seconda del tipo di impresa (operatore/commerciante), delle dimensioni e della posizione nella catena di approvvigionamento all'interno dell'UE, illustrata attraverso 10 diversi scenari di catena di approvvigionamento sul sito web: [Conformità EUDR - Ufficio delle pubblicazioni dell'UE](#).

9.9. Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli operatori?

Gli operatori non PMI dovranno pubblicare report relativi al loro sistema di dovuta diligenza. Per gli operatori che rientrano nell'ambito di applicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e rispettano gli EU Sustainability Reporting Standards (ESRS) in tempo utile, è sufficiente pubblicare la propria rendicontazione secondo i requisiti della CSRD? O ci saranno ulteriori obblighi di segnalazione?

Il regolamento prevede che gli operatori che rientrano anche nell'ambito di applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE in materia di dovere di diligenza della catena del valore possano adempiere ai loro obblighi di comunicazione EUDR includendo le informazioni richieste nel contesto degli altri suddetti strumenti legislativi dell'UE (articolo 12, comma 3 del Regolamento).

9.10. Cos'è l'Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale? (AGGIORNATA)

L'Osservatorio UE si basa sugli strumenti di monitoraggio già esistenti, quali i prodotti Copernicus e altre fonti disponibili pubblicamente o privatamente, per sostenere l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche, comprese mappe della copertura del suolo alla data limite, per quanto riguarda la deforestazione e il degrado forestale a livello mondiale e il relativo commercio. L'uso di queste mappe non garantisce automaticamente il rispetto delle condizioni del regolamento, ma costituisce uno strumento per aiutare le imprese a garantire il rispetto del Regolamento, ad esempio per valutare il rischio che un appezzamento di terreno sia stato deforestato successivamente al 2020. Le imprese sono comunque obbligate a svolgere la dovuta diligenza.

L'Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale riguarda tutte le foreste del mondo, comprese quelle europee, ed è sviluppato in coerenza con altre politiche dell'UE, come le norme sul monitoraggio forestale e il potenziamento e il miglioramento del sistema d'informazione forestale per l'Europa (FISE).

Lo scopo principale delle mappe prodotte dall'Osservatorio dell'UE è quello di informare operatori/commercianti e delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE relativamente alla valutazione del rischio. Pertanto, le mappe, compresa la mappa della copertura forestale globale per l'anno 2020 (vedere FAQ 9.10.1), hanno le seguenti caratteristiche:

- **Non sono obbligatori.** Non c'è alcun obbligo per operatori/commercianti (o autorità competenti) di utilizzare le mappe dell'Osservatorio dell'UE per impostare la loro

valutazione del rischio;

- **Non sono esclusivi.** Gli operatori e i commercianti (così come le CA) possono avvalersi di altre mappe che possono essere più dettagliate rispetto a quelle messe a disposizione dall'Osservatorio. Il regolamento non prescrive modalità da seguire per la valutazione del rischio. L'Osservatorio è uno dei tanti strumenti che sono disponibili, e che la Commissione mette a disposizione gratuitamente;
- **Non sono giuridicamente vincolanti.** Le mappe messe a disposizione dall'Osservatorio dell'UE possono essere utilizzate per la valutazione del rischio. Tuttavia, il fatto che la geolocalizzazione fornita rientri in un'area considerata forestale non porta automaticamente a conclusioni di non conformità. D'altra parte, non si può presumere che un prodotto sarà conforme o che non verrà controllato se la sua geolocalizzazione cade al di fuori di un'area considerata foresta in una mappa. Le ragioni di ciò potrebbero essere altri fattori di rischio non contemplati dalla mappa, l'accuratezza e la granularità spaziale della mappa o la possibile non conformità del prodotto alla legislazione pertinente del paese di produzione. I controlli casuali prenderanno in considerazione anche gli appezzamenti di terreno che non corrispondono alla foresta nella mappa.

9.10.1. La mappa della copertura forestale globale per l'anno 2020 può essere utilizzata come fonte definitiva di informazioni per la conformità al Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), o sono necessari ulteriori passaggi e fonti di dati per dimostrare la conformità? (NUOVA)

La Commissione ha prodotto una mappa della copertura forestale globale per il 2020 (GFC 2020) come uno degli strumenti di supporto per l'attuazione dell'EUDR. Inserita nell'Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale, la GFC 2020 indica la presenza/assenza di copertura forestale globale con una risoluzione spaziale di 10 metri entro il 31 dicembre 2020.

La definizione di foresta nella mappa della copertura forestale globale del 2020 coincide con quella EUDR, come definito nell'art. 2, comma 4. Si noti che sono escluse dalle foreste tutte le piantagioni di materie prime diverse dal legno, come cacao, caffè, palma da olio, gomma e soia. Si tratta della prima mappa globale mai disponibile della copertura forestale a una risoluzione così fine (10 m).

I dati sulla copertura forestale per la data limite del 2020 rappresentano una fonte di informazione fondamentale per gli operatori. La mappa GFC 2020 è una delle tante fonti possibili (vedi FAQ 9.10.). Anche se non è giuridicamente vincolante, la GFC 2020 potrebbe aiutare gli operatori a rispettare gli obblighi di valutazione del rischio di deforestazione previsti dall'EUDR.

La mappa GFC 2020 può anche aiutare le autorità competenti degli Stati membri UE a svolgere le fasi iniziali dei loro compiti di applicazione. L'articolo 18 dell'EUDR, relativo ai controlli sugli operatori (che devono essere effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri dell'UE), cita i "dati di osservazione della Terra, come quelli del programma "Copernicus" come potenziali dati da utilizzare per tali controlli (tra le altre fonti di verifica). Non viene menzionata alcuna mappa specifica da utilizzare, e le autorità competenti potrebbero voler utilizzare mappe globali, regionali o nazionali o qualsiasi altra fonte che ritengano appropriata. La GFC 2020 non è intesa come fonte definitiva di informazioni per la conformità.

9.10.2. Quale livello di accuratezza ci si può aspettare dalle mappe territoriali globali e nazionali? Si può fare affidamento su di esse come riferimento per i processi di due diligence e di verifica? (NUOVA)

Gli errori sono intrinseci a qualsiasi mappa territoriale. Le accuratezze complessive dei prodotti territoriali globali sono generalmente intorno all'85% (a seconda del numero di classi e della loro complessità spaziale). Le mappe nazionali possono raggiungere un'accuratezza complessiva del 90%. Nessuna di queste mappe globali o nazionali può essere considerata una “mappa di riferimento” né per il processo di due diligence né per il processo di verifica, a causa della loro imprecisione a scala locale. La FAQ 9.10.4. spiega ulteriormente la combinazione di fonti di dati complementari.

Gli interessati alla mappa della copertura forestale globale dell'Osservatorio dell'UE per l'anno 2020 sono invitati a prendere in considerazione la versione riveduta della mappa (versione 2 del dicembre 2024) con un'accuratezza complessiva leggermente superiore al 90%.

9.10.3. Una merce è automaticamente non conforme se prodotta in un'area designata come foresta nella mappa della copertura forestale globale per l'anno 2020? (NUOVA)

L'approvvigionamento di una merce proveniente da un'area contrassegnata come foresta nella mappa della copertura forestale globale per l'anno 2020 non indica automaticamente la non conformità. Può tuttavia indicare un rischio di deforestazione. In questi casi, si suggerisce di intraprendere ulteriori indagini e passi aggiuntivi con altre fonti di informazione.

9.10.4. Uno stakeholder può utilizzare le mappe forestali nazionali insieme alla mappa della copertura forestale globale per l'anno 2020? (NUOVA)

Nell'ambito dell'EUDR, le mappe forestali per l'anno 2020 possono rappresentare una fonte di informazione fondamentale per valutare il rischio che una materia prima interessata o un prodotto derivato sia stato prodotto in aree che sono state soggette a deforestazione dopo il 2020, in particolare in assenza di fonti di informazione alternative più accurate (cfr. FAQ 9.10.2.).

Sebbene non vi sia alcun obbligo per gli stakeholder di utilizzare mappe tematiche, l'analisi dimostra che la combinazione di diverse fonti di dati complementari, ad esempio diverse mappe forestali, può fornire informazioni utili per una valutazione dei rischi di deforestazione dopo il 2020.

9.11. Cosa si intende per alto rischio e per quanto può durare la sospensione dell'immissione sul mercato?

L'articolo 17 dell'EUDR consente alle autorità competenti di adottare misure immediate, compresa la sospensione, in situazioni che presentano un rischio elevato di non conformità. Cosa si intende per rischio elevato e quanto tempo può durare la sospensione?

Le autorità competenti possono individuare situazioni in cui i prodotti interessati presentano un rischio elevato di non conformità ai requisiti del regolamento sulla base di circostanze diverse, tra cui i controlli in loco, l'esito dell'analisi dei rischi nei loro piani basati sul rischio o i rischi individuati attraverso il sistema di informazione o sulla base di informazioni provenienti da un'altra autorità competente, preoccupazioni circostanziate, ecc. In tali casi, le autorità

competenti possono introdurre misure provvisorie quali definite all'articolo 23, compresa la sospensione dell'immissione o della messa a disposizione del prodotto sul mercato. Tale sospensione dovrebbe terminare entro tre giorni lavorativi, ovvero 72 ore in caso di prodotti deperibili. Tuttavia, l'autorità competente può giungere alla conclusione, sulla base dei controlli effettuati in questo periodo di tempo, che la sospensione dovrebbe essere prorogata di ulteriori periodi di tre giorni per stabilire se il prodotto è conforme al regolamento.

9.12. In che modo il regolamento si collega alla direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili? (AGGIORNATA)

Gli obiettivi del Regolamento e della Direttiva (UE) 2018/2001 come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 (la Direttiva sulle energie rinnovabili – 'RED') sono complementari, in quanto entrambi rispondono all'obiettivo generale di combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Le materie prime e i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di entrambi gli atti saranno soggetti a requisiti per l'accesso generale al mercato ai sensi dell'EUDR e per essere contabilizzati come energia rinnovabile ai sensi della Direttiva sulle energie rinnovabili (RED), purché siano conformi ai requisiti stabiliti nella RED. Il requisito EUDR e RED sono compatibili e si rafforzano a vicenda. Nel caso specifico dei sistemi di certificazione per il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) a norma del regolamento (UE) 2019/807 della Commissione che integra la Direttiva (UE) 2018/2001, tali sistemi di certificazione possono essere utilizzati anche dagli operatori e dai professionisti nell'ambito dei loro sistemi di dovuta diligenza per ottenere le informazioni richieste dall'EUDR per soddisfare alcuni degli obblighi di tracciabilità e informazione di cui all'articolo 9 del Regolamento. Come per qualsiasi altro sistema di certificazione, il loro utilizzo non pregiudica la responsabilità giuridica e gli obblighi previsti dall'EUDR per gli operatori e i commercianti di esercitare la dovuta diligenza.

9.13. Come vengono considerati gli Stati EFTA/SEE nel regolamento? (NUOVA)

Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera sono parti contraenti dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). In quanto tali, non sono soggetti alle norme del Codice doganale dell'Unione (Regolamento UE n. 952/2013). Pertanto, non si trovano nel "territorio doganale" definito nell'articolo 2, comma 34 dell'UEDR il che li qualifica come "Paesi terzi". Lo Spazio Economico Europeo (SEE) include gli Stati membri dell'UE e tre dei quattro Stati dell'EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) in un mercato interno governato dalle stesse regole di base. L'EUDR è stato contrassegnato dall'UE come atto rilevante ai fini del SEE. Attualmente è in fase di esame per l'integrazione nell'accordo SEE mediante una decisione del Comitato misto SEE (JCD), il che significa che gli Stati SEE, che sono anche membri dell'EFTA, stanno valutando se o come gli atti giuridici dell'UE debbano essere integrati nell'accordo SEE. Nel caso in cui gli Stati SEE decidessero di integrare l'EUDR nell'accordo SEE e successivamente venisse adottato un progetto di JCD, che entrerebbe in vigore una volta soddisfatti i requisiti costituzionali, solo allora l'EUDR sarebbe applicabile in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

LEUDR è stato riconosciuto dall'UE come atto rilevante per lo SEE. Attualmente è in fase di esame per l'integrazione nell'accordo SEE mediante una decisione del Comitato misto SEE (JCD), il che significa che gli Stati SEE, che sono anche membri dell'EFTA, stanno valutando se o come gli atti giuridici dell'UE debbano essere integrati nell'accordo SEE. Nel caso in cui gli Stati SEE decidessero di integrare l'EUDR nell'accordo SEE e successivamente venisse adottato un progetto dello JCD, che entrerebbe in vigore una volta soddisfatti i requisiti costituzionali, solo

allora l'EUDR sarebbe applicabile in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. In genere, la procedura di incorporazione inizia solo dopo la pubblicazione dell'atto e a causa delle complesse procedure di incorporazione dell'atto nell'accordo SEE e negli ordinamenti giuridici degli Stati SEE.

Pertanto, per il momento, Norvegia, Liechtenstein e Islanda sono considerati Paesi terzi ai sensi dell'EUDR.

La Svizzera non ha aderito al SEE, il che significa che l'EUDR si applica a tale Stato e agli operatori ivi stabiliti nello stesso modo in cui si applica agli altri paesi terzi e agli operatori dei paesi terzi.

10. Sanzioni

10.1. Cosa significa che le sanzioni stabilite dagli Stati membri UE devono rispettare la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio? (AGGIORNATA)

Gli Stati membri dell'UE devono stabilire il quadro sanzionatorio nazionale, che dovrebbe comprendere almeno le sanzioni elencate all'articolo 25, comma 2, del Regolamento e devono prendere tutte le misure necessarie per assicurare che le regole siano applicate. Il livello e il tipo di sanzioni non possono essere in contraddizione con la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

10.2. Qual è l'ammontare massimo delle sanzioni?

Gli Stati membri hanno la facoltà di definire le sanzioni e il relativo ammontare. Per le persone giuridiche, il livello massimo della sanzione non può essere inferiore al 4% del fatturato totale annuo realizzato dall'operatore o dal commerciante nell'UE e nell'esercizio finanziario precedente. Ciò in base al calcolo del fatturato totale delle imprese di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

Ove necessario, il livello della sanzione dovrebbe aumentare, in particolare in caso di recidiva.

Le sanzioni dovrebbero garantire la privazione dei benefici economici derivanti dalle violazioni del regolamento ed essere effettive, proporzionate e dissuasive.

10.3. Per quanto riguarda la direttiva sugli appalti pubblici, spetta agli Stati membri dell'UE decidere, nell'attuazione del regolamento, debba essere attivato il self-cleaning?

Oltre ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, dell'EUDR, gli Stati membri avranno il potere discrezionale di decidere se intendono prevedere o meno il self-cleaning. Tuttavia, dovrebbero garantire che tale disposizione non ostacoli l'efficacia delle sanzioni stabilendo e applicando norme chiare in materia di autodisciplina.

10.4. In base all'art. 25(3) EUDR, “gli Stati membri notificano alla Commissione le sentenze definitive” e le sanzioni imposte alle persone giuridiche. La Commissione pubblicherà un elenco di queste sentenze sul suo sito web. Si tratta di tutte le decisioni amministrative o delle sentenze dei tribunali?

Gli stati membri devono notificare alla Commissione le sentenze definitive contro le persone giuridiche, ossia le sentenze della Corte.

10.5. Ho abbattuto alcuni alberi nella mia proprietà dove ora allevo bovini. Ho intenzione di vendere il legname e la carne su un mercato locale dell'UE. Mi verranno imposte delle sanzioni per il taglio degli alberi? (AGGIORNATA)

In generale, la responsabilità dell'applicazione delle disposizioni spetta agli Stati membri. L'obbligo per gli operatori e i commercianti di adottare misure correttive, come previsto dall'Articolo 24 dell'EUDR, è rimesso alla discrezionalità delle Autorità competenti degli Stati membri. Il principio di proporzionalità è uno dei principi generali del diritto che si applica all'interpretazione e all'applicazione della legislazione dell'Unione.

L'abbattimento di alberi può costituire una violazione dell'obbligo di deforestazione zero ai sensi del regolamento solo se gli stessi fanno parte di una foresta come definita nel regolamento. Ciò si verifica se gli alberi fanno parte di terreni che non sono utilizzati prevalentemente in ambito agricolo o urbano e si estendono per più di 0,5 ettari, con alberi di altezza superiore a 5 metri e una copertura delle chiome superiore al 10 %, o se sono in grado di raggiungere tali soglie *in situ*. Se uno di questi criteri non è soddisfatto, l'area non è una foresta e l'abbattimento degli alberi non viola il requisito di deforestazione zero dell'EUDR.

10.6. (ELIMINATA) Le informazioni spostate nella FAQ 7.30.